



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale  
in Economia e Finanza

Tesi di Laurea

## **Le frodi fiscali in ambito Superbonus 110%**

**Relatore**

Ch. Prof. Simone Mazzonetto

**Correlatore**

Ch.ma Prof.ssa Caterina Cruciani

**Laureando**

Emanuele Busolin

Matricola 974261

**Anno Accademico**

2023/2024



# Indice

<b>CAPITOLO I</b> .....	1
<b>Uno sguardo iniziale</b> .....	1
<b>1.1 La normativa Antiriciclaggio</b> .....	1
1.1.1 <i>La normativa internazionale</i> .....	2
1.1.2 <i>La normativa europea</i> .....	3
1.1.3 <i>La normativa nazionale</i> .....	6
<b>1.2 Il Superbonus 110%</b> .....	15
1.2.1 <i>Il Bonus Facciate</i> .....	26
<b>1.3 Le Autorità di vigilanza</b> .....	31
1.3.1 <i>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze</i> .....	31
1.3.2 <i>L’Agenzia delle Entrate</i> .....	33
1.3.3 <i>La Guardia di Finanza</i> .....	34
1.3.4 <i>L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)</i> .....	36
<b>CAPITOLO II</b> .....	41
<b>I reati connessi, i meccanismi, la lotta</b> .....	41
<b>2.1 La frode fiscale</b> .....	41
2.1.1 <i>La truffa</i> .....	43
2.1.2 <i>La disciplina sanzionatoria</i> .....	47
2.1.3 <i>Le precisazioni della Cassazione</i> .....	49
<b>2.2 Le modalità delle frodi</b> .....	51
2.2.1 <i>I rischi per il committente e gli operatori coinvolti</i> .....	55
2.2.2 <i>Alcune precisazioni</i> .....	57
<b>2.3 I controlli e il contrasto</b> .....	58
2.3.1 <i>Il Decreto Antifrodi</i> .....	59
2.3.2 <i>I controlli dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA</i> .....	61
2.3.3 <i>I perfezionamenti nella cessione del credito</i> .....	63
2.3.4 <i>Il decreto n. 13 del 2022</i> .....	65
2.3.5 <i>Il Decreto Prezzeri</i> .....	66
2.3.6 <i>Il Decreto Aiuti</i> .....	69
2.3.7 <i>Il Decreto Semplificazioni</i> .....	71
2.3.8 <i>Ulteriori accorgimenti e dati</i> .....	72
2.3.9 <i>Il Decreto Superbonus</i> .....	76
<b>CAPITOLO III</b> .....	81
<b>Analisi empirica di mercato</b> .....	81

<b>3.1 Le casistiche delle frodi.....</b>	<b>81</b>
<b>3.2 Il Superbonus e le mafie .....</b>	<b>123</b>
<b>Conclusioni .....</b>	<b>125</b>
<b>Bibliografia .....</b>	<b>127</b>

## Abstract

Il lavoro si concentra su un argomento che da qualche anno è al centro di dibattiti politici per le conseguenze che ha portato, o che non ha portato, nelle casse dello Stato, il Superbonus 110%.

Partendo con una dovuta introduzione della normativa antiriciclaggio a più livelli, e in particolare quella italiana, si può rendere chiaro il contesto nel quale certe operazioni vengono messe in atto e con quali scopi. Dopo aver presentato il Superbonus e gli altri bonus connessi, precisando la situazione difficile in cui il Paese si trovava e illustrando le autorità competenti nel settore, si può entrare quindi nel merito della questione definendo le illecite pratiche messe in atto nell'utilizzo dell'incentivo Superbonus 110%. Quest'incentivo, pensato per una ripresa economica post Covid-19 in ambito edilizio e come agevolazione per le famiglie, è stato sfruttato da alcuni fornitori e privati allo scopo di ottenere ulteriori guadagni non solo a costo zero, ma a spese pubbliche, frodando di fatto lo Stato. Quest'ultimo però non è di certo rimasto a guardare, si espongono quindi anche le risposte del Governo e delle autorità di vigilanza messe a punto negli anni per contrastare queste pratiche. In seguito si tratta un'analisi empirica di mercato, partendo da indagini e operazioni svolte dalla Guardia di Finanza e dalle altre autorità di vigilanza, andando a scorgerne le modalità, i motivi e le statistiche attinenti.

# Introduzione

In questi ultimi anni c'è una parola che sentiamo spesso nei telegiornali che fanno eco alle dichiarazioni dei politici degli ultimi governi: Superbonus.

Bollato negli ultimi tempi come la madre di tutti i mali, il Superbonus 110% è un'agevolazione fiscale in ambito edilizio che, innalzando l'aliquota di detrazione oltre la totalità delle spese sostenute, aveva il compito di dare uno scossone all'economia italiana in uno dei periodi più bui per il Paese. La crisi post covid-19 infatti aveva messo in ginocchio molti commercianti, aziende e lavoratori dipendenti ed indipendenti. Il governo di quel periodo, con il Decreto Rilancio 34 del 2020, aveva quindi pensato a questo accorgimento nella speranza di uscire dalla crisi passando per un miglioramento dell'efficienza energetica o antisismica delle abitazioni ed altri edifici dei cittadini. Il tutto sarebbe avvenuto senza spendere 1 solo euro, coprendo anche gli interessi del prestito contratto con le banche e dando la possibilità di usufruire dello sconto in fattura o di cedere il credito stesso.

Il decreto prevedeva fin da subito efficienti controlli sul procedimento di accesso all'agevolazione, diversamente da altri bonus minori per i quali infatti alcuni hanno pensato di sfruttare le lacune presenti per ottenerne un guadagno illecito.

La cornice intorno alla vicenda è quella della normativa Antiriciclaggio attraverso cui Paesi di tutto il mondo si sono adoperati per evitare la reimmissione dei profitti illeciti o indebiti nell'economia legale. Il fine è quello di salvaguardare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e quindi mantenere l'integrità nell'economia. Ci sono normative, regole e principi a vari livelli: internazionale, comunitario e altre proprie degli Stati. Le Direttive e le predisposizioni prevedono verifiche preventive, controlli successivi e sono sottoposte a continuo aggiornamento per far fronte alla sempre più potenziata innovazione delle modalità di ottenere e far sparire quello a cui non si ha diritto, il tutto per soddisfare l'appetito della

criminalità organizzata o anche solo di professionisti golosi che non si lasciano sfuggire l'occasione.

E proprio questi attori sono i protagonisti degli avvenimenti. Attraverso le tecniche più disparate ed articolate hanno messo in piedi sistemi e meccanismi fraudolenti che partono dalla falsificazione dei documenti e arrivano alla ripulita dei proventi che, intraprendendo un viaggio talvolta anche fuori dal territorio nazionale, si rendono irrintracciabili e infettano il mercato su larga scala.

Entrando più nello specifico, molti lavori non venivano mai eseguiti, venivano fatti male, lasciati incompiuti o si riferivano ad edifici inesistenti o di proprietà di cittadini inconsapevoli. Nonostante questo, venivano asseverati e la documentazione relativa, falsificata, veniva trasmessa all'Agenzia delle Entrate che non poteva che accertare l'esistenza del rispettivo credito d'imposta. Quest'ultimo subiva poi una cessione, anche decine di volte, e tramutato in liquidità che scompariva attraverso movimentazioni infinite in vari conti anche esteri.

Ma lo Stato non poteva permettersi di non reagire. Una serie di decreti urgenti ha sempre più limitato le possibilità di compiere delle frodi ai danni delle casse pubbliche, oltre che dei contribuenti coinvolti personalmente nelle vicende.

Già con il primo provvedimento si riesce ad assicurare un maggior controllo nell'accesso ai bonus fiscali e una maggiore trasparenza. Vengono poi inasprite sempre di più le pene e le sanzioni, limitando anche lo spregiudicato utilizzo del meccanismo della cessione del credito che si prestava a ghiotte occasioni di guadagno con imprese sorte funzionalmente al sistema illecito. Si fanno anche passi in ambito tracciabilità e viene dato un duro colpo anche alla speculazione sul prezzo dei materiali da costruzione che, come si può ben pensare, per sfruttare il fatto che le spese sarebbero state rimborsate interamente dallo Stato, avevano subito grandi incrementi.

Con l'aumento dei controlli, sia a tappeto che a campione, sono venute a galla frodi in ambito edilizio per 15 miliardi di euro. Le conseguenti operazioni di sequestro di crediti, capitali e altre disponibilità, da parte della Guardia di Finanza e predisposte in seguito ad indagini svolte con

le Procure della Repubblica dei vari territori, hanno portato allo scoperto le complesse modalità, elaborate ad arte, per ottenere indebitamente i benefici, tramutarli in liquidità fatta poi subito sparire. La pubblicazione di queste operazioni, alcune delle quali coinvolgevano varie zone della Penisola, ha potuto fare luce sulle reali statistiche delle frodi nei bonus edilizi che, riportate dalle autorità di vigilanza coinvolte, quali la Guardia di Finanza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, attribuiscono al Superbonus solo una piccola percentuale delle frodi perpetrate ai danni dello Stato.

Resta quindi da capire come mai certe personalità politiche, anche di governo, abbiano reso dichiarazioni che vanno contro l'evidenza dei fatti accertati.

Di certo, stando a quanto contenuto negli ultimi decreti dell'ultimo anno, c'è che il Superbonus 110%, dopo aver subito modifiche e limitazioni nell'accesso, nelle modalità di fruizione della detrazione, della cessione del credito e dello sconto in fattura, scomparirà gradualmente; mentre per gli altri bonus minori ad ora è prevista solo una diminuzione dell'aliquota di detrazione.

# CAPITOLO I

## Uno sguardo iniziale

Prima di vedere nel dettaglio le caratteristiche dell'oggetto protagonista delle vicende e i poteri delle autorità che intervengono al fine di salvaguardare il suo utilizzo, è doveroso illustrare le norme che regolano i nostri ordinamenti con lo scopo di evitare e contrastare in maniera collaborativa il reimpiego di proventi illeciti nell'economia nazionale, comunitaria o internazionale.

Questi regolamenti e direttive sono stati accordati da vari Paesi del mondo, pur mantenendo comunque un limitato spazio di manovra indipendente, in risposta alla crescente facilità da parte di operatori criminali nell'aumentare in maniera esponenziale i profitti utilizzando denaro ottenuto indebitamente o illegalmente. Quest'ultimo infatti viene ripulito e fa perdere le tracce dopo essere stato reimmesso nell'economia tramite giri vorticosi ed azioni consequenziali elaborate.

### 1.1 La normativa Antiriciclaggio

Al fine di salvaguardare stabilità, concorrenza, corretto funzionamento dei mercati finanziari e quindi mantenere l'integrità nell'economia, il sistema italiano ha messo a punto, nel corso degli anni, regole e procedure per impedire l'accesso al circuito legale di risorse e fondi derivanti da attività criminose. Lo scopo è quello di far apparire leciti i capitali che invece derivano da realtà illecite, mettendo in atto precise operazioni per offuscarne l'identificazione, la tracciabilità e un eventuale recupero. Una volta immessi nel sistema legale, infatti, organizzazioni criminali e non solo, ne otterranno un profitto senza

ombre, pulito. Congiuntamente ad un'attività di prevenzione se ne compie anche una di repressione.

Perciò, commette reato di riciclaggio chiunque, fuori dai casi di concorso del reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre attività provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa<sup>1</sup>.

### *1.1.1 La normativa internazionale*

La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da un'articolazione di fonti rappresentata da standard internazionali, norme europee e convenzioni internazionali.

Gli *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, elaborati dal GAFI e compendati in quaranta Raccomandazioni, rappresentano i principi fondamentali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che i paesi sono chiamati a recepire nel contesto dei rispettivi ordinamenti giuridici, amministrativi e finanziari<sup>2</sup>.

Le Raccomandazioni sono state riviste integralmente nel 2012 includendo come presupposto di reato di riciclaggio anche le violazioni fiscali, perfezionando gli obblighi preventivi di adeguata verifica della clientela, per meglio definire le modalità di adattamento alle caratteristiche del rischio potenziandone l'intensità nei casi di maggiore esposizione. Ancor'oggi le Raccomandazioni sottoposte a costanti aggiornamenti per stare al passo dei continui cambiamenti dell'ambiente economico e delle innovative tecniche di riciclaggio di denaro sporco che coinvolgono figure sempre più preparate e che non si fanno scrupoli. Per una più facile comprensione e una successiva attuazione, esse sono affiancate da note interpretative e un glossario di definizioni.

---

<sup>1</sup> QuotidianoPiù, <https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10930240/antiriciclaggio-aml-package-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-ue>

<sup>2</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

Si utilizza un approccio basato sul rischio (*risk-based approach*): la considerazione del rischio interessa infatti l'apparato regolamentare, l'operato delle Autorità e la *compliance* dei soggetti obbligati. Imprescindibile è l'elaborazione di un'attenta e precisa valutazione del rischio (*risk assessment*) nazionale su base periodica.

Nel corpo delle Raccomandazioni sono compendiate anche gli *standard* per il contrasto al finanziamento del terrorismo, introdotti nel 2001, oltre a misure specifiche per fronteggiare il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in conformità alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<sup>3</sup>.

Nelle Raccomandazioni vengono delineati anche i ruoli delle unità di informazione finanziaria nazionali a livello nazionale, preposti a e viene sottolineata l'importanza del coordinamento e della collaborazione tra esse, con un ristretto margine di opposizione limitato a casi specifici. Inoltre, vengono definiti in maniera chiara e rigorosa requisiti per le richieste e le modalità pensate per l'utilizzo di dati e informazioni scambiate, sottomettendo al previo consenso della controparte ogni eventuale ulteriore utilizzo.

### *1.1.2 La normativa europea*

Le norme comunitarie in materia di riciclaggio e autoriciclaggio hanno l'obiettivo di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri. Dai primi anni 90' ad oggi la normativa si è evoluta in sei Direttive e tanti altri provvedimenti.

La quarta e la quinta Direttiva, sulla scia delle Raccomandazioni, rafforzano l'apparato preventivo degli Stati membri avvalorando l'approccio basato sul rischio per meglio calibrare ad ogni circostanza le misure da adottare.

Nella quarta Direttiva viene confermata la centralità del ruolo delle *Financial Intelligence Unit* (FIU) attraverso una disciplina più articolata che ne rafforza le prerogative e ne amplia le funzioni, con riferimento anche ai reati presupposto del riciclaggio. Le disposizioni

---

<sup>3</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

enfaticizzano i requisiti fondamentali di autonomia e indipendenza e adeguano la stessa definizione di FIU, precisandone i compiti di ricezione di segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni utili per gli approfondimenti, analisi (più selettiva e mirata ai casi di effettivo rischio) e disseminazione. Anche le regole sulla collaborazione internazionale sono state riviste e ampliate, prevedendo tra l'altro che il riscontro a richieste di FIU estere avvenga esercitando i medesimi poteri disponibili per l'analisi domestica, a prescindere da eventuali differenze nelle legislazioni degli Stati membri e nella definizione dei reati presupposto<sup>4</sup>.

Viene istituito inoltre un obbligo di scambio automatico di segnalazioni di operazioni sospette che presentano caratteristiche transfrontaliere, le cosiddette *cross-border*. Le unità di informazione finanziaria (FIU) sono infatti tenute a trasmettere immediatamente alle controparti comunitarie interessate segnalazioni che attengono ad uno Stato membro dell'Unione europea.

Nella quarta Direttiva l'approccio basato sul rischio per la definizione dei presidi di prevenzione e contrasto prevede lo svolgimento di valutazioni su diversi livelli tra loro complementari. L'analisi effettuata in ciascuno degli Stati membri attraverso appositi *national risk assessment* viene affiancata da un esercizio a livello sovranazionale, coordinato dalla Commissione europea. Il *Supranational risk assesment* mira a individuare e valutare i rischi determinati dalle interrelazioni di minacce e vulnerabilità presenti in diversi Stati membri e da questi singolarmente non osservabili. La prima relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi è stata pubblicata nel giugno del 2017. Essa delinea una vasta mappatura dei rischi per campo di attività e un elenco dei metodi di riciclaggio maggiormente utilizzati. A corredo, la Commissione ha formulato specifiche Raccomandazioni agli Stati membri indicando le misure e le iniziative da intraprendere per la mitigazione dei rischi<sup>5</sup>.

Nei primi mesi del 2024 è stato siglato un accordo tra Consiglio e Parlamento UE su un nuovo e più efficace sistema di antiriciclaggio per

---

<sup>4</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>5</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

non lasciare spazio di manovra a quei soggetti criminali, frodatori o terroristi, che vogliono entrare nel sistema finanziario degli Stati membri per ripulire il denaro facendone perdere le tracce e quindi di fatto inquinando l'economia legale.

Il nuovo regolamento mira ad armonizzare la normativa negli Stati membri, colmando anche vuoti sfruttati per riciclare denaro sporco che tende a minare l'integrità di tutto il mercato comunitario.

Viene quindi ampliata la compagine dei soggetti obbligati estendendo gli obblighi ai prestatori di servizi nel settore delle criptovalute, ulteriormente rafforzate per via di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, a quei soggetti operanti nel mercato dei beni di lusso e ad agenti e società nel mondo del calcio professionistico. Per queste ultime vengono messe a punto norme per evitare che dietro un controllo proprietario a più livelli si celino soci occulti che immettono denaro con lo scopo di riciclarlo.

Ancora, il tetto al pagamento contante viene fissato a 10.000 euro con facoltà, per gli Stati membri, di abbassarlo ulteriormente, in modo da renderne sempre più complicato il trasporto fuori dai riflettori.

Una particolare novità la troviamo nella possibilità, per persone del pubblico aventi interesse civile, tra cui anche la stampa, di accedere, come le autorità pubbliche di supervisione, ai registri dei titolari effettivi.

Viene anche ampliato lo spazio di manovra delle FIU di ogni Stato membro, permettendo loro di accedere in maniera immediata ad informazioni finanziarie, investigative, doganali, amministrative e fiscali su fondi e altri beni congelati a seguito di sanzioni finanziarie mirate, su movimenti di fondi e di crypto attività, ai registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili, delle unità da diporto e delle armi.

Questa sesta Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027. Per le società e gli agenti del mondo del calcio professionistico però il termine si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2029.

Per supervisionare le nuove norme sulla lotta al riciclaggio di denaro, sarà istituita a Francoforte una nuova autorità, l'Autorità per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA). L'AMLA avrà il compito di supervisionare direttamente le entità finanziarie più rischiose, di intervenire in caso di carenze nella vigilanza, di fungere da centro di smistamento per le autorità di vigilanza e di mediare le controversie tra di esse. L'AMLA supervisionerà anche l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate<sup>6</sup>. Questa nuova istituzione entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e verrà applicata dal 1° luglio 2025.

### *1.1.3 La normativa nazionale*

L'ordinamento italiano in materia si è sviluppato in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee. La cornice legislativa antiriciclaggio è rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito le direttive europee in materia (2005/60/CE, (UE) 2015/849, (UE) 2018/843) e, per i profili di contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Questi testi normativi sono stati modificati, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante alcuni interventi correttivi e disposizioni di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (2018/843). Ulteriori modifiche al regime dell'utilizzo del contante sono state apportate dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157<sup>7</sup>.

In conformità della disciplina comunitaria, il d.lgs. 231/2007 ha adottato una nozione di riciclaggio che comprende anche le attività di autoriciclaggio, vale a dire l'impiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti da parte di coloro che hanno commesso

---

<sup>6</sup> Parlamento europeo, <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240419IPR20586/adottate-le-nuove-regole-dell-ue-per-combattere-il-riciclaggio-di-denaro>

<sup>7</sup> Urbani A. e altri, (2020), *L'attività delle banche*, CEDAM, Vicenza

o concorso a commettere il reato presupposto (art. 2). Nel sistema di repressione penale, invece, l'autoriciclaggio è stato considerato per lungo tempo come un post-factum non punibile. Solo la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (art. 3, comma 3) ha introdotto uno specifico reato nell'ordinamento penale italiano (articolo 648 ter.1 del codice penale)<sup>8</sup>.

Con il Decreto legislativo del 4 ottobre 2019 n. 125 si sono volute apportare precise e rilevanti modifiche aggiornando le norme varate con il Decreto legislativo n. 231 del 2007, su cui si basa il nostro sistema antiriciclaggio. Di seguito le più importanti:

- estensione dei soggetti sottoposti ad obblighi antiriciclaggio e divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
- ulteriori norme su adeguata verifica rafforzata per intermediari bancari o finanziari;
- maggiore accesso ad informazioni specifiche sulla titolarità effettiva;
- ampliamento definizione Persona Politicamente Esposta (PEP);
- ulteriori poteri a Guardia di Finanza;
- nuova sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni;
- ottimizzazione del ruolo degli Organi di autoregolamentazione;
- antiriciclaggio e protezione dei dati.

L'ordinamento nazionale si è dotato di una procedura strutturata per valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione e contrasto di tali fenomeni e, quindi, i settori maggiormente esposti a tali rischi. La valutazione è condotta nell'ambito del Comitato di sicurezza finanziaria, su base triennale, con il contributo della UIF e delle altre autorità competenti, tenendo conto della relazione periodica elaborata dalla Commissione europea sui rischi che gravano sul mercato interno e connessi ad attività transfrontaliere<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Urbani A. e altri, (2020), *L'attività delle banche*, CEDAM, Vicenza

<sup>9</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

L'intensità dei presidi adottati dagli operatori è commisurata ai rischi individuati nell'analisi nazionale e rilevata in concreto nell'esercizio della propria attività. In tale quadro, gli operatori adempiono a specifici obblighi: l'adeguata verifica della clientela, attuata attraverso un complesso di misure (identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto, controllo costante del rapporto con il cliente); la conservazione dei documenti e delle informazioni acquisite volta a consentire la ricostruibilità dei flussi finanziari; l'individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette all'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia<sup>10</sup>.

I *soggetti obbligati* sottoposti alla normativa antiriciclaggio sono:

- intermediari bancari, finanziari e assicurativi;
- altri operatori finanziari tra cui società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria;
- professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, revisori contabili e società di revisione, consulenti del lavoro, notai, avvocati;
- altri operatori non finanziari come prestatori di servizi relativi a società e trust, soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche o che conservano o che commerciano opere d'arte, operatori professionali in oro, case d'asta e altri.

Il nuovo sistema contiene alcune disposizioni riferite alla generalità dei soggetti obbligati e altre, improntate a maggiore severità, che riguardano i soggetti vigilati. In coerenza con la disciplina bancaria e finanziaria è prevista, oltre alla responsabilità della persona giuridica, in casi specifici anche quella degli esponenti aziendali, nonché la possibilità di applicare nei confronti dei medesimi la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico. La responsabilità per le omesse segnalazioni di operazioni sospette nel caso di intermediari bancari e finanziari e società fiduciarie può essere attribuita anche al relativo personale<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>11</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

L'*adeguata verifica* della clientela è il primo e fondamentale obbligo a cui i soggetti sopraelencati sono sottoposti da normativa e si delinea nelle seguenti fasi:

1. identificazione del cliente
2. identificazione del titolare effettivo
3. raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
4. controllo costante

Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 231/2007, l'adeguata verifica della clientela dev'essere svolta nei seguenti casi:

- all'instaurazione di un rapporto continuativo (rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività d'istituto effettuata dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione);
- al conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale (prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente a seguito del conferimento di un incarico, che abbia una certa durata);
- in presenza di una prestazione occasionale (operazione disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro);
- nel caso in cui esista il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- nel caso in cui esistano dubbi circa la veridicità o l'adeguatezza dei dati precedentemente acquisiti per l'identificazione del cliente<sup>12</sup>.

Le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela non si applicano in caso di:

- redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA, dichiarazione Irap, dichiarazione di successione, ecc.)
- adempimenti in materia di amministrazione del personale<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>13</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 231/2007, in caso di impossibilità oggettiva di svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, il soggetto obbligato non potrà procedere all'instaurazione del rapporto, ovvero all'esecuzione della prestazione professionale/operazione e, inoltre, dovrà valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF<sup>14</sup>.

In linea con gli standard internazionali e con le disposizioni comunitarie, nell'ordinamento italiano sono state introdotte disposizioni tese a rafforzare la trasparenza della *titolarità effettiva* di persone giuridiche e trust, attraverso la creazione di un sistema centralizzato di registrazione dei titolari effettivi in apposite sezioni del Registro delle imprese<sup>15</sup>.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. n. 231/2007, per “titolare effettivo” s'intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. La metodologia per individuare la titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche è contenuta nell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231/2007. Essa prevede che il soggetto obbligato identifichi le persone fisiche alle quali è attribuibile, in ultima istanza, la proprietà diretta od indiretta della persona non fisica (ente, società, ecc.), oppure il relativo controllo. A tal fine l'anzidetto articolo 20 prevede che come proprietà diretta, debba intendersi la titolarità di una partecipazione, detenuta da una persona fisica, superiore al 25% del capitale del cliente; come proprietà indiretta, debba intendersi la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società o per interposta persona<sup>16</sup>.

Quando dall'esame dell'assetto proprietario non è possibile individuare il titolare effettivo, subentra il concetto del controllo; in questo caso, il titolare effettivo coincide con la persona fisica a cui è attribuibile il controllo dell'ente sulla base del controllo della maggioranza dei voti

---

<sup>14</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>15</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>16</sup> Open Dot Com, <https://www.opendotcom.it/antiriciclaggio/guida.aspx>

esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante (patti parasociali, ecc.)<sup>17</sup>.

Qualora in una società non si riuscisse ad individuare correttamente il titolare effettivo attraverso criteri ordinari, si procederà utilizzando il criterio residuale, considerando quindi come titolare effettivo la persona fisica detentrica dei poteri di direzione, amministrazione o rappresentanza legale. I soggetti obbligati devono conservare la documentazione delle verifiche effettuate per l'identificazione corretta del titolare effettivo, compresi i motivi che non gli hanno permesso di raggiungere il proprio scopo attraverso l'utilizzo dei criteri ordinari, forzando quindi l'utilizzo del criterio residuale.

I soggetti obbligati sono tenuti a *segnalare* allorché ci sia il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che i fondi provengano da attività criminosa.

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Ancorché rivestano un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi. Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati<sup>18</sup>.

Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e), consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività

---

<sup>17</sup> Open Dot Com, <https://www.opendotcom.it/antiriciclaggio/guida.aspx>

<sup>18</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati. È compito della UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalia rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati<sup>19</sup>.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità o dalla natura delle operazioni, dal collegamento o frazionamento delle stesse e da qualunque altra circostanza conosciuta considerando la capacità economica e l'attività svolta dal soggetto sulla base delle informazioni in possesso. Vengono quindi passati al vaglio sia gli elementi oggettivi che quelli soggettivi, in modo da avere chiara la complessiva situazione del cliente.

In presenza di tali elementi di sospetto, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazioni sospette. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata, tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini<sup>20</sup>.

Dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione i soggetti obbligati devono segnalare immediatamente e senza indugio all'UIF l'operazione sospetta riportando dati e ogni altra informazione utile, allegando anche la ragione del sospetto e garantendo la più completa riservatezza.

Da gennaio 2024 sono stati introdotti alcuni nuovi indicatori di anomalia da tenere in considerazione nelle attività di monitoraggio delle transazioni finanziarie. I principali monitoraggi includono:

---

<sup>19</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>20</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

- transazioni non riconducibili al profilo del cliente (transazioni che non corrispondono al normale comportamento finanziario del cliente, in termini di frequenza, importo o tipologia);
- transazioni con paesi a rischio elevato (transazioni finanziarie con paesi identificati come ad alto rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo);
- movimenti di fondi non giustificati (movimenti finanziari non adeguatamente giustificati o documentati, che potrebbero indicare attività sospette);
- variazioni anomale del saldo o dei volumi di transazione (variazioni significative nei saldi o nei volumi di transazione rispetto ai periodi precedenti, che potrebbero indicare attività non regolari);
- coinvolgimento di beneficiari finali non documentati (transazioni coinvolgenti beneficiari finali non adeguatamente identificati o documentati);
- attività coinvolgenti criptovalute (transazioni che coinvolgono criptovalute, data la crescente complessità e opacità di queste operazioni)<sup>21</sup>.

Con il d.lgs. n. 90/2017 si prescrivono degli *obblighi di comunicazione* destinati ai soggetti obbligati. Essi infatti dovranno dare mensilmente, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, comunicazione all'UIF riguardo trasferimenti di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro anche se operati tramite più movimentazioni dal valore pari o superiore a 1.000 euro.

Vengono anche posti dei *limiti alla circolazione del denaro contante* per i pagamenti vietando il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (il trasferimento, quindi, può e dev'essere effettuato attraverso le banche,

---

<sup>21</sup> Open Dot Com, <https://www.opendotcom.it/antiriciclaggio/guida.aspx>

le Poste Italiane, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento). *Art. 49 del D.lgs. 231/2007*. Il suddetto limite si applica sia in caso di trasferimenti di denaro per acquisto di beni o servizi che per prestiti tra parenti. Vengono vietati anche frazionamenti per il pagamento in contanti posti in essere in modo da eludere la norma impiegando quote al di sotto della soglia ma chiaramente facenti capo ad un'unica operazione.

In aggiunta alla prevenzione il legislatore ha naturalmente definito anche un *regime sanzionatorio*, in questo caso “dualista”, che, a seconda della natura dell'illecito commesso, può quindi comportare conseguenze di natura penale (comminabile solo alla persona fisica) o amministrativa (sia alle persone giuridiche che a quelle fisiche).

Per assicurarsi che i soggetti obbligati operino con la massima diligenza, il Ministero dell'economia e finanze e le Autorità di vigilanza di settore, in caso di omesse segnalazioni di operazioni sospette, a seconda che la violazione sia contestata a una persona fisica o giuridica, possono commutare sanzioni. In casi particolarmente gravi, sistematici o ripetuti, la sanzione può essere ancora più pesante.

Il sistema sanzionatorio è stato integralmente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e ulteriormente corretto dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in coerenza con le previsioni comunitarie che stabiliscono l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche, delle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione e degli organi di direzione, amministrazione e controllo che, con condotte negligenti o omissive, abbiano agevolato o reso possibile la violazione. Le sanzioni penali sono ora previste limitatamente ai casi di gravi condotte perpetrate attraverso frode o falsificazione e ai casi di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette. Sono stabilite sanzioni amministrative sia per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime sia per quelle prive di tali requisiti. Per le prime sono sanciti importi più consistenti, compresi fra un minimo e un massimo edittale; per le seconde sono indicate somme contenute, in misura fissa.

La gravità delle violazioni è determinata sulla base di criteri specificamente indicati. Previsioni particolari riguardano le violazioni degli obblighi segnaletici da cui siano derivati vantaggi economici al soggetto responsabile<sup>22</sup>.

Nell'impossibilità di individuare in modo oggettivo un illecito di per sé stesso penale o amministrativo, si ritiene, in base a quanto indicato in dottrina, che ciò che distingue le due tipologie di reato sia rinvenibile nella natura della sanzione comminata. Pertanto, quando viene inflitta una sanzione penale ricorrerà un illecito penale, mentre nel caso in venga comminata una sanzione amministrativa, ci troveremo di fronte ad un illecito amministrativo<sup>23</sup>.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- per importi fino a 250.000 euro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro;
- per importi superiori a 250.000 euro, si applica la sanzione da 5.000 e 250.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro (5.000 euro per utilizzi superiori a 250.000 euro)<sup>24</sup>.

## 1.2 Il Superbonus 110%

Come già introdotto, il Superbonus 110% è un incentivo statale messo a punto per dare una concreta spinta, sia in ambito occupazionale che fiscale, al motore economico del Paese, fortemente provato dalla pandemia di Covid-19, oltre che per migliorare e preservare l'ambiente, visto che negli ultimi anni è sempre più forte la voce di chi fa notare che tutto quello che ci circonda è in serio pericolo.

Viene offerta quindi l'opportunità alle famiglie di usufruire di questo vantaggio a costo zero, vengono cioè rimborsate tutte le spese, per

---

<sup>22</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>23</sup> Open Dot Com, <https://www.opendotcom.it/antiriciclaggio/guida.aspx>

<sup>24</sup> IPSOA, <https://www.ipsoa.it/guide/limiti-uso-contante-regole-adempimenti-antiriciclaggio>

migliorare dal punto di vista ambientale e strutturale il proprio patrimonio edilizio esistente, ed in particolare la propria abitazione. Il 10% in più si riferisce al rimborso ottenuto per coprire gli interessi sull'eventuale prestito concesso dalla banca per saldare inizialmente le spese dei lavori. Si parla quindi di un credito verso lo Stato con cui si possono compensare i debiti o ridurre le imposte dovute avendo diritto ad ottenere un credito d'imposta usufruibile tramite detrazione dopo aver compilato la dichiarazione dei redditi e calcolato il carico fiscale da sostenere o altri benefici alternativi.

Le spese detraibili sono quelle sostenute per interventi effettuati su parti comuni degli stabili, sulle singole unità immobiliari, su quelle funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi diretti dall'esterno, poste all'interno di edifici plurifamiliari.

Questa agevolazione è il frutto di un lavoro di collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Trasporti e Parlamento.

Il decreto Rilancio n. 34 del 2020, con oggetto il Superbonus, ha portato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché dell'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli stessi.

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire della suddetta detrazione del 110% delle spese e si affiancano a quelle già vigenti da anni, che disciplinano, in base al decreto legge n. 63 del 2013, le detrazioni dal 50 all'85% delle spese spettanti per gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio (previsti all'articolo 16-*bis* del Tuir), inclusi quelli antisismici (disciplinati dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “sismabonus”);
- riqualificazione energetica degli edifici (previsti all'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “ecobonus”). Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell'involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o si consegue la classe

media dell'involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico<sup>25</sup>.

Il Superbonus è quindi utilizzabile quando viene garantito, all'interno del proprio patrimonio edilizio esistente, il passaggio di due classi energetiche laddove possibile, o al massimo livello raggiungibile; la rivoluzione verde e la transizione ecologica o in caso di interventi antisismici sulla propria abitazione.

La detrazione concessa al 110% delle spese è fruibile in 5 equivalenti rate annuali, per la spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021, e in 4 per le spese effettuate nell'anno 2022. Le detrazioni al massimo livello sono riconosciute per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per i cosiddetti interventi definiti trainanti cioè quelli particolarmente importanti strutturalmente e rilevanti dal punto di vista economico e a quelli accessori, più piccoli, definiti trainati, qualora venissero svolti congiuntamente a quelli principali e quindi più impegnativi e che così hanno la possibilità di essere detratti in 5 anni invece che in 10 come avveniva precedentemente. Le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono però essere ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione di quelli trainanti. Vediamoli ora più nel dettaglio.

Interventi trainanti:

- isolamento termico delle superfici (quelle opache, verticali, orizzontali o inclinate) dell'involucro edilizio in misura superiore al 25% della superficie totale dello stabile. Il tutto deve essere obbligatoriamente realizzato attraverso l'utilizzo di materiali conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) riportati nel decreto ministeriale dell'11 ottobre 2017 che riguardano materiali realizzati attraverso un ciclo produttivo ecocompatibile (*Ecobonus*);

---

<sup>25</sup> Agenzia delle Entrate, <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/introduzione-superbonus?inheritRedirect=true>

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a combustione o a legna, apparecchi ibridi, sistemi di microgenerazione e collettori solari (*Ecobonus*);
- interventi antisismici (*Sismabonus*): se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento dall'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR è elevata al 90 per cento<sup>26</sup>. Sono comunque escluse le abitazioni a rischio sismico 4 (basso rischio).

Questi interventi sono realizzabili per edifici plurifamiliari (le cosiddette villette), bifamiliari e unifamiliari, ciascuna disciplinata da una relativa normativa.

Massimali di spesa di edifici plurifamiliari per interventi trainanti:

- condomini da 2 a 8 unità immobiliari: ad unità immobiliare, 40.000 euro per i lavori di isolamento termico e 20.000 euro per la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati;
- condomini > di 8 unità immobiliari: ad unità immobiliare, 30.000 euro per i lavori di isolamento termico e 15.000 euro per la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati.

Il legislatore ha limitato l'importo massimo detraibile, sui singoli immobili cosiddetti funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, a 50.000 euro per i lavori di isolamento termico e a 30.000 euro per quelli di sostituzione impianti di riscaldamento.

Per quanto riguarda il *Sismabonus*, il massimale previsto è limitato a 96.000 euro e può essere applicato anche all'acquisto di abitazioni antisismiche (*Sismabonus acquisti*) ottenute dalla demolizione e conseguente ricostruzione con tecniche antisismiche da imprese di costruzioni che le mettono in vendita entro i 18 mesi successivi alla data di fine lavori. L'agevolazione è riconosciuta anche per la

---

<sup>26</sup> Agenzia delle Entrate, <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77>

realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo. I massimali di spesa sono incrementati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici; in questo caso però il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.

Inizialmente non c'erano limiti per quanto riguarda la tipologia di struttura, purché fosse prima casa.

Tra gli interventi trainati ci sono:

1. quelli che permettono il salto di due classi energetiche, con limite di spesa quantificato dal rapporto tra la massima detrazione e 110%;
2. quelli per l'allestimento di impianti di accumulo e fotovoltaici, con massimale a 48.000 euro o 2.400 euro/kW ad impianto;
3. quelli per la rimozione delle barriere architettoniche, mediante l'installazione di attrezzature e impianti che favoriscano la circolazione di persone con difficoltà motorie;
4. quelli riguardanti l'allestimento di macchinari per la ricarica di veicoli elettrici, con massimali di spesa in rapporto alla tipologia di immobile e al numero degli apparecchi.

Altri interventi con spese detraibili al 110%:

- ✓ compensi professionali, per visti o asseverazioni;
- ✓ spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse;
- ✓ tributi locali e diritti;
- ✓ IVA indetraibile;
- ✓ Opere edili connesse;
- ✓ Smaltimento vecchi impianti;
- ✓ altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, anche se parzialmente dovuta sulle spese rilevanti ai fini delle agevolazioni previste, viene tenuta conto nel calcolo dell'importo complessivo ammesso al beneficio,

indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Sempre considerando il decreto del 2020 e i chiarimenti appena successivi, per richiedere l'utilizzo del Superbonus per lavori e quindi accedere alla detrazione bisogna rispettare requisiti specifici e condizioni precise:

1. Conformità urbanistica (quindi non abusivismo);
2. Congruità delle spese;
3. Per quanto riguarda i primi due interventi trainanti, per accedere al Superbonus, vanno rispettati i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020. Va anche garantito il passaggio di almeno due classi energetiche, esso deve essere accertato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, che viene rilasciato da un tecnico abilitato sotto forma della dichiarazione asseverata.
4. Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 dai responsabili dei Centri di assistenza fiscale (CAF) o da professionisti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) che conferma la correttezza formale e la presenza di tutta la documentazione da sottoporre all'Agenzia delle Entrate. Tutte queste spese connesse sono comunque detraibili.

Sempre stando a quanto definito inizialmente, il Superbonus si applica agli interventi effettuati:

- a) dai condomini, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Per gli interventi sulle parti

comuni degli edifici per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;

- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e, per gli interventi per i quali a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- e) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000;
- f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi<sup>27</sup>.

Di seguito alcune successive precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, sull'utilizzo del Superbonus, contenute nelle circolari:

---

<sup>27</sup> Agenzia delle Entrate, [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida\\_Superbonus110\\_.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69?version=1.9](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110_.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69?version=1.9)

1. Il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale. Si tratta di una comunione forzata, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà<sup>28</sup>.
2. La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni, dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività, dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa<sup>29</sup>.
3. Anche familiari, conviventi, nonché futuri proprietari del possessore o del detentore dell’immobile possono accedere al Superbonus e beneficiare della detrazione al 110%. L’agevolazione è fruibile per interventi su qualsiasi tipo di immobile destinato ad abitazione. Condizioni necessarie sono il fatto che siano loro a sostenere le spese per gli interventi, che siano conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. Il familiare viene in ogni caso escluso dall’incentivo su immobili locati o concessi in comodato.

Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato

---

<sup>28</sup> Agenzia delle Entrate,  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77>

<sup>29</sup> Agenzia delle Entrate,  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77>

stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato<sup>30</sup>.

In alternativa alla detrazione, si può optare per una *cessione del credito* alla banca che ti ha concesso il prestito o alla ditta che ha svolto i lavori, ottenendo subito liquidità. In caso di cessione del credito ad una banca, essa potrà utilizzare l'agevolazione fiscale in compensazione nei 5 anni successivi. Nel secondo caso invece mi verrebbe decurtato 10% o più dalla detrazione, che sarebbe servito per coprire gli interessi sull'eventuale prestito, ma avrei il vantaggio di non dover anticipare le spese dei lavori, beneficerei quindi di uno *sconto in fattura*, anticipato dal fornitore. Questo sconto in fattura, che può essere anche parziale, per il fornitore si tramuterà poi in un credito d'imposta con facoltà di cessione ad un istituto bancario o ad un altro intermediario finanziario, i quali si tuteleranno comunque richiedendo una garanzia e riservandosi un'azione di retrocessione del credito in caso di irregolarità o falsificazioni. Potrei anche cedere la detrazione a soggetti terzi monetizzando direttamente.

Qualora si decidesse di esercitare le opzioni dello sconto o della cessione del credito, il provvedimento dell'8 agosto 2020 regola le modalità sia per cessionari che per fornitori di fruire della conseguente detrazione. Ci si può servire del credito d'imposta esclusivamente in compensazione delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla validata ricezione della comunicazione e in ogni caso non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo<sup>31</sup>.

L'opzione, inoltre, può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate

---

<sup>30</sup> Agenzia delle Entrate, [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624567/057\\_Com.+st.+Circolare+e+Provvedimento+Superbonus+110%25+08\\_08.2020.pdf/f203df2b-2eb4-153f-3969-51e085cbfb8b?version=1.0](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624567/057_Com.+st.+Circolare+e+Provvedimento+Superbonus+110%25+08_08.2020.pdf/f203df2b-2eb4-153f-3969-51e085cbfb8b?version=1.0)

<sup>31</sup> TODAY, <https://www.today.it/economia/superbonus-cessione-credito-10-anni.html>

residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell'anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione<sup>32</sup>.

Si opta per la cessione del credito soprattutto quando il soggetto non ha abbastanza liquidità o non è fiscalmente capiente, cioè non ha un carico fiscale sufficientemente grande che gli permetta di beneficiare del credito d'imposta, come ad esempio gli esercenti attività d'impresa in regime forfettario.

In caso si volesse propendere per una di queste due possibilità, sconto in fattura o cessione del credito, si dovrà comunicare la scelta, previo accordo con il fornitore o il cessionario, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Da segnalare che la cessione, almeno nei primi anni seguenti il decreto Rilancio, poteva essere predisposta in favore di qualunque persona fisica o giuridica, con possibilità, per ogni cessionario, di cederla a sua volta in maniera illimitata, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Fin da subito veniva comunque ripartita la responsabilità tra cedente e cessionario per eventuali dispute riguardo l'esistenza o l'utilizzo del credito medesimo. Il credito è sicuro, chi lo acquista infatti risponde, di fronte all'Agenzia delle Entrate, solo qualora lo utilizzi in misura superiore a quella ricevuta o in modo irregolare. Dell'esistenza del credito originale risponde, con gravi sanzioni, solo il primo beneficiario.

La facoltà di cessione del credito si applica sia ai lavori commissionati usufruendo del Superbonus sia a quelli di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata di edifici, e a quelli per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al

---

<sup>32</sup> Agenzia delle Entrate, [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624567/057\\_Com.+st.+Circolare+e+Provvedimento+Superbonus+110%25+08.08.2020.pdf/f203df2b-2eb4-153f-3969-51e085cbfb8b?version=1.0](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624567/057_Com.+st.+Circolare+e+Provvedimento+Superbonus+110%25+08.08.2020.pdf/f203df2b-2eb4-153f-3969-51e085cbfb8b?version=1.0)

Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento medesimo. Le modalità di esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) sono definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 Agosto 2020<sup>33</sup>.

I crediti d'imposta non ceduti nuovamente devono essere impiegati in compensazione nel modello F24. Si usufruisce del credito d'imposta con la medesima ripartizione in quote costanti annuali con la quale si sarebbe beneficiato della detrazione. In caso non si fruisse di una quota di credito nell'anno, non si potrà beneficiarne negli anni successivi o richiederne un rimborso.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi<sup>34</sup>.

Il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato. Restano, infine, esclusi dalle agevolazioni in esame (fruizione diretta del Superbonus o, in alternativa esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione), gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività

---

<sup>33</sup> Agenzia delle Entrate,

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624567/057\\_Com.+st.+Circolare+e+Provvedimento+Superbonus+110%25+08.08.2020.pdf/f203df2b-2eb4-153f-3969-51e085cbfb8b?version=1.0](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624567/057_Com.+st.+Circolare+e+Provvedimento+Superbonus+110%25+08.08.2020.pdf/f203df2b-2eb4-153f-3969-51e085cbfb8b?version=1.0)

<sup>34</sup> Agenzia delle Entrate,

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624567/057\\_Com.+st.+Circolare+e+Provvedimento+Superbonus+110%25+08.08.2020.pdf/f203df2b-2eb4-153f-3969-51e085cbfb8b?version=1.0](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624567/057_Com.+st.+Circolare+e+Provvedimento+Superbonus+110%25+08.08.2020.pdf/f203df2b-2eb4-153f-3969-51e085cbfb8b?version=1.0)

produttive. In linea generale, inoltre, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. No tax area). È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva<sup>35</sup>.

### *1.2.1 Il Bonus Facciate*

Il Bonus Facciate invece, entrato in vigore sei mesi prima del Superbonus, ha due finalità principali:

1. incentivare gli interventi di abbellimento delle città del nostro Paese;
2. efficientare dal punto di vista energetico gli edifici.

A differenza del Superbonus prevedeva, senza alcun massimale di spesa, la detrazione fiscale del 90% da IRPEF o IRES, a seconda che il soggetto sia una persona fisica o un'impresa, computata sulla totalità della spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico, inizialmente solo per gli anni 2020 e 2021.

L'Articolo 1, commi 219-223 della legge n 160 del 2019 disciplina il suo ambito di applicazione che è più limitato e complesso di quello del Superbonus.

Pensato per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna dei fabbricati esistenti, chiunque, che sia persona fisica, società, impresa individuale, ente pubblico o privato e associazioni di professionisti, può usufruire di questa occasione per qualsiasi categoria

---

<sup>35</sup> Agenzia delle Entrate,  
[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624567/057\\_Com.+st.+Circolare+e+Provvedimento+Superbonus+110%25+08.08.2020.pdf/f203df2b-2eb4-153f-3969-51e085cbfb8b?version=1.0](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624567/057_Com.+st.+Circolare+e+Provvedimento+Superbonus+110%25+08.08.2020.pdf/f203df2b-2eb4-153f-3969-51e085cbfb8b?version=1.0)

catastale. Ce se ne può servire anche per gli appartamenti di condominio, per lavori sulle parti in comune o appartenenti ad un unico proprietario.

I soggetti beneficiari devono possedere o detenere lo stabile oggetto di intervento, comprovando con un documento, al momento dell'inizio dei lavori o del sostenimento delle spese.

Non è però applicabile ovunque in Italia, infatti lo si può utilizzare solo per stabili situati nelle zone A o B o in quelle assimilabili secondo la normativa e ai regolamenti edilizi comunali, e solo per facciate ben visibili da strada e suolo pubblico. Come si può ben intuire, ciò si presta a numerosi interpelli. In merito, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i seguenti chiarimenti:

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:

- a) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad  $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$ »<sup>36</sup>.

Interventi possibili con il Bonus Facciate:

- ✓ consolidamento e ripristino delle strutture opache verticali della facciata;
- ✓ lavori su balconi, parapetti, ornamenti, fregi, impianti, grondaie, pluviali;
- ✓ su strutture influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda

---

<sup>36</sup>Agenzia delle Entrate,

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f>

complessiva dell'edificio, nel rispetto dei requisiti minimi predisposti dal Decreto ministeriale del 6 agosto 2020 e i limiti nei valori di trasmittanza termica previsti dal Decreto ministeriale dell'11 marzo 2008 e quelli previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”);

- ✓ Altre spese connesse come quelle per l'acquisto di nuovi materiali e lo smaltimento di quelli rimossi, quelle di progettazione e svolte da professionisti, quelle per l'installazione di ponteggi, IVA non detratta e imposta di bollo.

Si precisa, tuttavia, che gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro, agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa<sup>37</sup>.

Qualora si attuino interventi sull'involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito dell'isolamento termico dell'involucro dell'intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al “bonus facciate”, sia interventi di isolamento della restante parte dell'involucro (facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, superfici orizzontali e verticali confinanti con vani freddi e terreno), esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi al cd. “ecobonus” - il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Il “bonus facciate”, inoltre,

---

<sup>37</sup> Agenzia delle Entrate,  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f>

non è cumulabile con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR, ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004<sup>38</sup>.

Da evidenziare che negli interventi agevolati sono inclusi anche quelli di semplice pulitura o tinteggiatura esterna.

Un'altra differenza rispetto al Superbonus sta nel fatto che la detrazione viene ripartita in 10 anni in altrettante quote equivalenti, dall'anno di sostenimento delle spese e fino a concorrenza dell'imposta lorda.

In caso di incapienza fiscale in un certo anno o periodo, la detrazione viene persa, non può quindi essere richiesta a rimborso né utilizzata nei periodi d'imposta successivi.

Le soluzioni sono le stesse del Superbonus:

1. Sconto in fattura;
2. Cessione del credito d'imposta.

Nella pagina seguente un confronto tra il Superbonus 110% e il Bonus Facciate.

---

<sup>38</sup> Agenzia delle Entrate,  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f>

Tabella 1. Confronto Superbonus con Bonus Facciate

Confronto	Superbonus (Ecobonus e Sismabonus)	Bonus Facciate
<b>finalità</b>	sostegno al lavoro, all'economia, all'ambiente, alle famiglie	abbellimento delle città ed efficientamento energetico
<b>livello detrazione</b>	110%	90%
<b>ripartizione detrazione</b>	5 anni	10 anni
<b>massimali</b>	variabili	No
<b>interventi</b>	trainanti e trainati	su facciata
<b>immobili</b>	abitazione	ogni categoria catastale
<b>ubicazione edificio</b>	qualsiasi	zone A, B e assimilabili
<b>beneficiari</b>	condomini, persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni	persona fisica, società, ente pubblico o privato e associazioni di professionisti
<b>sconto in fattura</b>	Sì	Sì
<b>cessione credito</b>	Sì	Sì
<b>requisiti</b>	requisiti minimi, conformità urbanistica, congruità delle spese	requisiti minimi e limiti nei valori di trasmittanza termica

Fonte: rielaborazione personale

## 1.3 Le Autorità di vigilanza

In questo scenario operano diverse autorità pubbliche che hanno il compito di vigilare per prevenire, impedire e punire anche sistemi e meccanismi fraudolenti e ogni altro tipo di utilizzo indebito dei crediti d'imposta conseguiti, dalla creazione al riutilizzo, legato alle agevolazioni fiscali. Queste pubbliche autorità, alcune delle quali militari, si muovono esercitando poteri che derivano direttamente dalla legge che, per una giusta finalità comune, richiede la massima trasparenza.

### *1.3.1 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) svolge le funzioni pubbliche di indirizzo e di regia riguardo la politica economica e finanziaria, di bilancio e pianificazione degli investimenti dello Stato. Si occupa anche di gestire il debito pubblico e le partecipazioni azionarie statali. Al Ministero sono poi demandati incarichi di vigilanza su enti, attività e funzioni relative ai rapporti con le altre autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge nazionale, comunitaria ed internazionale.

Per meglio svolgere ogni funzione a cui è preposto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si articola in più Dipartimenti: del Tesoro, dell'Economia, della Ragioneria generale dello Stato (presente anche a livello territoriale), delle Finanze, della Giustizia Tributaria (anche a livello territoriale in Uffici di Segreteria delle Corti di Giustizia di Primo e Secondo Grado, dell'Amministrazione generale-personale-servizi. collaborazione con le Agenzie fiscali

Grazie ad adeguate Convenzioni che ne regolano lo spazio di manovra, il MEF collabora, sfruttandone le particolari competenze in ambito tributario, con le seguenti Agenzie fiscali:

- 1) Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- 2) Agenzia delle Entrate e del Territorio;
- 3) Agenzia del Demanio;
- 4) Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli.

Per quanto riguarda la programmazione economico-finanziaria dello Stato, il MEF ha il compito di elaborarne delle tracce di programmazione in documenti coordinati, formulare delle previsioni macroeconomiche, vagliare e monitorare gli effetti delle decisioni di politica economica e delle riforme strutturali e coordinare i rapporti con le istituzioni comunitarie e con le organizzazioni internazionali.

In materia di politica economica-finanziaria pubblica il MEF ha il compito di gestire il debito pubblico, la liquidità e le partecipazioni azionarie dello Stato, incluso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà statali. Deve poi anche impostare una regolamentazione e delle politiche di vigilanza per quanto riguarda la stabilità finanziaria e la gestione delle crisi nel settore bancario/finanziario. Al fine di preservare la stabilità del sistema può operare interventi finanziari nei diversi settori dell'economia e delle garanzie pubbliche ed ha in affidamento la valorizzazione dell'attivo e del patrimonio statali.

In relazione alla gestione del bilancio dello Stato il Ministero si occupa di delineare sia quello di previsione che quello di consuntivo, di gestirne i trasferimenti finanziari, l'osservanza degli adempimenti di tesoreria e di verificarne i relativi andamenti e flussi di cassa. È responsabile inoltre di quantificare gli oneri derivanti dal susseguirsi dei provvedimenti e delle novità normative monitorando e coordinandola spesa e la finanza pubbliche. Di pari passo con le funzioni ispettive ha competenza in materia di controlli previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli di regolarità amministrativa e contabile. In supporto il legislatore ha istituito gli Uffici Centrali del Bilancio con il compito di operare controlli, a tappeto o a campione, sulla regolarità amministrativa e contabile.

In materia economico-fiscale il Ministero si occupa di analizzarne e valutarne le politiche coordinando, indirizzando, vigilando e controllando le agenzie fiscali e gli altri enti o organi che svolgono funzioni in materia tributaria ed entrate erariali spettanti allo Stato.

Per evitare equivoci, incomprensioni ed eventuali cause al MEF è affidato monitoraggio e il controllo del sistema informativo della

fiscale, oltre che l'organizzazione dei servizi riguardanti l'amministrazione della giustizia tributaria.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al fine di dare attuazione a tali politiche, il Ministero dell'economia e finanze promuove la collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali e le forze di polizia, nonché tra soggetti pubblici e settore privato. Il Ministero cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali, segue la materia delle limitazioni all'utilizzo del contante, esercita i poteri sanzionatori, acquisendo elementi utili presso i soggetti obbligati, anche attraverso proprie ispezioni. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito con d.l. 369/2001 (convertito nella legge 431/2001) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 109 del 2007, elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo; esercita poteri specifici in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale<sup>39</sup>.

### *1.3.2 L'Agenzia delle Entrate*

All'Agenzia delle entrate sono demandati compiti riguardanti accertamenti e controlli fiscali e gestione dei tributi nel nostro Paese. A quest'agenzia fiscale della pubblica amministrazione, che dipende, grazie ad una convenzione triennale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne detta l'indirizzo politico, viene conferita autonomia per quanto riguarda l'aspetto regolamentare, organizzativo, amministrativo, finanziario, contabile e patrimoniale. È costituita quindi da un Direttore, dal Comitato di gestione e dal Collegio dei Revisori dei Conti. Viene istituita con Decreto legislativo nel 1999 e opera dal 1° gennaio 2001 al fine di assicurare gli adempimenti degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, che così possono affidarsi ad

---

<sup>39</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

un unico istituto per quanto riguarda la loro posizione fiscale nella sua interezza, attraverso servizi di assistenza e controlli.

L'Agenzia ha competenza riguardo:

- servizi concernenti l'amministrazione, la riscossione, il contenzioso tributario dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, di entrate sia erariali che locali, extratributarie;
- l'accertamento, il controllo di errori o di evasioni fiscali con il supporto della Guardia di finanza per controlli e/o ispezioni;
- la gestione del contenzioso tributario dinanzi alle Commissioni tributarie;
- informazione e assistenza ai contribuenti.

Si occupa anche di catasto, servizi geotopografici e registri immobiliari per semplificare le relazioni con i cittadini e l'integrazione fra i sistemi informativi in ambito fiscale e immobiliare.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici, l'Agenzia delle Entrate è strutturata in: Divisioni, Direzioni centrali/regionali, Settori/Direzioni provinciali, Uffici dirigenziali/direttivi, Sezioni e Reparti. Territorialmente è suddivisa in Uffici centrali (con 17 Direzioni), Direzioni regionali e provinciali, a cui sono affiancati Centri operativi e Centri di assistenza multicanale che hanno competenza su più province.

### *1.3.3 La Guardia di Finanza*

Dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e guidata da un Comandante Generale, la Guardia di Finanza è una delle forze di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economico-finanziaria.

Costituita nel 1774 come "Legione Truppe Leggere" grazie al Re di Sardegna Vittorio Amedeo III e subite varie modifiche nel corso degli anni, è rappresentata da: uno stemma, un grifone, una bandiera di guerra, una colonnella, una marcia, il santo patrono Matteo.

Organizzata in maniera divisionale in comandi, reparti, gradi interni e disponendo di autoveicoli, servizio aereo, in mare e cinofilo, è demandata ai seguenti ambiti di intervento:

- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Evasione ed elusione fiscale
- Antiterrorismo
- Traffico di stupefacenti
- Contrasto alla criminalità organizzata, economica e finanziaria
- Vigilanza sulla spesa pubblica
- Usura
- Lavoro nero e caporalato
- Frodi
- Falsificazione di valuta
- Gioco d'azzardo
- Contraffazione e contrabbando
- Controllo doganale
- Tutela del risparmio
- Reati contro la pubblica amministrazione
- Sicurezza interna ed esterna
- Tutela ambientale
- Soccorso alpino
- Immigrazione clandestina e tratta di esseri umani
- Marcatura CE

Il Corpo della Guardia di Finanza però non agisce sconnesso dagli altri organismi nazionali. Infatti, per assicurare il corretto, preciso ed efficiente servizio di polizia cui è preposta, oltre che con la Procura della Repubblica e a tutela del mercato dei beni e delle uscite, collabora con il Garante per la tutela dei dati personali, la Corte dei Conti, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ricevendo segnalazioni, operando attività investigative e ogni altra mansione secondo le competenze attribuite dal legislatore.

### *1.3.4 L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)*

Istituita con il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, presso la Banca d'Italia ma in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, dal 1° gennaio 2008, l'UIF è l'autorità centrale antiriciclaggio italiana, recependo le risorse fino a quel momento dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC).

Il modello scelto per questa Financial Intelligence Unit (FIU) è quello amministrativo, permettendo così di differenziare l'analisi finanziaria da quella investigativa che serviranno poi per le attività degli organi competenti, valorizzando nel contempo l'autonomia dell'attività di prevenzione e la funzione di "filtro" a tutela dell'integrità del sistema economico-finanziario. Procura quindi le informazioni e tutti i dati necessari mettendo in moto le forze di polizia, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero della Giustizia ed al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

L'organizzazione e il funzionamento della UIF sono disciplinate con apposito Regolamento della Banca d'Italia. Il primo regolamento fu emanato il 21 dicembre 2007 (G.U. 9 gennaio 2008, n. 7) ed è stato riformato nel tempo in relazione ai riassetti organizzativi dell'Unità, da ultimo il 2 novembre 2022 (G.U. 11 novembre 2022, n. 264). La responsabilità della gestione della UIF spetta in autonomia al Direttore, nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. La Banca d'Italia fornisce mezzi finanziari, beni strumentali, risorse umane e tecniche per l'efficace perseguimento dei fini attribuiti all'Unità dall'ordinamento; con funzioni consulenziali è previsto un Comitato di esperti, composto dal Direttore e da quattro membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore<sup>40</sup>.

La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, principalmente attraverso

---

<sup>40</sup> UIF, <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&dotcache=refresh>

le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari, professionisti e operatori non finanziari; effettua l'analisi finanziaria di dette informazioni, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV e alla Direzione Investigativa Antimafia-DIA, organi competenti per gli accertamenti investigativi<sup>41</sup>. L'analisi finanziaria consiste una serie di attività volte ad arricchire il patrimonio informativo di ciascuna segnalazione, identificando soggetti e legami oggettivi, ricostruendo i flussi finanziari, anche transnazionali, selezionando i casi connotati da maggiore rischio<sup>42</sup>. Per svolgere al meglio la propria attività può ottenere informazioni presso i destinatari degli obblighi, avvalersi di fonti gestite dalla Banca d'Italia e di quelle di altre amministrazioni, accessibili in virtù di disposizioni di legge e sulla base di specifici protocolli stipulati con altre autorità o amministrazioni nazionali; scambiare informazioni con FIU estere e acquisire particolari dati investigativi al ricorrere di determinate condizioni.

Gli scambi informativi tra la UIF e le FIU estere, sviluppati attraverso canali dedicati e protetti, consentono la tracciabilità dei flussi finanziari di provenienza illecita a carattere transnazionale e agevolano il fruttuoso svolgimento della cooperazione giudiziaria internazionale<sup>43</sup>.

In aggiunta, in ambito preventivo, recepisce mensilmente le segnalazioni aggregate da parte degli intermediari finanziari e, grazie alle nuove disposizioni del 2017, comunicazioni inerenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, identificate sulla base di criteri oggettivi.

Attraverso i poteri ispettivi di cui è investita, L'UIF può accertare il rispetto degli obblighi di segnalazioni di operazioni sospette e di inoltro delle comunicazioni oggettive alla stessa e richiedere la trasmissione qualunque elemento o informazione di interesse ai soggetti obbligati, nonché di relazioni, rapporti e delucidazioni in materia.

---

<sup>41</sup> UIF, <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&dotcache=refresh>

<sup>42</sup> UIF, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>43</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

La UIF emana istruzioni sui dati e sulle informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni, sulla relativa tempistica e sulle modalità di tutela di riservatezza del segnalante. Inoltre, al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, la UIF emana, ora direttamente, indicatori di anomalia e diffonde specifici modelli o schemi rappresentativi di comportamenti anomali<sup>44</sup>. Oltre all'analisi operativa volta all'approfondimento dei singoli casi di sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la UIF effettua l'analisi strategica, individuando fenomeni e tendenze, nonché vulnerabilità sistemiche e, a tal fine, utilizza le informazioni derivanti dall'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, dall'analisi dei dati aggregati e da ogni altro elemento conoscitivo di rilievo a disposizione dell'Unità<sup>45</sup>.

A livello internazionale l'Unità di Informazione Finanziaria italiana rappresenta il fulcro degli scambi informativi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo poiché intercede, mediante i canali diretti, presso le corrispondenti Autorità estere, le Financial Intelligence Unit (FIU). Può altresì stipulare con esse protocolli, convenzioni o accordi per meglio regolare la cooperazione, lo spazio di manovra, sempre mantenendo la propria autonomia, e permettendo di perfezionarsi vicendevolmente.

La cooperazione tra autorità competenti in ambito nazionale assume diverse forme e direttrici: in deroga al segreto d'ufficio, le Autorità di vigilanza collaborano tra loro e con UIF, NSPV e DIA al fine di agevolare le rispettive funzioni; obblighi di informazione a vantaggio della UIF sono stabiliti in capo alle medesime Autorità di vigilanza (oltre che alle amministrazioni e agli ordini professionali); in più punti viene prevista la cooperazione tra la UIF e gli organi investigativi e giudiziari per l'individuazione e l'approfondimento di operazioni e flussi anomali<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiriciclaggio/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>45</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiriciclaggio/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>46</sup> UIF, <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&dotcache=refresh>

La collocazione istituzionale della UIF nell'ambito della Banca d'Italia favorisce la collaborazione con le Autorità di Vigilanza, che si sviluppa attraverso continui scambi informativi, anche nell'ambito delle attività ispettive, e la condivisione di analisi e studi; specifiche disposizioni stabiliscono obblighi informativi espliciti a vantaggio della UIF in capo alle medesime Autorità di vigilanza<sup>47</sup>.

La normativa disciplina la collaborazione in ambito nazionale, sancendo il principio dello sviluppo di sinergie informative tra le autorità operanti nel sistema di prevenzione e contrasto per agevolare l'individuazione di fatti e situazioni la cui conoscenza può essere utilizzata per prevenire l'uso di sistemi finanziari e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 12, comma 1). Le disposizioni in tema di collaborazione nazionale sono state da ultimo modificate dal d.lgs. n. 125/2019<sup>48</sup>.

Sono altresì previste modalità di comunicazione, per il tramite degli Organi investigativi, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (art.8), alla quale sono tempestivamente trasmessi i dati dei soggetti segnalati e collegati per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso. La DNA può chiedere alla UIF ogni elemento informativo e di analisi che ritenga d'interesse e fornisce riscontro all'Unità sull'utilità delle informazioni ricevute. Appositi Protocolli d'Intesa, firmati con la DNA, disciplinano le modalità di attuazione di tali forme di collaborazione<sup>49</sup>.

Al fine di rafforzare l'efficacia e la tempestività della collaborazione, la UIF ha attivato dal 20 novembre 2017 un Portale dedicato agli scambi informativi con l'Autorità giudiziaria e gli Organi investigativi, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e sicurezza. Il Portale, garantisce la completa dematerializzazione delle richieste avanzate alla UIF e delle risposte fornite. La UIF può utilizzare il Portale per chiedere informazioni a NSPV e DIA ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto antiriciclaggio<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>48</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>49</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>50</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

Le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Ivass, Consob) provvedono all'emanazione della regolamentazione di rispettiva competenza sui diversi aspetti della materia (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, organizzazione, procedure e controlli interni) e sovrintendono al rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa da parte dei soggetti vigilati, esercitando i connessi poteri sanzionatori. Le amministrazioni e gli organismi interessati presiedono alla verifica sul rispetto degli obblighi da parte dei soggetti non sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza di settore<sup>51</sup>.

L'attuale contesto normativo valorizza il ruolo degli organismi di autoregolamentazione che, in quanto enti esponenziali di categorie professionali, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi; elaborano regole tecniche in determinate materie; sono responsabili della formazione dei propri iscritti; applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi e ripetute<sup>52</sup>.

La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV), nell'ambito delle proprie competenze, svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse dalla UIF. La UIF può altresì disseminare le analisi svolte agli organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica, laddove ricorrano casi di specifico interesse, informandone tempestivamente il NSPV e la DIA<sup>53</sup>.

Il NSPV effettua altresì i controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati non vigilati; previa intesa con le autorità di vigilanza di settore, esegue controlli su determinate categorie di soggetti e può collaborare con la UIF, quando l'Unità ne richieda l'intervento<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>52</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>53</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

<sup>54</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

# CAPITOLO II

## I reati connessi, i meccanismi, la lotta

Per far fronte al verificarsi di operazioni illecite e fraudolente e per tutelare l'interesse dello Stato e dei cittadini, il legislatore, con fine preventivo e punitivo, ha previsto nel nostro ordinamento una serie di reati punibili ai sensi della legge.

Inoltre, per stare al passo delle nuove articolate modalità implementate a scopi illeciti per ottenere guadagno e far sparire le prove, il governo italiano, vista la situazione di emergenza, ha fatto ricorso all'uso di numerosi decreti per velocizzare il contrasto a questi meccanismi.

### 2.1 La frode fiscale

Il reato di “frode fiscale”, a seguito dell'abrogazione della legge n. 516 del 1982 e disciplinato dagli articoli 2 e seguenti del D.Lgs. 74 del 2000, è commesso con lo scopo di preservare parte del proprio patrimonio personale dal prelievo fiscale di uno Stato evadendo di fatto le imposte sui redditi o l'Iva. Per questo motivo il reato è considerato proprio, in quanto può essere commesso solo da chi è tenuto a presentare una dichiarazione annuale dei redditi o una dichiarazione IVA.

Esistono diversi modi attraverso i quali può essere commessa la frode fiscale, tra cui:

1. Sotto-dichiarazione dei redditi;
2. Fatture o altri documenti falsi per il compimento di operazioni inesistenti;
3. False detrazioni o deduzioni;
4. Trasferimento dei profitti in paradisi fiscali;

## 5. Omissione di dichiarazioni.

Da sottolineare che le operazioni inesistenti consistono, oltre che in quelle mai avvenute, in quelle compiute con importi o tra parti diversi. Fatture e documenti possono costituire prova contro la gestione finanziaria e perciò devono essere regolarmente registrati nelle scritture contabili senza omettere informazioni.

Per quanto riguarda la razionalità delle disposizioni regolamentari, lo scopo del legislatore è quello di tutelare l'interesse tributario alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dovute, tenuto conto che la finalità delle entrate tributarie è quella di favorire la destinazione delle risorse pubbliche per opere utili alla società.

L'elemento psicologico per configurare il reato di frode fiscale è il dolo specifico di evasione. La condotta dell'agente (personale o di terzi) deve cioè essere specificamente diretta al perseguimento dello scopo di evadere le imposte sul reddito o l'IVA. Infatti, la presentazione di una dichiarazione fraudolenta solitamente non comporta il pagamento di alcuna imposta, o di un'imposta inferiore.

Contro il patrimonio dello Stato, secondo il codice penale, si possono commettere i seguenti reati mediante frode:

- Truffa;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Frode informatica;
- Insolvenza con scopo di frode;
- Danneggiamento di beni assicurati e automutilazione atti a commettere frode;
- Circonvenzione di minori e altre persone fragili;
- Riciclaggio a autoriciclaggio;
- Appropriazione indebita;
- Ricettazione;
- Usura;
- Frode in emigrazione.

Considerando che l'attività criminale nel settore delle frodi si evolve dinamicamente, l'Unione Europea ha da poco regolato la normativa con la finalità di ottimizzare la cooperazione tra gli Stati membri per

meglio fare fronte comune alle frodi sull'IVA. Sarà possibile infatti, per tutte le tipologie di frodi, grazie all'uso di sistemi informatici all'avanguardia, una maggiore rapidità nel flusso delle informazioni che permetterà una maggiore efficacia nel contrasto. Queste informazioni, e anche quelle più riservate perché relative a gruppi organizzati implicati nei casi di frodi fiscali con un peso maggiore, vengono ora regolarmente messe a disposizione delle autorità competenti dell'UE, permettendo di migliorare il coordinamento delle indagini sia in ambito europeo che nazionale.

### 2.1.1 La truffa

Il concetto di *frode fiscale* è strettamente legato a quello di *truffa*, specialmente in relazione a quello di cui si tratta in questa tesi.

Per accedere ai fondi del Superbonus e per avere diritto ad accedere al credito d'imposta, infatti, può succedere che un soggetto compia azioni e tenga qualunque altro comportamento allo scopo di indurre in errore un altro, creandogli un danno ed ottenendo un profitto per sé. Commette quindi, di fatto, una truffa.

L'articolo 640 all'interno del Titolo XIII "*Delitti contro il patrimonio*" del Codice Penale, illustrando il reato di "truffa", specifica che <<chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, Procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032>>. Il reato di truffa è il primo reato del Capo II "*Dei delitti contro il patrimonio mediante frode*"<sup>55</sup>.

Una truffa può essere quindi semplicemente definita come l'azione posta in essere da un soggetto che, mediante l'utilizzo di artifici o raggiri, cerca di ottenere un indebito profitto causando un danno ad un altro, sia esso un privato, un ente, una società, un'impresa, o uno Stato, sfruttando l'ignoranza altrui.

Le tipologie di truffa si possono racchiudere in due filoni principali:

---

<sup>55</sup> BROCARDI, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art640.html>

1. contrattuale: raggiri all'interno di un rapporto negoziale, una compravendita, una locazione, ecc. Il contratto sottoscritto può generare dei danni alla parte lesa. Per prevenire situazioni di questo tipo è consigliabile affidarsi a contraenti affidabili o chiedere una consulenza ad un avvocato civilista per analizzare che tutto sia corretto;
2. online: probabilmente la più diffusa in assoluto, soprattutto per quanto riguarda le vendite di prodotti non conformi alle aspettative o inerenti alla richiesta illecita di dati sensibili agli utenti<sup>56</sup>.

Perché si costituisca il reato di truffa è necessario che si configurino i seguenti elementi: i soggetti, la condotta, l'oggetto materiale, l'evento e il dolo specifico.

Ci sono due tipi di soggetti: il deceptor ed il deceptus. Il primo è la parte in mala fede che mediante il comportamento truffaldino attraverso azioni o omissioni, in atti materiali o in atti psicologici, manipola le facoltà conoscitive, sentimentali e volitive conducendo all'errore il deceptus, che definisce la parte raggirata.

Riguardo al soggetto passivo del reato di truffa, nella giurisprudenza prevalente si è affermato il principio di diritto secondo il quale può non sussistere una necessaria identità fra la il soggetto indotto in errore e la persona offesa (e cioè titolare del bene patrimoniale leso), ben potendo la condotta criminosa essere indirizzata anche ad un soggetto diverso dal titolare del bene, sempre che vi sia un rapporto eziologico tra l'induzione materiale in errore e l'ingiusto profitto mediante altrui danno<sup>57</sup>.

Per artificio si intende una qualunque simulazione o occultamento della realtà che costruisca una falsa apparenza volta a modificare la percezione del fatto nel soggetto passivo, con lo scopo di indurlo in errore, provocando la lesione dei suoi interessi patrimoniali. Il truffatore può far risultare vera una circostanza che non lo è portando diverse prove a supporto. Ciò si può verificare quando un promotore finanziario convince il cliente ad investire in una società inesistente.

---

<sup>56</sup> avvocato360°, <https://avvocato360.it/news/truffa-aggravata-cose-e-come-viene-punita>

<sup>57</sup> BROCARDI, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art640.html>

Altri semplici esempi lo sono il silenzio su aspetti negativi, carenti o lacune sull'oggetto della vendita o far credere di avere determinate qualifiche.

Il raggiro invece è quell'inganno messo in piedi attraverso sofisticate menzogne che operano poi all'interno della sfera intellettuale e psicologica del soggetto passivo, che costituisce quindi l'oggetto materiale, suscitando falsi motivi che ne influenzano volontà e condotta. Un esempio lo può essere la creazione di paure infondate o prossime non veritiere risoluzioni positive di questioni.

In ogni caso, perché ci si trovi dinnanzi al reato di truffa, non è sufficiente che la condotta scorretta del deceptor sia idonea ad indurre ad errore il deceptus, ma deve esserci stato il fatto vero e proprio come diretta conseguenza degli artifici e raggiri del primo. Una banale bugia non basta quindi a costituire il reato ma ci devono essere dei veri e propri imbrogli che causano un danno alla vittima. Quest'ultima è in qualche modo partecipe perché si fida e crede al truffatore senza conoscere la realtà dei fatti o indagare più a fondo.

L'idoneità degli artifici e raggiri viene stabilita in riferimento al fatto concretizzato, mediante cioè le condizioni della vittima e tenendo conto del suo legame con il truffatore.

L'evento nel reato di truffa si suddivide in due fasi. La prima, immediata, riguarda l'alterazione della sfera psicologica della vittima, che è direttamente influenzata dalla condotta criminosa e porta la persona a percepire una realtà distorta. La seconda fase consiste nell'atto di volontà della vittima, influenzato da motivazioni errate, che si esprime attraverso il consenso. Questo consenso consente al truffatore di ottenere un profitto illecito a discapito della vittima.

La manifestazione di volontà, influenzata da un errore, deve essere preceduta da un'induzione e deve avvenire prima del conseguimento del profitto. Pertanto, se il consenso della vittima non è stato indotto in errore, che ne inficerebbe la validità e contribuirebbe al profitto del truffatore, si esclude la configurabilità del reato di truffa.

Il momento in cui si verifica il reato di truffa coincide con l'effettivo conseguimento di un profitto ingiusto, ottenuto tramite artifici o raggiri.

Per "profitto ingiusto" si intende il vantaggio o l'utilità ottenuta dal colpevole attraverso il suo comportamento.

Il reato si considera completato nel momento in cui la condotta tipica dell'autore provoca una diminuzione del patrimonio del soggetto passivo (ossia il danno subito da altri). Di conseguenza, la truffa è classificata come un reato immediato ma con effetti che permangono. È possibile configurare il tentativo, ai sensi dell'art. 56 del Codice Penale, quando vengono messi in atto artifici e raggiri chiari e inequivocabili, ai quali non segue un ingiusto profitto per motivi non riconducibili alla volontà dell'agente. La truffa sarà solo tentata se vengono attuati inganni adeguati ed evidenti e non viene conseguito un ingiusto profitto.

L'elemento psicologico della truffa si basa sulla volontà e sull'intenzione di ingannare qualcuno attraverso artifici o raggiri, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto ingiusto. La giurisprudenza sostiene che l'elemento soggettivo del reato di truffa sia rappresentato dal dolo generico, diretto o indiretto, relativo agli elementi costitutivi del reato (come l'inganno, il profitto e il danno), anche se l'agente se li aspetta come conseguenze possibili, piuttosto che certe, del proprio comportamento e se ne assume il rischio.

Il dolo, ossia la volontà a commettere una truffa, sarà escluso nel caso in cui l'autore dell'azione agisca per imprudenza, senza essere consapevole di mettere in atto un inganno o senza avere l'intenzione di indurre in errore, se non ha alcun scopo di ottenere un profitto ingiusto per sé o per altri o se mira a ottenere un profitto che considera legittimo poichè basato su una pretesa ritenuta lecita.

In caso di truffa nel conseguimento di erogazioni pubbliche, come prevede l'art. 640 bis Codice Penale, <<La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europea>><sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> BROCARDI, <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art640bis.html>

Ogni qualvolta vengano impiegati inganni per fuorviare lo Stato o altre istituzioni pubbliche, si parla di truffa ai danni dello Stato.

Secondo la Corte di Cassazione tutti gli enti dotati di personalità giuridica, anche le strutture formali private e Poste Italiane s.p.a., devono essere posti sotto la giurisdizione dello Stato e degli enti locali se le funzioni da essi svolte sono necessarie al raggiungimento degli interessi generali di un soggetto non industriale o senza natura commerciale.

In particolare si può parlare di truffa aggravata nelle seguenti tre ipotesi:

- danni commessi nei confronti dello Stato o ente pubblico: ad esempio l'ottenimento di determinati benefici senza averne il diritto;
- generazione del timore di pericoli immaginari: quando il colpevole ingenera nella vittima la paura che possa accadere qualcosa di pericoloso;
- sfruttamento delle debolezze altrui: quando il responsabile sceglie di raggirare una persona anziana o debole, quindi non in grado di difendersi<sup>59</sup>.

### *2.1.2 La disciplina sanzionatoria*

Oltre al rischio di essere condannati e puniti successivamente, le Procure della Repubblica possono richiedere misure preventive durante le indagini, in via cautelare. Il provvedimento può essere personale o reale, ad esempio con un sequestro preventivo dei pagamenti ricevuti. La prescrizione di un reato termina quando non è stata emessa una sentenza definitiva contro l'imputato entro un termine determinato dalla legge.

Il delitto di truffa è un reato punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 a 1549 euro nei casi aggravati. Il relativo termine di prescrizione previsto è di sei anni (o sette anni e sei mesi in caso di impedimento).

---

<sup>59</sup> avvocato360°, <https://avvocato360.it/news/truffa-aggravata-cose-e-come-viene-punita>

La Corte di Cassazione sottolinea la natura speciale del reato di frode fiscale rispetto al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Mentre l'elemento comune dei due reati si trova nell'induzione all'errore commessa con artifici e raggiri, l'elemento speciale del reato di frode fiscale è la modalità specifica con cui viene realizzato, ossia l'emissione di una fattura o di un altro documento relativo a una transazione inesistente allo scopo di evitare l'imposizione fiscale propria o altrui. Anche nel caso di frode fiscale in cui non si rilevi il conseguimento del profitto, esso si evidenzia sempre quale fine della condotta tipica attinente al dolo specifico.

C'è una circostanza più grave, che è oggetto di un'altra sezione del codice penale e che afferisce ai temi qui trattati. L'articolo 640 bis del Codice Penale, infatti, regola la truffa aggravata a causa del conseguimento di erogazioni pubbliche, a danno quindi dei cittadini. Tale articolo prevede che se la frode ha ad oggetto donazioni, ipoteche, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo concesse o erogate da Stati, altri enti pubblici o Comunità Europea, è punita con la reclusione da due a sette anni. Anche per questo reato i termini di prescrizione saranno più lunghi. È quindi necessario prestare attenzione a quale presupposto viene messo in discussione in un processo, poiché anche le conseguenze penali possono essere molteplici e severe.

Regolato dall'art. 316 ter del Codice Penale, salva applicazione del 640 bis, è il reato di "indebita percezione di erogazioni pubbliche" che commette chi, con lo stesso scopo di frodare lo Stato, consegue fondi da esso dopo aver presentato o indicato documenti o informazioni false o ne ha omesse. Le pene consistono nella reclusione da sei mesi a tre anni, con annessa sanzione pecuniaria, e sono inasprite nel caso in cui il soggetto è un funzionario pubblico o se il danno finanziario è particolarmente significativo.

Secondo la Suprema Corte è possibile il concorso tra reato di frode fiscale mediante fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato laddove il comportamento abbia come scopo, oltre all'ottenimento di profitto sottraendosi, in parte o totalmente, a

tassazione, anche al conseguimento di erogazioni pubbliche senza averne diritto.

### *2.1.3 Le precisazioni della Cassazione*

Di seguito una serie di massime della Cassazione sul reato di frode fiscale:

- Cassazione penale n. 3761/2022: In riferimento al reato di cui all'art.2 d. Igs. 74/2000, va ricordato che lo stesso è integrato dalla mera indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi, effettuata avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e finalizzata ad evadere le dette imposte: non è affatto necessario per l'integrazione della fattispecie che alla presentazione della dichiarazione recante tale fraudolenta indicazione faccia immediatamente seguito lo sfruttamento "economico" del falso credito Iva (mediante rimborso o mediante compensazione). Occorre quindi la consapevole indicazione degli elementi passivi documentati dalle fatture emesse per operazioni inesistenti nel precedente anno di imposta, in relazione alle quali non sussiste il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1973, che conduce alla logica conclusione della sussistenza del dolo. Per quanto attiene al dolo specifico di evasione in riferimento all'emissione delle fatture, avvenuta in precedenza, di cui all'art. 8 D.Igs. n. 74 del 2000 è stato osservato che l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi (Cfr. Sez. 3, n. 17525 del 17/03/2010, Mura, Rv. 246991 - 01), dolo che può peraltro coesistere anche con altre finalità;
- Cassazione penale n. 12680/2020: Deve essere confermato l'indirizzo ermeneutico che ritiene configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche in caso di dolo

eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell'agente, dell'evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta;

- Cassazione penale n. 37725/2014: Può sussistere il concorso tra il reato di frode fiscale e il reato di truffa se dalla condotta di frode fiscale deriva anche un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale come nel caso in cui si ottengano delle erogazioni pubbliche;
- Cassazione penale SS.UU. n. 1235/2010: Il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica;
- Cassazione penale n. 12680/2020: Deve essere confermato l'indirizzo ermeneutico che ritiene configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche in caso di dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell'agente, dell'evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta;
- Cassazione penale n. 37725/2014: Può sussistere il concorso tra il reato di frode fiscale e il reato di truffa se dalla condotta di frode fiscale deriva anche un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale come nel caso in cui si ottengano delle erogazioni pubbliche;
- Cassazione penale SS.UU. n. 1235/2010: Il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Studio Cataldi, <https://www.studiocataldi.it/articoli/18549-la-frode-fiscale.asp>

## 2.2 Le modalità delle frodi

Colui che beneficia di un'agevolazione fiscale ha ovviamente un forte incentivo nel ricevere tale vantaggio e perciò alle volte arriva anche a compiere azioni illecite e fraudolente, come una falsa attestazione, che costituiscono reati penali per ottenerne un profitto ancora maggiore simulando l'esistenza di presupposti che attestano il diritto di accesso alla detrazione fiscale.

Tra le principali circostanze in cui si sono verificate frodi nell'utilizzo dei bonus fiscali, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate evidenziano:

- 1) interventi che non sono stati effettuati, fatti male o parzialmente, con cessioni di crediti inesistenti;
- 2) lavori su fabbricati inesistenti o riconducibili a beneficiari diversi da quelli indicati;
- 3) utilizzo spregiudicato del meccanismo della cessione del credito d'imposta ceduto più volte che ha portato problemi di tracciabilità;
- 4) riciclaggio;
- 5) falsificazione di documenti;
- 6) imprese apri e chiudi;
- 7) phishing online.

Il committente quindi potrebbe mettersi nelle mani di un general contractor che ha scopi diversi da quello di gestire, per conto del cliente, la procedura di accesso al bonus edilizio, il contatto con l'impresa che deve fare i lavori e le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Potrebbe anche trattarsi di un'azione corale tra general contractor ed impresa costruttrice.

Le verifiche dell'Agenzia delle Entrate sul meccanismo di cessione del credito d'imposta, conseguente all'utilizzo del Superbonus per gli interventi consentiti, hanno più volte rilevato una moltitudine di incongruenze. Infatti, molti individui e società, negli ultimi anni, si sono resi fautori di sistemi fraudolenti che simulano l'esistenza delle condizioni necessarie ad avere diritto al conseguimento di crediti d'imposta inesistenti.

Si delineavano quindi due modi per guadagnarci. Il primo, cedendo il credito a banche o altri intermediari finanziari, solitamente passando per altre cessioni intermedie a soggetti compiacenti, ottenendo di fatto liquidità pulita. Il secondo, fruendo delle agevolazioni con una detrazione dal proprio carico fiscale, erodendo di fatto il gettito fiscale per il Paese.

Dal momento che la cessione del credito è opzionabile prima del completamento degli interventi, molte volte la ditta che li eseguiva otteneva il credito ceduto dal cliente, lo cedeva a sua volta un numero illimitato di volte visto che era possibile, ne faceva perdere le tracce e trasferiva la liquidità conseguita in conti esteri.

Spesso poi le imprese edili venivano create ad hoc con il solo scopo di ottenere cessioni di credito conseguenti a contratti conclusi per lavori che non avrebbero mai fatto, fatto male o in maniera incompleta. Ottenuto il beneficio sarebbero sparite e avrebbero lasciato il cliente con interventi non eseguiti, o parzialmente e male, con grane giudiziarie annesse.

Il tutto è funzionale ad organizzazioni criminali che hanno necessità di ripulire il danaro sporco derivante da attività illecite, tra i quali il narcotraffico, investendolo in attività lecite. Venendo fatte poi perdere le tracce si riesce ad ottenere un profitto dopo aver generato crediti inesistenti o dopo aver falsificato la documentazione per far apparire le carte in regola qualora ci fossero situazioni non conformi ai requisiti o tecnici non abilitati.

Ancora, spesso vengono indicati beneficiari delle agevolazioni dei clienti che non ne sanno niente, non esistono o prestano il proprio nominativo per coprire qualcun altro, spesso un soggetto criminale già noto.

Per far fronte a ciò negli anni si sono implementati sistemi che, utilizzando indicatori specifici, controllano lo scopo dell'impresa o della società, la conformità della stessa in rapporto agli interventi eseguiti, la sua data di fondazione, la sussistenza e la corrispondenza della partita IVA. Viene assegnato poi un rating di rischio ad ognuna delle società e ditte esaminate in modo da tenerle d'occhio con le dovute misure nel corso della loro esistenza.

Le verifiche non si riferiscono solo ai soggetti che beneficiano delle opzioni connesse agli interventi, ma vengono effettuate anche a quelli che si occupano di certificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso ai benefici, come asseveratori e tecnici che garantiscono le conformità necessarie. A questi soggetti infatti sono anche attribuiti compiti di orientamento e avvertimento per il cliente riguardo le varie procedure in ambito bonus edilizi, tra cui, oltre ai requisiti necessari, anche limiti e congruità delle spese. Per effetto del comma 6 dell'art. 121 della legge sul Superbonus 110% e dell'art. 2055 del codice civile, essi sono responsabili in solido verso il contribuente con l'impresa in caso di violazioni. Dal punto di vista della responsabilità amministrativa e civile rischia certamente sanzioni e risarcimenti, ma anche da quello penale poiché una sua certificazione presuppone la correttezza e la sussistenza delle informazioni indicate.

Tenendo presente che la fattispecie è un risparmio d'imposta derivante dalla detrazione dovuta all'Erario, si potrebbe ipotizzare il reato di "Truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche di provenienza statale o europea", regolato dall'art. 640-bis del codice penale: la concessione di una detrazione fiscale superiore alla spesa effettivamente sostenuta può essere considerata una forma di agevolazione offerta dallo Stato che incentiva i contribuenti, con una significativa riduzione delle tasse, ad aumentare l'efficienza energetica delle abitazioni, sostenendo così anche il settore edilizio.

I reati tributari che potrebbero coinvolgere il contribuente sono quelli definiti negli articoli negli articoli 2, 3 e 10-quater del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

All'art. 2 del suddetto decreto, la disposizione denominata "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", ha lo scopo di sanzionare il soggetto che inserisce, utilizzando fatture o altri documenti in sede di dichiarazione fiscale riguardante l'imposta sul reddito o l'IVA, spese inesistenti o solo parzialmente realizzate, o lavori diversi da quelli indicati nei documenti progettuali e fiscali. I soggetti terzi che acquistano il credito

designato, quali banche e società, sono ritenuti compratori in buona fede, non sono quindi penalmente perseguibili.

Nel caso in cui i lavori siano stati effettivamente eseguiti e documentati correttamente dal punto di vista fiscale ma attraverso manovre fittizie, documentazione falsa o altri mezzi ingannevoli per ostacolare l'accertamento e indurre in errore la pubblica amministrazione viene dichiarata una spesa, un credito fittizio, una ritenuta per importo diverso da quello esistente si incappa nella "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", disciplinata dall'art. 3.

Con l'art. 10-quater si regola invece l'indebita compensazione, reato in cui si imbatte chi omette di saldare gli importi dovuti utilizzando crediti a cui non ha diritto, o non esistenti, quando l'importo eccede i 50.000 euro.

Molti soggetti, attirati dalla possibilità di accedere a notevoli agevolazioni a costo zero, non si sono preoccupati di informarsi in maniera adeguata sui rischi connessi al Superbonus. Hanno quindi firmato contratti e consegnato documenti tecnici a dei "general contractor" truffaldini per dirigere e migliorare l'intero procedimento per la realizzazione di interventi complessi che possono usufruire dell'agevolazione Superbonus.

Questi soggetti, una volta ottenuti i contratti, potrebbero aver emesso fatture false certificanti una percentuale di avanzamento lavori abbastanza grande da avere accesso alla cessione del credito d'imposta, ceduto ulteriormente per ottenere liquidità. Questa possibilità infatti è opzionabile in riferimento a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, per lavori effettuati con il Superbonus, sono limitati a due per ogni intervento. Il primo stato di avanzamento si deve attestare su una percentuale minima del 30%, mentre il secondo al 60%.

Anche in ambito condomini si sono verificate frodi con il Superbonus e gli altri bonus fiscali. Alcuni individui infatti, corrompendo i propri amministratori di condominio, facevano deliberare l'utilizzo delle agevolazioni con documenti falsificati, giravano il credito ad un'azienda compiacente che in seguito avrebbe beneficiato della detrazione, e ottenevano liquidità immediata dopo aver presentato tutto il necessario all'Agenzia delle Entrate.

Altri soggetti hanno utilizzato i bonus per commissionare lavori su abitazioni che non esistono, sempre falsificando i documenti con l'ausilio di operatori compiacenti, o per ristrutturare abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e abitazioni secondarie. In queste situazioni, oltre a beneficiare di crediti inesistenti, si ha anche utilizzato denaro pubblico per lavori non necessari.

Con la sentenza n. 42012 del 08 novembre 2022 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione si stabilisce che il diritto di accesso alle agevolazioni previste dai bonus fiscali in ambito edilizio è strettamente legato al completamento intero dei lavori. Di conseguenza, quando i lavori non sono ancora completati, quando si siano certificati falsamente una congruità delle spese sostenute o uno stato di avanzamento lavori sufficientemente adeguato al fine di avere accesso alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura e quindi alla detrazione, non è possibile emettere fatture "in acconto". Qualora ciò avvenga, per l'amministrazione finanziaria, esse sono considerate false e le operazioni inesistenti.

Interessante e innovativa è poi quella truffa in ambito Superbonus che sta prendendo corpo ultimamente online che, seguendo gli aggiornamenti costanti delle normative, adattano le proprie strategie per approfittare di clienti ingenui o distratti. Un campanello di allarme dovrebbe arrivare già quando, in una presunta comunicazione per posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate, sono presenti dati e altre informazioni dei contribuenti, cosa che non avviene mai perché si utilizza il "cassetto fiscale". Nella falsa comunicazione si viene invitati a prestare immediata attenzione ad un file contenente aggiornamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico o antisismico. Una volta aperto i truffatori riescono a sottrarre dati personali dei soggetti e installare un virus all'interno del computer degli stessi.

### *2.2.1 I rischi per il committente e gli operatori coinvolti*

Ma il cliente non può stare tranquillo, infatti, avendo conseguito un'agevolazione pubblica, rischierebbe a sua volta di essere sottoposto

ad un procedimento, a meno che non riesca a provare di essere in buona fede.

Molte delle persone raggirate da disonesti o falsi general contractor potrebbero quindi avere dei risvolti penali negativi. Per il soggetto committente truffato non sarà facile evitare contestazioni e recuperi fiscali, soprattutto nei casi in cui ci si sia imbattuti in una organizzazione di frodatori così astuti da rendersi irreperibili o che hanno il proprio conto in paradisi fiscali e quindi non facilmente, o quasi per niente, intaccabili dal punto di vista del proprio patrimonio. Per accertarsi di non essere stati vittime di truffe legate al superbonus 110%, ognuno può controllare il proprio cassetto fiscale. In caso si riscontrassero importi o movimenti sospetti, è consigliabile contattare immediatamente le autorità competenti al fine di presentare una denuncia, potrebbe infatti esserci chi ha beneficiato di crediti fiscali a danno di cedenti mediante fatture per operazioni inesistenti.

Nel caso manchino, anche parzialmente, i requisiti che danno accesso all'agevolazione della detrazione, il cliente, in qualità di beneficiario della stessa, in prima istanza è tenuto a restituire, con l'aggiunta di interessi e sanzioni, la somma relativa al credito d'imposta di cui si è avvalso senza averne effettivamente diritto.

Qualora si accertasse che la documentazione riguardante i requisiti necessari è stata alterata con lo scopo di aggirare le autorità pubbliche, potrebbe essere istruito un procedimento giudiziario per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni della ditta titolare dei lavori.

Dapprima verrebbero immediatamente sottoposti a sequestro i crediti d'imposta conseguiti dall'impresa. Il giudice potrà quindi svolgere un'indagine tecnica in loco volta a verificare il mancato svolgimento dei lavori oggetto del contratto. Nel caso in cui la ditta non avesse più nella sua disponibilità il credito ottenuto in seguito alla scelta del cliente di optare per lo sconto in fattura o perché lo ha già ceduto o usufruito in detrazione, il sequestro si applica ad un importo, nella disponibilità della stessa, equivalente alla detrazione fruita, o, in caso di impedimenti, ai beni mobili o immobili.

Le effettive ripercussioni per un beneficiario irregolare di un credito d'imposta dipendono da che cosa se ne è fatto successivamente dello stesso.

In caso di successiva cessione del credito, «si avrà violazione solo se il cessionario utilizza impropriamente il credito ceduto a titolo di risarcimento, cioè se si verifica un danno fiscale»<sup>61</sup>. Quindi, se il contribuente ha già ceduto il credito ad un altro che ancora lo detiene, non sarà obbligato a restituirlo, perché non si riscontra ancora un danno alle casse dell'Erario. All'opposto, il soggetto beneficiario sarà obbligato alla restituzione dell'eccedenza dell'agevolazione usufruita. Il committente in seguito può citare in giudizio l'impresa di costruzione o il tecnico asseveratore, che sono obbligati alla stipulazione di polizze assicurative, per rivalersi su di essi. Qualora si accertasse l'esistenza di un danno, il soggetto che ha commissionato i lavori per gli interventi avrebbe diritto ad un risarcimento comprensivo di danno emergente e lucro cessante. Il primo si riferisce al vero e proprio danno subito, mentre il secondo si riferisce al danno economico derivante dal fatto di non aver potuto sfruttare i vantaggi che sarebbero conseguiti alla ultimazione degli interventi nella propria abitazione o nella propria ditta.

### *2.2.2 Alcune precisazioni*

L'UIF, con la comunicazione del 11 febbraio 2021, aveva già messo in guardia riguardo ai significativi rischi di frode evidenziando la possibilità di realizzazione di crediti inesistenti attraverso fatture false e la loro monetizzazione grazie alla cessione del credito ad istituti bancari e finanziari. Il tutto veniva a danno non solo di chi aveva trovato un aiuto per ristrutturare la propria abitazione, efficientarla dal punto di vista energetico o renderla sicura dal punto di vista antisismico, sempre senza spendere 1 solo euro, ma anche dello Stato. La pubblica amministrazione avrebbe infatti dovuto rimborsare le

---

<sup>61</sup> Agenzia delle Entrate, [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5521452/Risposta+n.+440\\_2023.pdf/4911f38d-8aa3-ca1c-d13d-dfbb42f6631](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5521452/Risposta+n.+440_2023.pdf/4911f38d-8aa3-ca1c-d13d-dfbb42f6631)

spese effettuate, che erano inesistenti, e portarne una percentuale in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Ma la maggior parte delle frodi in ambito bonus fiscali, vedremo meglio in seguito, non riguardano il Superbonus 110%, bensì i bonus minori poiché privi di adeguate misure preventive fin dall'inizio della loro vita, e quindi più esposti ad eventuali scorrettezze.

## **2.3 I controlli e il contrasto**

I bonus edilizi hanno certamente giocato un ruolo fondamentale per dare impulso al settore edilizio italiano post crisi da covid-19 e incentivare tutela dell'ambiente e risparmio energetico. Tuttavia, il legislatore non ha messo a punto misure efficaci di prevenzione, fin dall'inizio, per la maggior parte delle tipologie di agevolazioni, di possibili truffe e frodi a danni di cittadini o Stato. Sfruttando infatti lacune e imprecisioni delle normative, l'alta detrazione concessa dallo Stato che disincentiva il cliente a chiedere uno sconto, il complesso meccanismo di cessione del credito e controlli a manica larga, alcuni soggetti hanno ricavato dei profitti ingiusti tramite il Superbonus e ancora più di frequente tramite gli altri bonus edilizi.

Nei primi mesi del 2022, l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato, attribuisce infatti al Superbonus solo il 3% dei 4,4 miliardi di euro di frodi allo Stato (di cui 2 miliardi irrecuperabili perché già ceduti e incassati), costituite da crediti inesistenti relativi ai bonus edilizi, fino a quel momento scoperte grazie al lavoro congiunto con la Guardia di Finanza, sotto il coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La stragrande maggioranza delle truffe concerneva infatti il Bonus Facciate e l'Ecobonus ordinario.

Nel corso degli ultimi anni sono attribuite percentuali variabili tra il 46 e il 51 per cento al primo e tra il 34 e il 37 per cento al secondo, in rapporto al totale dei crediti inesistenti. Per quanto riguarda il Sismabonus ordinario la percentuale si aggira attorno al 9%, mentre il resto riguarda altri bonus minori. La porzione di frodi nell'utilizzo del

Superbonus 110% resta invece tra il 3 e il 5%, come confermato anche Comandante generale della Guardia di Finanza.

Le percentuali riflettono soprattutto le misure prese, o non prese, al fine di evitare frodi. Solo per il Superbonus infatti sono state previsti fin dall'inizio massimali di spesa, asseverazione delle spese e visto di conformità che attestasse l'esistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni fiscali.

Ulteriori conferme arrivano dal sottosegretario al Ministero stesso che, in un'interrogazione parlamentare in Commissione Finanze, ha riferito che le frodi attribuibili a lavori di elevata complessità, che afferiscono quindi al Superbonus 110%, costituiscono una netta minoranza. Secondo quanto detto dal sottosegretario, per quanto riguarda il Superbonus, le frodi messe a punto grazie ad un uso distorto del meccanismo di cessione del credito non sono attribuibili quindi al tipo di lavoro svolto. Conclude inoltre facendo presente che dalla fine del 2021 ai giorni in cui si svolge l'interrogazione il conteggio delle frodi sia andato in calando e ciò grazie al lavoro di monitoraggio delle operazioni di cessione apportato con il decreto-legge n. 157 di fine 2021.

### *2.3.1 Il Decreto Antifrodi*

Il Decreto Legge n. 157 dell'11 novembre 2021, denominato "Antifrodi", si propone l'obiettivo di contrastare le frodi legate alle detrazioni fiscali, in particolare quelle riguardanti i bonus edilizi cercando di garantire un maggior controllo e una maggiore trasparenza nell'utilizzo di questi benefici fiscali.

Per quanto riguarda tutti i tipi di bonus edilizi il decreto:

- ✓ dà la facoltà di cessione dei crediti fiscali fino ad un massimo di tre volte, e tassativamente in favore di istituti bancari, imprese di assicurazione e intermediari finanziari;
- ✓ vieta la possibilità di cessione parziale del credito dopo la prima dichiarazione all'Agenzia delle Entrate di usufruire dell'opzione;

- ✓ amplia le misure preventive di relative alla documentazione da presentare, come il visto di conformità, agli altri tipi di bonus edilizi diversi da quelli che beneficiano del Superbonus, anche quelli meno complessi. Questi visti, rilasciati da professionisti abilitati quali commercialisti, consulenti del lavoro o CAF, attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
- ✓ relativamente a cessione del credito e sconto in fattura, impone come requisito necessario, oltre al visto di conformità, anche un'asseverazione tecnica della congruità delle spese sostenute. Esso viene rilasciato da un tecnico abilitato, che può essere un ingegnere, un architetto o un geometra, certificando così che i lavori eseguiti sono conformi con le spese dichiarate e che quest'ultime sono congrue rispetto ai prezzari di riferimento;
- ✓ inasprisce i controlli preventivi in materia di cessione del credito e sconto in fattura con anche possibilità di sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di cessione del credito, o addirittura bloccarle, in caso di incoerenza o irregolarità nei dati.

Quest'ultima possibilità è garantita dalla modifica all'articolo 122 del "Decreto Rilancio" e riguarda le cessioni dei crediti nei primi 5 giorni seguenti l'inoltro dell'intenzione ad operare la cessione del credito. In quel lasso di tempo l'Agenzia delle Entrate compie una valutazione preventiva sulla base degli indicatori di rischio preventivamente definiti e, in caso si verificasse che la pratica in questione pare avere le caratteristiche di una frode, si dovrà segnalare la presenza di operazione sospetta per svolgere in seguito indagini più specifiche che possono portare ad arrestare la cessione del credito.

Questi profili di rischio sono determinati sulla base di criteri corrispondenti al tipo di crediti ceduti e attengono:

- alla corrispondenza delle informazioni riportate nelle comunicazioni alle autorità attestanti la veridicità dei crediti esistenti;
- a soggetti cessionari che acquistano, mediante denaro di provenienza illecita, un credito ceduto;

- alla presenza di soggetti che svolgono una vasta attività finanziaria nell'ambito della cessione del credito senza essere autorizzati.

Alla luce di questo decreto, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 1° dicembre dello stesso anno, stabilisce i criteri e le procedure per la sospensione delle comunicazioni delle ulteriori cessioni e delle opzioni comunicate. All'Agenzia infatti viene data facoltà di sospensione, in caso di profili di rischio allarmanti e per un massimo di trenta giorni, dell'efficacia delle comunicazioni di cessione del credito e opzioni scelte. In caso di assenza di rischi confermati, il termine per l'utilizzo del credito stesso viene prolungato per la durata della sospensione.

### *2.3.2 I controlli dell'Agenzia delle Entrate e dell'ENEA*

I controlli operati dall'Agenzia delle Entrate vengono svolti in maniera omogenea per tutti i lavori che usufruiscono dei bonus edilizi. Essi riguardano la verifica documentale della sussistenza dei presupposti necessari ad avvalersi del Superbonus 110% e a beneficiare delle conseguenti detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

I controlli vengono eseguiti seguendo le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- n. 43 del Dpr 600/73;
- n. 27, commi 16-20, del Dl 185/2008.

L'Agenzia può avvalersi di 8 anni per verificare la regolarità dei documenti inoltrati e la presenza di anomalie, omissioni o violazioni nel procedimento di accesso al Superbonus 110%. Qualora si rilevasse una o più difformità il contribuente si troverebbe di fronte ai seguenti provvedimenti:

- 1) una sanzione pecuniaria corrispondente al 30% del credito fruito, ove sia stato utilizzato il credito in volume maggiore all'ammontare a cui si aveva diritto;

- 2) sanzione pecuniaria in una misura corrispondente dal 100% al 200% dei crediti fittizi fruiti, in caso di interventi non ultimati o mai effettuati;
- 3) sanzioni penali, ove si siano commesse gravi violazioni e illeciti che creano i presupposti per l'esistenza di un reato;
- 4) sospensione o revoca della possibilità di cessione del credito per una banca nel caso in cui si rilevassero omissioni nei documenti esibiti.

Per quanto riguarda i documenti da conservare ed esibire in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico sia il Documento MEF precedentemente allegato che la circolare AdE n. 24 dell'8 agosto 2020 hanno chiarito che occorre avere cura di custodire:

- le fatture o le ricevute fiscali come prova delle spese sostenute per la messa in opera degli interventi;
- la ricevuta del bonifico postale o bancario con cui le persone fisiche hanno pagato i lavori;
- la dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario se i lavori sono stati effettuati dal detentore dell'immobile;
- una copia della delibera dell'assemblea condominiale se sono stati effettuati lavori su parti comuni degli edifici (in questo caso il documento è sostituibile con la certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio);
- una copia dell'asseverazione trasmessa all'Enea per i lavori di miglioramento energetico e una copia dell'asseverazione per gli interventi antisismici<sup>62</sup>.

Del controllo sulle asseverazioni, riguardanti l'aspetto tecnico dei lavori e rilasciate dal tecnico autorizzato invece è incaricata l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA).

Essa verifica:

- la conformità degli interventi considerando il progetto iniziale;

---

<sup>62</sup> SI.NA.L.P., <https://www.sinalp.it/superbonus-110-i-controlli-dellagenzia-delle-entrate/>

- il conseguimento dello scatto di livello di due classi energetiche o di una ottimizzazione antisismica;
- la congruità delle spese sostenute.

Le verifiche vengono recapitate al Ministero delle imprese e del made in Italy (MISE) ogni 2 mesi. Il MISE, in caso di effettive incongruenze, metterà in moto l'AdE per l'annullamento dell'agevolazione relativamente al soggetto in questione.

Viene poi ricordato, riprendendo l'articolo 4 del Decreto Ministeriale 41 del 1998, che anche la violazione delle norme di sicurezza nei cantieri e l'assenza delle obbligazioni contributive costituiscono presupposto per la revoca dell'agevolazione fiscale.

### *2.3.3 I perfezionamenti nella cessione del credito*

In aggiunta, con il “Decreto Sostegni Ter” del 27 gennaio 2022, per quanto riguarda il Superbonus e gli altri bonus fiscali:

- la cessione del credito di imposta è consentita una volta sola. Vengono quindi annullati quei contratti conclusi in sprezzo a tale divieto;
- vengono introdotte proroghe per l'accessibilità.

La novità più importante è compresa nell'articolo 28, con il blocco della cessione illimitata del credito d'imposta da parte dell'impresa ad altri soggetti, quali istituti di credito e altri intermediari finanziari, così da eliminare la possibilità di frodi utilizzando artifici e raggiri nel sistema di trasferimento del credito.

In riferimento ai lavori già iniziati, il decreto concede la possibilità per i crediti ceduti alla data del 7 febbraio 2022 di subire solo un'altra successiva cessione.

Nel 2021 il governo italiano, tramite l'ISTAT, chiede alla Commissione Europea di considerare, nella contabilizzazione, i crediti fiscali edilizi come:

- pagabili: quando il maggior credito a fronte di un debito minore viene corrisposto a titolo di rimborso da parte dello Stato (in

questo caso il credito è una passività pubblica non contingente e rappresenta un obbligo attuale per il Bilancio dello Stato);

- non pagabile, quando il maggior credito a fronte di un debito minore viene perso dal contribuente<sup>63</sup>.

La Commissione Europea, tramite Eurostat, dà risposta riferendo che, tenuto conto della possibilità del Superbonus di essere ceduto ulteriormente, il credito d'imposta viene considerato in una posizione di confine tra il "pagabile" e il "non pagabile".

Viene poi precisato che i crediti non pagabili sono quelli contenuti nell'importo del debito perché considerati non esigibili, a fondo perduto e sprecabili. Tutti i totali di credito d'imposta del contribuente in eccedenza, nel periodo d'imposta, sul debito, vengono perduti.

Invece, i crediti pagabili che, al contrario, sono rimborsabili e quindi non sprecabili, corrispondono a quelli in cui l'ammontare totale del credito fiscale è riconosciuto al contribuente, richiedendo un compenso pari all'avanzo quando il credito d'imposta è superiore al debito.

La differenza sta quindi nel fatto che quelli non pagabili sono contabilizzati in diminuzione dell'ammontare fiscale da pagare allo Stato; mentre quelli pagabili sono contabilizzati come spesa pubblica per lo stesso.

Eurostat riferisce poi che la cessione multipla molto probabilmente porterà le casse pubbliche dello Stato a perdere il gettito dell'intero importo del credito. Infatti, a causa della possibilità del credito di essere usato da più beneficiari, ne deriverebbe una assunzione di responsabilità pubblica sin dall'inizio della maturazione del credito medesimo.

Appare utile ricordare che a fine ottobre 2022 5 diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno rilevato come sul credito fiscale non ci sia alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nel caso di cessione multipla dello stesso. Considerazione su cui pesa il problema del sequestro preventivo del credito che al momento sta bloccando l'ultima cessione

---

<sup>63</sup> Lavori Pubblici, <https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-bonus-edilizi-cessione-credito-effetto-aggiornamento-eurostat-30311>

prevista dalla normativa dagli istituti bancari ai clienti non consumatori<sup>64</sup>.

### *2.3.4 Il decreto n. 13 del 2022*

Con il decreto-legge n. 13, in vigore dal 26 Febbraio 2022 viene ritoccata la normativa sulla possibilità di cessione del credito rispetto al 157 di qualche mese prima. Si accordando due ulteriori cessioni purché compiute in favore di società che afferiscono ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare nel territorio italiano e intermediari finanziari vigilati, iscritti cioè all'albo istituito con l'articolo 106 del "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". Vengono interamente confermate invece le altre misure già prese.

Per controllare che questa norma venga rispettata è stato introdotto il cosiddetto "bollino anti-frode" che consente di tenere traccia delle cessioni. Nel bollino infatti è incorporato un codice identificativo univoco relativo ad ogni credito ceduto.

Come spesso capita, l'istituzione di norme preventive, l'ampliamento dei requisiti e una maggiore attenzione richiesta, non bastano ad evitare frodi. Il legislatore ha quindi, con l'articolo 2 del suddetto decreto-legge, inasprito le sanzioni relative a frodi allo Stato attraverso multe finanche carcerazione.

Pene e sanzioni si applicano anche ai tecnici autorizzati a rilasciare le asseverazioni, qualora:

- a) forniscano informazioni false;
- b) trascurino, intenzionalmente o no, di comunicare dati significativi riguardanti i requisiti tecnici del piano di lavoro o sulla sua esecuzione;
- c) certifichino una falsa congruità delle spese.

La pena è aggravata nel caso in cui si rilevasse che l'azione è stata compiuta con lo scopo di ottenere ingiustamente un guadagno economico.

---

<sup>64</sup> Lavori Pubblici, <https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-bonus-edilizi-cessione-credito-effetto-aggiornamento-eurostat-30311>

I soggetti abilitati a rilasciare tali attestazioni ed asseverazioni vengono anche obbligati a stipulare una polizza di assicurazione da responsabilità civile per ogni lavoro autorizzato, a garanzia del cliente per eventuali risarcimenti in caso di irregolarità, volute o no, compiute dal tecnico stesso.

Il ministro spiega poi che il decreto-legge che, per favorire la salvaguardia di coloro a cui era stato ceduto un credito sottoposto poi a sequestro dalla magistratura e successivamente svincolati, le scadenze per l'uso di questi crediti d'imposta cedibili secondo le normative che fanno capo al decreto Rilancio, estesi per un periodo equivalente al tempo del sequestro stesso, devono rispettare il termine massimo di 1 anno per l'utilizzazione.

### *2.3.5 Il Decreto Prezzari*

Nelle settimane successive entra in vigore il cosiddetto “Decreto Prezzari” con lo scopo far fronte all'aumento dei prezzi dei materiali edili. Il loro prezzo infatti, fin dall'avvento della detrazione al 110%, è aumentato notevolmente.

Molti fornitori e imprese di costruzione infatti, sfruttando il completo rimborso delle spese concessa dallo Stato e il conseguente disinteresse dei clienti a pagare un prezzo inferiore, specularono grazie all'aumento di domanda di materiali e materie prime facendone lievitare vertiginosamente il prezzo. L'incremento dei costi medi da agosto 2021 a maggio 2022 è stato calcolato nella misura del 22,3% nel caso delle singole dimore, del 13,6% per le unità funzionalmente indipendenti e del 18,8% relativamente ai condomini. Tutto ciò ha portato ad una indebita spesa ulteriore di 2,5 miliardi di euro per la tesoreria dello Stato.

Sulla base dei dati del centro studi di Anaci-Lecco il costo di un cappotto termico è passato da 65 a 100 euro al metro quadro, i ponteggi dai 15 euro al metro quadrato del 2020 ai 25-30 di oggi mentre se ad aprile del 2020 sostituire i vecchi serramenti costava 10 mila euro, nel 2022 sono arrivati a costare oltre 15 mila euro. La curva tipica della

bolla si vede benissimo, poi, parlando di pannelli fotovoltaici: un impianto medio da 6 kW prima dell'abolizione della cessione del credito ad aprile 2023 si aggirava attorno ai 17.400 euro, nel post-decreto, invece, è sceso a 12.600 euro, più o meno quanto sarebbe costato nel 2019<sup>65</sup>.

Per la Corte dei Conti, relativamente ai bonus minori, l'assenza di un tetto massimo di detrazione si è tramutata in un regalo alle persone più ricche che ne hanno approfittato per restaurare il proprio castello o villa, con un notevole dispendio di risorse pubbliche senza necessità importanti.

Il decreto fissa limiti ai prezzi per alcuni beni in caso di interventi svolti attraverso il ricorso ai bonus edilizi.

Questi massimali, che subiranno poi aggiornamenti con cadenza annuale, non sono omnicomprensivi, non tengono cioè conto dell'applicazione di IVA, prestazioni professionali, costi di montaggio e manodopera.

Di seguito l'Allegato A pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2022 concernente i costi massimi specifici.

Tabella 2. Prezzari di riferimento

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
<b>Riqualificazione energetica</b>	
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche A, B, C	960 €/m <sup>2</sup>
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche D, E, F	1.200 €/m <sup>2</sup>
<b>Strutture opache orizzontali: isolamento coperture</b>	
Esterno	276 €/m <sup>2</sup>
Interno	120 €/m <sup>2</sup>
Copertura ventilata	300 €/m <sup>2</sup>
<b>Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti</b>	
Esterno	144 €/m <sup>2</sup>
Interno/terreno	180 €/m <sup>2</sup>

<sup>65</sup> La Stampa, [https://www.lastampa.it/economia/2023/09/05/news/ristrutturazioni\\_il\\_boom\\_dei\\_furbetti\\_i\\_materiali\\_fatti\\_pagare\\_il\\_30\\_in\\_piu-13026870/](https://www.lastampa.it/economia/2023/09/05/news/ristrutturazioni_il_boom_dei_furbetti_i_materiali_fatti_pagare_il_30_in_piu-13026870/)

<b>Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</b>	
Zone climatiche A, B e C -Esterno/diffusa -Interno -Parete ventilata	180€/m2 96€/m2 240 €/m2
Zone climatiche D, E ed F -Esterno/diffusa -Interno -Parete ventilata	195 €/m2 104 €/m2 260 €/m2
<b>Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi</b>	
Zone climatiche A, B e C - Serramento - Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	660 €/m2 780 €/m2
Zone climatiche D, E ed F - Serramento - Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m2 900 €/m2
<b>Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione</b>	276 €/m2
<b>Impianti a collettori solari</b>	
Scoperti Piani vetrati Sottovuoto e a concentrazione	900 €/m2 1200 €/m2 1500 €/m2
<b>Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)</b>	
P(nom) ≤ 35kWt P(nom) > 35kWt	240 €/kWt 216 €/kWt
<b>Impianti con micro-cogeneratori</b>	
Motore endotermico / altro Celle a combustibile	3720 €/kWe 30.000 €/kWe
<b>Impianti con pompe di calore (*)</b>	
<i>Tipologia di pompa di calore Esterno/Interno</i>	
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento Aria/Aria	720 €/kWt (**)
Altro	1560 €/kWt
Pompe di calore geotermiche	2280 €/kWt
<b>Impianti con sistemi ibridi (*)</b>	1.860 €/kWt
<b>Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)</b>	
P(nom) ≤ 35kWt	420 €/kWt

P(nom) > 35kWt	540 €/kWt
<b>Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore</b>	
Fino a 150 litri di accumulo	1200 €
Oltre 150 litri di accumulo	1500 €
<b>Installazione di tecnologie di building automation</b>	60 €/m2

Fonte: Gazzetta Ufficiale, pubblicato il 16 marzo 2022

(\*) Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m<sup>2</sup> per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m<sup>2</sup> negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata<sup>66</sup>.

(\*\*) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt<sup>67</sup>.

### 2.3.6 Il Decreto Aiuti

Qualche mese dopo il decreto sui prezzi di riferimento, il 17 maggio dello stesso anno ne viene emanato un altro, il n. 50, recante, tra le altre cose, misure urgenti riguardanti le politiche energetiche, produttività e attrazione degli investimenti. Questo decreto, denominato “Decreto Aiuti”, prevede interventi in favore di imprese, lavoratori e famiglie per resistere agli effetti negativi della crisi economica conseguente allo scoppio della guerra in Ucraina di qualche mese prima.

Queste le misure in materia di lavoro:

- credito di imposta formazione 4.0 (art. 22): il provvedimento aumenta, portandole rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, le aliquote del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Le attività formative che danno diritto al credito d'imposta devono

<sup>66</sup> Gazzetta Ufficiale, [https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie\\_generale/caricaPdf?cdimg=22A0162900100010110001&dgu=2022-03-16&art.data PubblicazioneGazzetta=2022-03-16&art.codiceRedazionale=22A01629&art.num=1&art.tiposerie=SG](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0162900100010110001&dgu=2022-03-16&art.data PubblicazioneGazzetta=2022-03-16&art.codiceRedazionale=22A01629&art.num=1&art.tiposerie=SG)

<sup>67</sup> Gazzetta Ufficiale, [https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie\\_generale/caricaPdf?cdimg=22A0162900100010110001&dgu=2022-03-16&art.data PubblicazioneGazzetta=2022-03-16&art.codiceRedazionale=22A01629&art.num=1&art.tiposerie=SG](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0162900100010110001&dgu=2022-03-16&art.data PubblicazioneGazzetta=2022-03-16&art.codiceRedazionale=22A01629&art.num=1&art.tiposerie=SG)

essere erogate da soggetti individuati con Decreto del Ministero per lo sviluppo economico e i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze vanno certificati secondo le modalità stabilite dall'emanando decreto ministeriale;

- indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31): è riconosciuta una somma a titolo di indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori domestici, in possesso di determinati requisiti. In particolare, i lavoratori dipendenti devono:
  - aver beneficiato nel primo quadrimestre dell'anno 2022, per almeno una mensilità, dell'esonero dello 0,80% sui contributi IVS (di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021);
  - non essere titolari dell'indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti regolata dall'art. 32 del D.L. medesimo<sup>68</sup>.

Questo importo verrà automaticamente ricompreso nella retribuzione corrisposta a luglio 2022 tramite il datore di lavoro, a condizione che il lavoratore dichiari di non avere diritto al trattamento in unica soluzione per pensionati e titolari di reddito civile (riconosciuto automaticamente dall'INPS).

Nel mese di luglio 2022 i crediti maturati dal datore di lavoro per l'erogazione delle indennità di cui al comma 1 verranno trattati in compensazione attraverso una dichiarazione dei contributi secondo le istruzioni fornite dall'INPS.

L'indennità una tantum di 200 euro può essere corrisposta a un dipendente una sola volta, anche se il dipendente ha più rapporti di lavoro.

L'assegno non è trasferibile, pignorabile o sequestrabile e non costituisce gettito fiscale né può essere utilizzato per il pagamento di oneri previdenziali e assistenziali.

---

<sup>68</sup> INFORMA IMPRESA, <https://www.informaimpresa.it/item/decreto-aiuti-decreto-legge-17-maggio-2022-n-50-misure-in-materia-di-lavoro#:~:text=Ufficiale%20il%20D.L.-,17%20maggio%202022%2C%20n..vigore%20il%2018%20maggio%202022>

### *2.3.7 Il Decreto Semplificazioni*

Per rendere il sistema fiscale più efficiente, semplificare la corrispondenza con l'amministrazione finanziaria e ridurre gli oneri per cittadini e imprese viene emanato il Decreto-Legge n. 73 del 21 giugno 2022, subito ribattezzato "Decreto Semplificazioni fiscali".

Di seguito i punti principali:

1. Semplificazioni in materia di adempimenti fiscali:
  - ✓ Modifiche ai termini per la dichiarazione dei redditi: vengono prorogati i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata e per altri adempimenti connessi;
  - ✓ Semplificazioni per i contribuenti minimi e forfettari: si introducono misure al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i titolari di partita IVA in regime forfettario e per i piccoli contribuenti;
  - ✓ Razionalizzazione dei controlli: miglioramento e velocizzazione dei controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, con l'obiettivo di ridurre la burocrazia e rendere più agevole il rapporto tra fisco e cittadini.
2. Misure di semplificazione in materia di IVA: istituzione di procedure semplificate per la liquidazione e il versamento dell'IVA, permettendo così di ridurre il carico amministrativo per le imprese.
3. Revisione del calendario fiscale: alcuni adempimenti fiscali vengono riprogrammati limitando il numero di scadenze concentrate in brevi periodi, ciò agevola i contribuenti.
4. Incentivi per la digitalizzazione: viene incentivata la digitalizzazione dei processi fiscali attraverso l'adozione di sistemi di fatturazione elettronica e altre tecnologie digitali, favorendo la transizione verso un'amministrazione fiscale più moderna e snella.
5. Misure per favorire la compliance volontaria: vengono introdotti strumenti per favorire la collaborazione tra fisco e contribuenti,

incentivando comportamenti fiscalmente corretti e favorendo la compliance spontanea.

6. Interventi a sostegno delle imprese: sono previste ulteriori misure di supporto alle imprese, soprattutto in termini di semplificazione degli adempimenti fiscali e accesso ai benefici previsti da leggi precedenti.

### *2.3.8 Ulteriori accorgimenti e dati*

Con un nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri di metà febbraio 2023, il Decreto n. 11, si introducono nuove, relativamente a Superbonus, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus ordinari, con lo scopo di dare via libera alle detrazioni fiscali alle imprese e vietare la cessione del credito e lo sconto in fattura per i nuovi interventi, ormai fuori tempistiche.

Il provvedimento ordina quindi, dal 17 febbraio 2023, la revoca del diritto di opzione tra cessione del credito e sconto in fattura in relazione ai lavori che usufruiscono delle agevolazioni fiscali edilizie, con alcune eccezioni.

Queste eccezioni sono relative a:

- a) cantieri già avviati e ai contratti già conclusi prima del 16 febbraio 2023;
- b) cantieri asseverati con CILA inoltrata prima del 16 febbraio 2023;
- c) interventi nei condomini deliberati prima del 16 febbraio 2023;
- d) interventi su edifici unifamiliari se già iniziati e approvati prima del 16 febbraio 2023.

Il decreto predispone anche maggiori e più efficaci verifiche sui crediti d'imposta già ceduti per impedire la realizzazione di frodi, che avevano portato rilevanti lacune nella tesoreria dello Stato, mediante comportamenti scorretti nei meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura.

Determina poi i limiti della responsabilità solidale a dolo e colpa grave del cessionario e, allo scopo di evitare effetto negativo sul debito

pubblico, vieta alle amministrazioni pubbliche di acquisire, mediante cessione, qualsiasi credito derivante da bonus edilizi.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze puntualizza che il decreto è stato emanato per:

- 1) sbloccare i crediti fiscali incagliati conseguiti prima dell'entrata in vigore del provvedimento, che avevano raggiunto un totale di oltre 100 miliardi di euro;
- 2) per salvaguardare le finanze pubbliche, contenendo il costo delle agevolazioni fiscali come il Superbonus che avevano generato un elevato onere per lo Stato;
- 3) arrestare significativamente le frodi nel sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura;
- 4) stabilizzare e razionalizzare il sistema degli incentivi fiscali per evitare quanto più possibile problematiche di ogni tipo sorte fino ad allora.

Ad ottobre 2023, per quanto concerne il Superbonus, la Guardia di Finanza riferisce che dei 75 miliardi di euro fino ad allora usufruiti si sono contati crediti inesistenti per un valore di circa 360 milioni di euro. Si può quindi facilmente evincere che meno dello 0,5% è risultato ottenuto dai beneficiari indebitamente.

In seguito poi all'entrata in vigore decreto n. 19 PNRR/4 il 14 marzo 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ordinano controlli a campione nelle documentazioni acquisite per esaminare la coerenza degli interventi eseguiti e delle spese sostenute con le asseverazioni esibite all'ENEA. I funzionari dell'ENEA riceveranno la collaborazione del personale tecnico degli organismi comunitari competenti della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Oggetto di questi controlli a campione sono i cantieri che usufruiscono di tutte le agevolazioni fiscali.

Vengono quindi ampliate le norme esistenti sulla realizzazione degli interventi di efficienza energetica predisponendo l'affiancamento delle autorità europee per quanto riguarda la verifica del corretto utilizzo dei

fondi destinati alla ripresa economica, in questo caso, dal punto di vista edilizio.

Gli accertamenti arrivano tutti al committente degli interventi che poi può valutare di far causa all'impresa costruttrice o ai tecnici abilitati a rilasciare le asseverazioni. Inizialmente rispondono tutti in solido ognuno in rapporto alle proprie responsabilità.

Ricordiamo che nel 2023 il PNRR mette a disposizione 13,95 miliardi di euro di finanziamenti per l'efficientamento energetico e la prevenzione antisismica degli edifici. Rispettivamente, ci si era proposti di raggiungere almeno 32 milioni di metri quadrati per il primo obiettivo e almeno 3,8 milioni di metri quadrati per il secondo entro l'ultimo giorno del 2025.

Queste mete vengono successivamente riviste e, con il finanziamento del PNRR, abbassate ad almeno 17 milioni di metri quadrati per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie sia in ambito di efficientamento energetico che antisismico, prevedendo, in totale, un risparmio di energia primaria di almeno il 40%.

Le ispezioni da parte delle autorità italiane ed europee devono essere effettuate secondo il piano stabilito dall'ENEA in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del'11 maggio 2018.

L'ENEA deve quindi eseguire verifiche a campione, almeno lo 0,5% degli attestati di prestazione energetica certificati da professionisti abilitati, presentati nell'anno trascorso, in relazione alla validità dei requisiti che consentono l'accesso ai benefici.

Oltre che sui documenti dovranno essere effettuati anche controlli in loco sui cantieri in una percentuale minima del 3% dei controlli totali, per verificare l'effettivo completamento dei lavori e le modalità esecutive, con maggiore priorità agli interventi che presentano le seguenti caratteristiche:

1. maggiore aliquota di detrazione;
2. maggiore spesa;
3. chiare incongruenze relativamente ai requisiti per l'accesso all'utilizzo del Superbonus.

Ad ogni controllo, l'ENEA comunica l'avvio del procedimento al soggetto che commissiona gli interventi o all'amministratore del condominio e ai tecnici abilitati a rilasciare le certificazioni, tutti autorizzati e richiesti ad essere presenti al momento del controllo.

L'avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato<sup>69</sup>. E questo, che ci si sia resi conto o no, aiuta di certo chi non era in regola o chi in malafede intendeva usufruire delle agevolazioni illecitamente.

I funzionari delle autorità di controllo devono avere accesso ad atti, documenti, schemi, chiarimenti e ogni altra informazione considerata utile ed acquisire dati fotografici dei rilevati effettuati.

Se le dichiarazioni presenti nei documenti inoltrati dal soggetto che usufruisce della detrazione o dall'amministratore del condominio differiscono in modo significativo dall'effettivo lavoro svolto, o se si sono verificati atti di impedimento, negligenza o omissioni, può essere anche negata la possibilità di accesso agli stabili in cui si stanno, o non si stanno, svolgendo i lavori. Qualora la verifica producesse risultati negativi l'ENEA deve inviare un rapporto sulle verifiche effettuate all'Agenzia delle Entrate che procederà nella valutazione decidendo se di annullare il diritto all'agevolazione.

I dati dell'Agenzia delle Entrate, al 16 aprile 2024, riferiscono che le truffe su tutti i bonus edilizi ammontavano, nel complesso, a 15 miliardi di euro, di cui 8,6 miliardi sequestrati in via preventiva. Dal momento che non erano stati utilizzati tutti i crediti d'imposta maturati, portandoli in detrazione nella dichiarazione dei redditi, il governo ne ha bloccato definitivamente la cessione.

Gli ultimi dati a maggio 2024 nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate evidenziano che, in ambito bonus edilizi, i crediti d'imposta ceduti o usufruiti tramite sconto in fattura tra ottobre 2020 e aprile 2024 si attestano su un ammontare totale di circa 219 miliardi di euro. Di cui, più 160 miliardi riferiti a centinaia di migliaia di lavori che

---

<sup>69</sup> EdilTecnico, <https://ediltecnico.it/controlli-cantieri-superbonus/>

usufruiscono del Superbonus 110%, e poco meno di 60 miliardi agli altri bonus edilizi.

Tutto questo è indice del fatto che il Superbonus 110% è il bonus più utilizzato ma, con una percentuale minima di frodi, si può constatare che le misure e i controlli sono sempre stati i più efficaci.

In totale le frodi rilevate si aggirano intorno ai 15 miliardi, che, rapportati ai 219 miliardi complessivi di crediti d'imposta ceduti o scontati in fattura, corrispondono a circa il 7%.

### *2.3.9 Il Decreto Superbonus*

A fine maggio 2024 entra in vigore la legge di conversione del “Decreto Superbonus”, contenente misure per bloccare la cessione dei crediti e rendere più complicato lo smaltimento dei crediti da parte delle imprese che hanno attuato sconti in fattura e perfeziona il d.lgs. n. 39 del 30 marzo dello stesso anno.

Molte polemiche ha riservato, oltre all'introduzione di procedure più complesse per l'accesso, anche quella dell'obbligo, con effetto retroattivo, di spalmare in 10 rate annuali la detrazione, anziché 4 o 5 previste in precedenza, per tutti i bonus.

Queste misure, oltre a dissuadere chi intende sovvenzionare gli interventi con il Superbonus, creeranno anche problemi a chi se ne sta servendo al momento. Le opzioni di *sconto in fattura* e *cessione del credito* sono infatti definitivamente cancellati.

Dal 29 maggio è preclusa anche la possibilità di cessione delle rate residue del credito non ancora fruite. Per effetto di questa norma, coloro che hanno portato i benefici del Superbonus in detrazione Irpef non potranno più optare per la cessione delle rate successive non ancora utilizzate.

Viene confermata poi la misura contenente nel decreto legislativo 39 del 30 marzo che consiste nel blocco alle possibilità di accedere a sconto in fattura e cessione del credito anche per interventi fatti in ambito barriere architettoniche, case popolari, cooperative di abitazioni e onlus.

Il decreto blocca anche la remissione in bonis che consentiva ai contribuenti di porre rimedio ad eventuali ritardi o mancanti invii di avvisi che consentono di accedere alle agevolazioni fiscali o alle opzioni disponibili e la possibilità di utilizzo dei bonus edilizi a soggetti con debiti verso lo Stato.

La misura include poi una disposizione volta a incidere negativamente sui professionisti e sulle imprese che non cedono i relativi crediti d'imposta dopo aver applicato sconti in fattura. Prevede infatti un divieto, dal 1° gennaio 2025, per le banche e gli istituti di credito, di usufruire in compensazione di contributi INPS e premi INAIL dovuti, di questi crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi. In questo modo viene preclusa la possibilità di liquidare agevolmente i crediti d'imposta già acquisiti e ne disincentivato l'acquisto di nuovi.

La probabilità che le banche acquistino nuovi crediti è ulteriormente ridotta da un'altra misura del Decreto Superbonus, in base alla quale le banche e gli Istituti di credito che hanno acquistato i crediti ad un prezzo inferiore al 75% potranno utilizzare tali crediti in 6 rate annuali anziché in 4 e la quota di credito non utilizzata non potrà essere fruita negli anni successivi. La disposizione, pensata per punire le banche che hanno acquistato crediti ad un prezzo troppo basso, approfittando del blocco che ha messo in crisi professionisti e imprese, si tradurrà in un ulteriore intasamento del mercato<sup>70</sup>.

Sempre secondo il decreto, coloro che intendono usufruire del Superbonus a lavori in corso, appena iniziati o non ancora iniziati, devono presentare una documentazione integrativa fondata su di un titolo abilitativo introdotto dal Decreto Semplificazioni per semplificare il sistema burocratico per i lavori agevolati oggetto di domanda del Superbonus, anche detto "Cilas", presentata a partire dal 30 marzo 2024.

Per i lavori Superbonus per l'efficientamento energetico i beneficiari devono presentare all'ENEA, a pena di decadenza dall'agevolazione:

1. i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

---

<sup>70</sup> edilportale, [https://www.edilportale.com/news/2024/05/normativa/decreto-superbonus-e-legge-lo-stop-alla-cessione-del-credito\\_99624\\_15.html#:~:text=Divieto%20di%20cessione%20del%20credito%20nel%20Decreto%20Superbonus&text=Dal%2029%20maggio%202024%20%C3%A8.rate%20successive%20non%20ancora%20fruite](https://www.edilportale.com/news/2024/05/normativa/decreto-superbonus-e-legge-lo-stop-alla-cessione-del-credito_99624_15.html#:~:text=Divieto%20di%20cessione%20del%20credito%20nel%20Decreto%20Superbonus&text=Dal%2029%20maggio%202024%20%C3%A8.rate%20successive%20non%20ancora%20fruite)

2. l'ammontare delle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
3. l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
4. le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese<sup>71</sup>.

Divieti e limitazioni a sconti in fattura e cessione del credito non valgono invece in caso di lavori antisismici. In questo caso, infatti, chi intendesse usufruire delle agevolazioni del Superbonus deve presentare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, sotto la direzione del dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in aggiunta alla documentazione già necessaria per i lavori di efficientamento energetico, anche le percentuali delle detrazioni inerenti alle spese.

Per le domande presentate dopo il 30 marzo 2024 tali possibilità perdureranno fino al raggiungimento del tetto di 400 milioni di euro, di cui 330 milioni destinati alle aree in prevalenza umbre, laziali e marchigiane colpite dal terremoto del 2016 e 70 milioni per quelle del terremoto dell'Abruzzo nel 2009, relativamente a quelle zone comprese nel cosiddetto "cratere sisma".

Per anticipare le spese a chi utilizza il Superbonus, secondo il decreto, sarà messo a disposizione un fondo di 35 milioni di euro per i fabbricati colpiti dal terremoto.

Il decreto ha previsto poi, all'articolo 3, sanzioni in caso qualcuno non si attenga agli obblighi integrativi di dichiarazione. Qualora ci fossero queste omissioni da inoltro dei documenti necessari, verrebbe comminata una sanzione amministrativa di 10.000 euro oltre e revocata la possibilità di usufruire dei benefici agevolati. Se al 30 marzo il cantiere è avviato è prevista una sanzione pari a 10.000 euro. In caso di mancata trasmissione delle comunicazioni è prevista la revoca della possibilità di usufruire del Superbonus.

Di seguito alcune novità introdotte di recente sulle aliquote di detrazione per eliminare la frammentazione attuale e concentrare le

---

<sup>71</sup> edilportale, [https://www.edilportale.com/news/2024/05/normativa/decreto-superbonus-e-legge-lo-stop-alla-cessione-del-credito\\_99624\\_15.html#:~:text=Divieto%20di%20cessione%20del%20credito%20nel%20Decreto%20Superbonus&text=Dal%2029%20maggio%202024%20%C3%A8,rate%20successive%20non%20ancora%20fruite](https://www.edilportale.com/news/2024/05/normativa/decreto-superbonus-e-legge-lo-stop-alla-cessione-del-credito_99624_15.html#:~:text=Divieto%20di%20cessione%20del%20credito%20nel%20Decreto%20Superbonus&text=Dal%2029%20maggio%202024%20%C3%A8,rate%20successive%20non%20ancora%20fruite)

risorse sui lavori più efficaci in relazione al costo istituendo una scala di priorità basate sull'efficienza dell'intervento:

- ✓ *Bonus Ristrutturazioni (casa)*: abbassata la percentuale della detrazione fino al 50% delle spese sostenute, definendo un limite di spesa a 96.000 euro, con scadenza posta a fine anno, l'aliquota scende al 36% in caso di spese fino a 48.000 euro, e al 30% a partire dal 2028;
- ✓ Per i lavori di *rimozione delle barriere architettoniche* la detrazione massima concessa è del 75% delle spese sostenute;
- ✓ Per il *Bonus Mobili* 50% fino a 5.000 euro entro fine 2024;
- ✓ 36% per il *Bonus Verde* con un limite di spesa fissato a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo anticipate negli anni dal 2021 al 2024;
- ✓ Per il *Sismabonus 110%*, con lo stesso limite di spesa del Bonus Ristrutturazioni e solo nel caso di condomini ed edifici che comprendono da 2 a 4 unità immobiliari, è prevista una detrazione del 70% per il 2024 nel caso in cui i lavori comportino un miglioramento di classe sismica di un solo livello, 50% qualora non si conseguisse alcun miglioramento e 80% in caso di due scatti di classe. La detrazione poi viene fissata al 65% per il 2025;
- ✓ anche per il *l'Ecobonus 110%* viene concessa una detrazione del 70% per il 2024 e del 65% nel 2025, solo nel caso di condomini ed edifici che comprendono da 2 a 4 unità immobiliari. Dal 2027 detrazione fino al 36% per lavori compiuti sulle prime case, 30% per quelli sulle altre e su altri immobili.

Un'altra occasione di scontri la si trova nella misura, già anticipata dal d.lgs n. 39 di fine marzo, che conferisce ai sindaci locali una responsabilità nelle indagini in caso di lavori inesistenti a seguito di invio dei documenti necessari all'ottenimento dei benefici relativi. Lo spazio di manovra riguarda sia gli interventi di efficientamento energetico svolti con il Superbonus che quelli di ristrutturazione, rifacimento della facciata o eliminazione delle barriere architettoniche, anche tramite sopralluoghi. Queste verifiche possono essere compiute attraverso il lavoro di tecnici comunali e polizia municipale.

In caso venissero a galla fatture false per lavori non fatti o fatti male, incongruenze, discrepanze e altri tipi di irregolarità riguardo asseverazioni, visti o altri requisiti necessari, i comuni devono presentare regolare denuncia alle autorità competenti, quali Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Nel caso fosse verificata la frode, i comuni vanterebbero un rimborso tra il 30 e il 50% dell'ammontare fiscale ricevuto dallo Stato e delle sanzioni comminate ai trasgressori, come incentivo per le amministrazioni comunali.

Questi cambiamenti riflettono l'intento del governo di eliminare gradualmente alcune delle disposizioni del Superbonus, pur mantenendo il sostegno per alcune aree ad alto bisogno come quelle colpite dall'attività sismica. Infatti, alla scadenza dell'anno 2024 il "bonus barriera architettoniche" subisce una diminuzione nella misura di detrazione, stabilendosi al 75%, mentre il Superbonus viene abbassato al 65% e se ne potrà usufruire solo per i lavori per i quali, al 15 ottobre 2024 siano presenti:

- CILA, per lavori su edifici diversi da condomini;
- delibera assembleare approvante l'effettiva realizzazione degli interventi e CILA, per lavori su condomini;
- istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso i lavori comportino l'abbattimento e la ricostruzione dello stabile.

# CAPITOLO III

## Analisi empirica di mercato

Passando ora alla cronaca dei fatti accertati si illustra una serie di operazioni riportate in comunicati dalla Guardia di Finanza e svolte in collaborazione con le altre autorità pubbliche, in riferimento ai bonus fiscali in materia edilizia, da inizio 2022 a fine 2024.

Le azioni intraprese dai capaci professionisti e dai titolari d'impresa hanno permesso di infiltrare i canali di acquisizione dei diritti, cessione del credito e reinvestimento dei profitti. Molte volte si sono riscontrate ramificazioni su tutto il territorio nazionale e all'estero, inquinando così l'economia e richiedendo lunghe indagini che si sono dovute servire di ogni mezzo e potere disponibile per una corretta ricostruzione delle vicende e porre i rimedi necessari possibili.

### 3.1 Le casistiche delle frodi

A metà gennaio 2022 la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli ha sequestrato preventivamente crediti d'imposta, conseguiti da un consorzio edile con la fruizione del Superbonus 110%, per un valore totale di 110 milioni di euro.

Le indagini sono arrivate a conclusione grazie al lavoro di militari e Procura della Repubblica a seguito di perquisizioni nei confronti di ventuno individui, tre tra enti e società e sequestri preventivi di crediti nei confronti di sedici soggetti giuridici tra istituti finanziari, società e persone fisiche.

Le risultanze dimostrano che il consorzio in questione avanzava l'offerta di interventi da svolgere con l'utilizzo del Superbonus ai

contribuenti che ne avevano l'interesse, salvo poi rendersi irreperibile immediatamente dopo aver ricevuto i documenti e stipulato i contratti necessari per i lavori da svolgere e le conseguenti cessioni da operare. Successivamente il consorzio emetteva le fatture dei lavori concordati senza averli effettivamente svolti, dichiarando uno stato di avanzamento pari o superiore al 30% per poter avere accesso alla cessione del credito a proprio favore. Il tutto con la collaborazione di tecnici abilitati e commercialisti compiacenti che asseveravano i lavori mai eseguiti e ne certificavano la conformità all'ENEA, mostrando però evidenti segni di anomalia. Si sono creati così i presupposti per ottenere 109 milioni di euro, 83 milioni dei quali subito incassati in seguito alla cessione ad altri intermediari finanziari.

Le operazioni della autorità sono così riuscite a mettere un freno a questo sistema fraudolento che ha coinvolto contribuenti in buona fede di varie regioni d'Italia da Nord a Sud.

A fine gennaio 2022 la Guardia di Finanza di Rimini, sotto il coordinamento dalla Procura della Repubblica locale, ha dato inizio ad un'imponente operazione, denominata "Free credit", che comprende, oltre al fermo di decine persone, il sequestro di falsi crediti d'imposta, di beni e società, nonché di decine di perquisizioni, in molte regioni italiane. È stato necessario anche il supporto del reparto aereo, del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità organizzata e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche del Corpo.

Sono state disposte trentacinque misure cautelari personali di cui otto in carcere e quattro ai domiciliari nonché ventitré interdittive di cui venti all'esercizio di impresa nei confronti di altrettanti imprenditori e tre all'esercizio della professione nei confronti di altrettanti commercialisti, in quanto ritenuti componenti di un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, responsabile di aver creato e commercializzato per 440 milioni di euro falsi crediti di imposta<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2022/gennaio/operazione-free-credit>

Si è arrivati alle risultanze partendo da una lunga e approfondita analisi delle comunicazioni di cessione del credito da parte di una società accusata di reati fallimentari. Incrociando poi i dati e le informazioni tra quelle acquisite sul campo, quelle derivanti da segnalazioni e quelle delle banche dati, si sono potuti ricostruire i passaggi messi in atto al fine di creare i presupposti per il diritto all'utilizzo dei bonus fiscali, ottenendo poi liquidità immediata operando cessioni a soggetti all'oscuro della vicenda.

Le indagini hanno quindi appurato le seguenti caratteristiche proprie delle truffe mediante alcuni bonus edilizi:

- tramite professionisti compiacenti, reperire società attive in grave difficoltà economica o ormai decotte, utili alla creazione degli indebiti crediti d'imposta;
- sostituire il rappresentante di diritto di tali società con un prestanome, da cui ottenere le credenziali per poter inserire le comunicazioni di cessioni crediti nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, così da avere uno schermo in caso di futuri accertamenti;
- inserire le comunicazioni dichiarando di aver pagato canoni di locazione superiori agli effettivi (persino oltre il 260.000%) o effettuato lavori edili mai iniziati, così da generare crediti di imposta non spettanti;
- cedere i crediti d'imposta a società compiacenti e dopo il secondo passaggio a società terze inconsapevoli, così da rendere più difficile la ricostruzione<sup>73</sup>.

Ma non è finita qua perché alcuni dei guadagni illeciti ottenuti, diversamente da quelli poi tramutati in liquidità tramite società del napoletano sono stati:

- a) riciclati in attività commerciali e immobiliari;
- b) riversati su carte di credito ricaricabili con alto plafond;
- c) investiti in società con sede in paradisi fiscali;
- d) investiti in criptovalute;

---

<sup>73</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2022/gennaio/operazione-free-credit>

- e) investiti in metalli preziosi soprattutto lingotti d'oro, per assicurarsi con un valore certo disponibile.

Un comunicato di inizio febbraio riferisce che la Guardia di Finanza di Perugia, su istanza del Procuratore e del GIP del Tribunale locale, ha sequestrato preventivamente un ammontare di crediti d'imposta fittizi che supera i 103 milioni di euro. Questi crediti, relativi a Bonus Facciate, recupero del patrimonio edilizio e Bonus Locazioni, erano stati maturati da vari soggetti economici, i quali, dopo averli conseguiti, avrebbero operato plurime cessioni in tutta Italia.

Inoltre sono state poste sotto sequestro le quote societarie e bloccato l'accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate con annessa diminuzione del plafond di crediti da portare in compensazione nei propri cassetti fiscali.

Le investigazioni scaturiscono in seguito a controlli effettuati dai finanziari col fine di intercettare pratiche scorrette nell'utilizzazione dei bonus fiscali.

La frode in questione coinvolge una società ed è compiuta mediante creazione di falsi contratti di locazione e di crediti d'imposta riferiti a lavori mai eseguiti o solo in minima parte, con emissione delle fatture relative.

Successivamente venivano comunicate le cessioni di detti crediti a soggetti fiscalmente ignoti o per i quali, per l'attività che svolgono, il flusso di credito d'imposta generato è ingiustificato. In questo modo si cerca di farne perdere le tracce sfruttando anche il fatto che, al tempo della vicenda, era possibile operare cessioni per un numero illimitato di volte.

Ad inizio marzo 2022 la Guardia di Finanza della provincia di Napoli pubblica un comunicato in cui riferisce di un sequestro di 83 milioni di euro che si aggiungono ai 110 milioni già sequestrati in relazione a falsi crediti d'imposta generati usufruendo del Superbonus 110%.

L'indagine si sviluppa partendo da analisi di rischio svolte dall'Agenzia delle Entrate sul consorzio già destinatario di misure

precedenti da parte dell'autorità giudiziaria. Il Tribunale ha quindi disposto un ulteriore sequestro in misura corrispondente ai guadagni ottenuti monetizzando i crediti fittizi, permettendo così non solo di impedire il riciclaggio di tali proventi ma anche di consentire agli ignari contribuenti di rivalersi sui responsabili, individuati grazie a perquisizioni.

Nella seconda metà di marzo i Finanziari del napoletano pongono sotto sequestro preventivo urgente, su richiesta della Procura della Repubblica competente sul territorio, 107 milioni di euro riferiti a crediti fittizi conseguiti con bonus fiscali da un'impresa edile e una che commercia componenti elettronici, legate da una stretta parentela dei titolari.

L'operazione scaturisce in seguito alle attività di controllo effettuate sulla base di criteri di rischio nei confronti delle imprese interessate all'utilizzo delle agevolazioni fiscali. È stato quindi possibile rilevare l'inesistenza degli interventi di ristrutturazione dichiarati, concordati tra le due imprese. Un segnale di alert è stato certamente il fatto che uno dei due fratelli, due giorni prima che venissero ceduti i crediti fittizi, diventava rappresentante legale di una delle società.

Approfondendo poi la vicenda, militari e Procura sono riusciti a risalire a tutto il complesso di successive cessioni operate che hanno coinvolto nove soggetti fiscalmente poco significanti, per un totale però di 4,8 milioni di euro. 2 milioni e 250 mila euro erano già stati tramutati in liquidità in seguito a cessioni in favore di istituti finanziari e quindi sequestrati per mezzo di altre disponibilità delle imprese coinvolte.

Nello stesso periodo le Fiamme Gialle della provincia crotonese hanno eseguito sequestri preventivi per 16 milioni di euro riferiti a beni nella disponibilità di individui e società che avevano conseguito falsi crediti d'imposta usufruendo del Bonus Facciate, ottenendo poi liquidità tramite comunicazione all'Agenzia delle Entrate di sconti in fattura e cessioni ad intermediari bancari e finanziari.

Lo sviluppo delle attività investigative, consistite in mirati sopralluoghi, interrogazioni effettuate alle banche dati in uso al Corpo, nella valorizzazione delle segnalazioni per operazioni sospette, nonché nella dettagliata analisi della documentazione bancaria, ha consentito di delineare un univoco quadro indiziario circa l'operatività artificiosa dell'azienda in parola, la falsità dei crediti d'imposta generati e ceduti, la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei lavori dichiarati<sup>74</sup>.

Come in precedenti casi state poste sotto sequestro le quote societarie e bloccati detti crediti sul portale dell'Agenzia delle Entrate, che sarebbero poi utilizzati in compensazione, nei propri cassetti fiscali, di imposte dovute.

Le operazioni sono svolte nei confronti di sette imprese con sede in Lombardia, Emilia-Romagna e Calabria; otto soggetti di più regioni che hanno ceduto o acquistato i falsi crediti.

A metà maggio i finanziari di Aversa, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno posto, su richiesta del GIP del Tribunale partenopeo, agli arresti domiciliari un soggetto accusato di aver imbastito una truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di averne riciclati i proventi.

Questo individuo, rappresentante legale di un'impresa operante nel settore edile, sarebbe riuscita ad ottenere crediti d'imposta, per un valore di 3.796.320 euro, riferiti a lavori antisismici e di riqualificazione energetica su edifici inesistenti.

Tale somma sarebbe stata poi trasferita su conti correnti intestati a prestanomi, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro dall'ipotizzata truffa<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2022/marzo/bonus-facciate>

<sup>75</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2022/maggio/truffa-per-indebita-percezione-di-crediti-d2019imposta-cd-superbonus-110-per-circa-4-milioni-di-euro>

Con la suddetta ordinanza è stato anche disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro costituente il profitto del reato ovvero di beni di valore equivalente nella disponibilità dell'indagato<sup>76</sup>.

Un comunicato di inizio giugno riferisce che la Guardia di Finanza del ragusano ha eseguito un sequestro, su istanza del GIP del Tribunale competente per la zona, di denaro, quote societarie, beni materiali e finanziari per un importo superiore a 3,5 milioni di euro riferiti a crediti d'imposta fittizi conseguiti in seguito a comunicazioni di lavori di riqualificazione sismica mai realmente effettuati sugli immobili indicati, anzi di proprietà di soggetti ignari. L'operazione ha anche portato all'arresto del principale responsabile della truffa. Questo si sarebbe avvalso anche della cooperazione di altre cinque persone, residenti in comuni lombardi e pugliesi, per attestare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

Le risultanze sono emerse in seguito all'analisi attenta di informazioni, dati e documenti contenuti nella piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, nonché di controlli effettuati in loco e le testimonianze di persone a conoscenza di informazioni preziose e hanno permesso di ricostruire la truffa che si è servita dei benefici derivanti dallo sconto in fattura riferiti ai bonus fiscali per far conseguire crediti d'imposta alla società del soggetto poi arrestato.

I crediti fittizi sono stati oggetto di ripetute cessioni a terzi per consentire poi la monetizzazione presso intermediari finanziari del "bonus" e la successiva dispersione del profitto del reato. In tal modo gli indagati si sono assicurati i proventi illeciti che sono stati in gran parte autoriciclati per far perdere ogni traccia delle origini fraudolente di tali risorse economiche<sup>77</sup>.

I crediti d'imposta fittizi ceduti, ancora presenti nei casseti fiscali di otto società e tre persone fisiche, sono stati bloccati, impedendone di

---

<sup>76</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2022/maggio/truffa-per-indebita-percezione-di-crediti-d2019imposta-cd-superbonus-110-per-circa-4-milioni-di-euro>

<sup>77</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2022/giugno/operazione-easy-credit>

fatto la compensazione con imposte dovute, con lo stesso provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Sempre nello stesso periodo, militari specializzati della Guardia di Finanza di Bari, su istanza del Procuratore della Repubblica del territorio, hanno sequestrato preventivamente, tra beni e crediti d'imposta, più di 140 milioni di euro riferiti al guadano ottenuto tramite emissione di fatture false e trasmissione documenti riferiti ad operazioni mai eseguite. Detti crediti fittizi sarebbero poi in parte portati in compensazione di imposte dovute e in parte monetizzati e reimmessi nel circuito legale dell'economia.

La vicenda tocca un'ampia platea di soggetti fisici ed economici, per un totale di 24, su varie regioni della penisola.

L'indagine scaturisce da un esame dei fattori di rischio, svolta da una divisione specializzata dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento all'impresa edile dell'indagato che avrebbe usufruito indebitamente dei benefici derivanti dal Bonus Facciate in seguito a comunicazioni di lavori di recupero o di ristrutturazione della facciata di immobili inesistenti.

Nello specifico è emerso che i soggetti che avrebbero commissionato le opere di recupero edilizio erano sprovvisti di una capacità reddituale e finanziaria idonea al sostenimento delle ingenti spese di rifacimento delle facciate, in relazione alle quali sarebbe maturato, in origine, il credito d'imposta successivamente ceduto all'indagato. Per di più, gli stessi avrebbero sostenuto oneri per interventi edilizi eccessivamente sproporzionati rispetto alle caratteristiche e al valore degli immobili posseduti che, come è emerso dagli accertamenti effettuati, non sono stati sottoposti a recenti opere di rifacimento delle facciate<sup>78</sup>. Le risultanze hanno fatto emergere che perfino i profili dei molteplici cessionari dei crediti, acquisiti in enormi volumi, presentavano anomalie, poiché sprovvisti di disponibilità sufficientemente idonee all'acquisto stesso.

---

<sup>78</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2022/giugno/operazione-bonus-facciate>

A fine giugno i finanziari di Frattamaggiore, dopo un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del territorio, hanno sequestrato preventivamente più di 772 milioni di euro tra crediti conseguiti con bonus edilizi e di locazione nei confronti di centoquarantè soggetti economici, molti dei quali con sede o residenza tra le province napoletana e casertana.

L'operazione fa seguito a quella già predisposta qualche mese prima nei confronti di due fratelli titolari di due imprese del territorio. Infatti, esaminando in maniera più approfondita le posizioni, finanziari e Procura sono riusciti a ricostruire il quadro completo degli svariati cessionari, molti dei quali nullatenenti o quasi, di altri crediti riferiti ad immobili inesistenti.

Tra i titolari di crediti, inoltre, sono stati individuati anche soggetti più volte segnalati dalle Forze di Polizia per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, per essere risultati privi di partita IVA, per aver svolto attività d'impresa per un solo giorno, per essere impegnati risultati in settori economici diversi da quello edilizio e persino per contiguità con la camorra, sia napoletana che casertana<sup>79</sup>.

Evidenti anomalie appaiono nei confronti di una persona che, nonostante fosse detenuto in carcere, risultava committente di interventi di ristrutturazione per 34 milioni di euro e titolare di lavori per più di 30 milioni di euro.

Il sequestro eseguito tiene conto anche della parte di crediti, al momento dell'operazione quantificata in decine di milioni di euro, ceduta a Poste Italiane per monetizzare.

La Guardia di Finanza della Provincia partenopea a metà luglio ha messo agli arresti domiciliari tre persone le quali, dalle risultanze emerse, avrebbero conseguito più di 600 mila euro di crediti d'imposta inesistenti, sequestrati insieme ad altri 50 mila euro di guadagni conseguenti, usufruendo del Bonus Facciate.

---

<sup>79</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2022/giugno/bonus-edilizi-e-di-locazione>

In particolare, secondo quanto emerso dalle attività d'indagine, un amministratore di condomini, operante nel napoletano, unitamente ad altri soggetti, avrebbero creato, sulla base di lavori di ristrutturazione e di rifacimento facciate in realtà mai eseguiti, un sistema di fittizi crediti d'imposta in capo ai condòmini dei vari stabili amministrati, che poi sarebbero stati ceduti agli indagati o a società ai medesimi riconducibili<sup>80</sup>.

Parte di questi crediti venivano poi monetizzati, tramutati cioè in liquidità immediata, per mezzo di cessioni operate in favore di società o consulenti finanziari; altri usufruiti in detrazione di imposte dovute conseguentemente alla dichiarazione dei redditi.

Negli stessi giorni la Guardia di Finanza della provincia pistoiese ha eseguito un sequestro preventivo di 5.139.000 euro riferiti a più crediti d'imposta derivanti dal Bonus Facciate ritenuti fittizi, in seguito ad indagini dirette dalla Procura della Repubblica che hanno coinvolto soggetti economici in Toscana, Piemonte, Veneto e Lazio.

L'operazione ha compreso anche quindici perquisizioni in residenze di importanti professionisti del territorio e sedi di società che hanno nella propria disponibilità celebri immobili poiché dalle investigazioni risultava che detti amministratori e consulenti abilitati, ognuno con il proprio apporto, avrebbero messo in piedi un meccanismo fraudolento che partendo da Montecatini Terme arrivava a coinvolgere soggetti economici su più regioni italiane e perfino all'estero.

Le indagini sono partite dal puntuale incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati, in dotazione alla Guardia di Finanza, con quelle acquisite mediante controlli e perquisizioni, tenendo anche conto di documenti contabili presenti negli archivi degli Enti locali, i quali hanno l'incarico di rilasciare le autorizzazioni previste per l'esecuzione dei lavori di restauro di stabili rinomati.

Focalizzandosi poi sull'attività edile di una s.r.l., gli investigatori hanno appurato che la stessa ha inviato fatture per interventi inesistenti a società proprietarie alberghi di lusso che hanno poi ceduto il credito

---

<sup>80</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2022/luglio/frodi-bonus-facciate>

alla società che avrebbe dovuto svolgere i lavori, beneficiando dello sconto in fattura.

Ad inizio agosto i finanziari del comando Provinciale di Perugia hanno sequestrato preventivamente, su istanza di GIP e Procura perugina, 80 milioni di euro di crediti d'imposta ritenuti fittizi, e 3 milioni tra disponibilità liquide, immobili e quote societarie come guadagno derivante dalla truffa. Si procederà dunque, oltre che per emissione di fatture per operazioni inesistenti con lo scopo di usufruire del Bonus Facciate senza averne diritto, e truffa ai danni dello Stato, anche per autoriciclaggio.

L'operazione vede coinvolte cinquantatré individui e dieci società ed è il proseguo di un'indagine di qualche mese prima che aveva portato al sequestro di 9 milioni di euro, valore complessivo riferito a crediti d'imposta inesistenti vantati da una società di consulenza aziendale.

Le investigazioni partono da una puntuale analisi delle movimentazioni bancarie e delle comunicazioni di cessione del credito che, incrociate con dati e informazioni all'interno della banca dati in uso alla Guardia di Finanza, con il vaglio delle segnalazioni di operazioni sospette arrivate, dei documenti contabili, amministrativi e quelli riguardanti la società in questione, ha fatto venire a galla un complesso e articolato sistema fraudolento che coinvolge imprese e persone in tutta la penisola.

Una volta creati i presupposti per l'ottenimento dei crediti infatti, attestando l'esecuzione di interventi mai avvenuti, detti crediti fittizi venivano ceduti a pregiudicati, a persone che per la capacità reddituale che possedevano non sarebbero mai riuscite ad acquistarli, o a società inoperative e addirittura mancanti di strutture necessarie allo svolgimento dei lavori indicati.

Parte di detti crediti è stata poi convertita in liquidità presso operatori finanziari e trasferiti in altre società, molte delle quali estere, quindi reinvestiti nel circuito legale dell'economia che veniva di fatto inquinata, pensando di renderne irrintracciabili i profitti.

Qualche giorno prima la Guardia di Finanza di Treviso sequestrava, su istanza di GIP e richiesta della Procura della Repubblica del territorio, 7 milioni di euro in crediti d'imposta fittizi conseguiti con il Superbonus, denaro e beni immobili per un ammontare che si aggira attorno agli 1,2 milioni di euro.

Finanziari specializzati del Comando Provinciale di Treviso hanno portato avanti le investigazioni esaminando le informazioni contenute nelle banche dati in uso al Corpo e di quelle nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti di un consorzio della Destra Piave. Il consorzio era stato creato appositamente per implementare il meccanismo fraudolento ai danni dello Stato conseguendo 24 milioni di euro in crediti d'imposta, monetizzati poi presso istituti bancari e altri operatori finanziari. Questi crediti sono stati conseguiti grazie alla collaborazione di un ingegnere che attestava all'ENEA cinquecento lavori, di cui duecentotrenta mai eseguiti, che si riferivano ad immobili in Lombardia e in tutto il Triveneto.

Alcuni committenti, dopo aver receduto dal contratto a causa del mancato rispetto dei termini ivi stabiliti, hanno scoperto di aver maturato e ceduto al consorzio, "a loro insaputa", i crediti correlati ai lavori edili mai avviati<sup>81</sup>.

Un comunicato di fine ottobre della Guardia di Finanza riferisce di un'operazione svolta da novanta militari del Corpo, su richiesta e delega di Tribunale e Procura romane, che ha portato all'arresto di sei individui, di cui tre posti ai domiciliari, per reati connessi all'utilizzo del Superbonus.

Dalle indagini è risultato che questi soggetti, per la maggior parte pluripregiudicati, hanno fatturato interventi edili mai avvenuti per un valore totale che supera i 12 milioni. Questi lavori inesistenti poi sarebbero stati asseverati da un ingegnere e attestati, opponendo il visto di conformità, da un commercialista.

---

<sup>81</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2022/agosto/superbonus-110>

Successivamente i crediti d'imposta fittizi concessi dalla misura del Superbonus 100% venivano incassati dopo essere stati ceduti a delle società compiacenti.

Ad inizio novembre i finanziari di Frattamaggiore, su ordine delle autorità giudiziarie del territorio, hanno disposto il sequestro preventivo di più di 23 milioni di euro in crediti d'imposta, maturati da ventinove soggetti economici nel napoletano e nel casertano, in riferimento a canoni di locazione in realtà inesistenti. L'operazione si colloca come proseguo di altre eseguite nei mesi precedenti e vuole bloccare l'utilizzo indebito di denaro pubblico destinato con i bonus edilizi, che verrebbe poi monetizzato o compensato con imposte già dovute, il tutto a danno della collettività.

Una volta ceduti i crediti a soggetti quasi tutti extracomunitari non reperibili, era stata inoltrata la comunicazione apposita all'Agenzia delle Entrate, inerente al possesso dei crediti acquisiti in relazione a false locazioni immobiliari che sarebbero servite per l'esecuzione di lavori che però non sarebbero mai stati effettuati.

Un segnale evidente di essere di fronte ad un sistema fraudolento gli investigatori lo hanno visto nel fatto che la metà dei predetti cessionari percepiva o era in fase di richiesta del reddito di cittadinanza, e quindi non potevano essere titolari di redditi sufficienti a sostenere le operazioni messe in atto.

Un'altra evidenza è stata trovata nel fatto che, ricostruendo i movimenti di denaro nel portale apposito dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni, dal valore di 138 mila euro, erano state effettuate da una persona già deceduta al momento delle stesse.

Nella seconda metà di novembre 2022 la Guardia di Finanza veronese porta a compimento, su richiesta e convalida di Procura della Repubblica e GIP del Tribunale competenti nel territorio, una vasta operazione di sequestri preventivi d'urgenza e perquisizioni nei confronti di otto persone e due società, indiziati di reati legati

all'utilizzo del Bonus Ristrutturazioni e di quello per il rifacimento della facciata esterna degli edifici.

Le indagini prendono il via in seguito a specifiche analisi di rischio, avvalendosi del supporto di un settore specifico dell'Agenzia delle Entrate, per identificare individui fiscalmente pericolosi che hanno sfruttato indebitamente le agevolazioni fiscali concesse dal governo in risposta alla crisi post Covid-19.

Le accuse mosse vanno dall'indebita percezione di erogazioni pubbliche fino alla truffa e all'autoriciclaggio, coinvolgendo persone fisiche titolari di bassi redditi o addirittura nullatenenti che hanno inviato dichiarazioni false all'Agenzia delle Entrate, ottenendo così crediti d'imposta per un totale di oltre 15 milioni di euro.

Dalle risultanze appurate si evince come gli edifici indicati nelle dichiarazioni non fossero nemmeno di proprietà di chi ha commissionato i lavori e chi doveva eseguirli non aveva nemmeno le minime risorse e strutture per svolgere attività edile.

Ottenuti i crediti d'imposta, una parte, nella misura di 7 milioni di euro, veniva monetizzata tramite successive cessioni a terzi operatori che, deducendone il 30%, hanno riversato più di 4,8 milioni di euro nei conti correnti della stessa impresa edile.

Successivamente poi questi profitti illeciti sono stati riciclati in una società immobiliare, nell'acquisto di un bar, auto di lusso e immobili.

Il provvedimento di sequestro interessa trenta immobili, disponibilità finanziarie, quote delle società e beni di lusso, superando complessivamente i 20 milioni di euro oltre che altri 7 milioni in crediti d'imposta già ceduti ad un'altra società, con sede a Roma, che ne avrebbe usufruito in detrazione di imposte dovute o semplicemente tramutato in liquidità immediata.

Con un comunicato del primo di dicembre 2022 la Guardia di Finanza ragusana riferisce di aver sequestrato, su disposizione delle autorità competenti per il territorio, di crediti fittizi afferenti ai Bonus Facciate Ristrutturazioni. Inoltre ha posto agli arresti il responsabile principale, un imprenditore campano, e ai domiciliari per uno di Modica, i quali

sarebbero stati i perni di un articolato sistema fraudolento con ramificazioni in molte regioni d'Italia da Nord a Sud.

Il lavoro degli inquirenti è partito da verifiche mirate nei confronti di una società romana, riconducibile ad un falso imprenditore edile di Modica, che aveva acquisito crediti d'imposta per 3 milioni di euro senza aver effettuato pagamenti.

Ulteriori approfondimenti hanno potuto rilevare due filoni del sistema:

- 1) per mezzo di due società riconducibili allo stesso imprenditore campano venivano attestati numerosi interventi di ristrutturazione apparentemente eseguiti da altri soggetti economici che successivamente, attraverso lo sconto in fattura, acquistavano i crediti d'imposta connessi, per un totale di 43 milioni di euro.
- 2) Con la collaborazione di un altro soggetto, il predetto imprenditore comunicava all'Agenzia delle Entrate decine e decine di opzioni di sconto in fattura riferite a lavori inesistenti di recupero o restauro commissionati da proprietari di altri fabbricati, risultati poi estranei alla truffa, attestandosi come erede e immettendo quindi 72 milioni di euro di crediti nella disponibilità delle sue società.

L'operazione è la naturale conclusione di indagini accurate e complesse mediante controlli in loco, testimonianze di persone che erano a conoscenza di informazioni utili agli investigatori e un attento esame delle transazioni finanziarie che ha ricostruito attività di autoriciclaggio per più di 57 milioni di euro, allo scopo di renderli irrintracciabili, passando prima per molteplici cessioni e monetizzazioni presso Poste Italiane e altri operatori finanziari.

Si è quindi proceduto a sequestrare preventivamente:

1. 250 mila euro riferiti a quote di nove società;
2. beni mobili tra cui ventiquattro auto e due motoveicoli;
3. due beni immobili;
4. conti correnti di cinque soggetti;
5. crediti nei casseti fiscali di ventiquattro imprese che sarebbero serviti a compensare imposte dovute;
6. crediti nei casseti fiscali dei trentatré cessionari ultimi.

Il periodo dei grandi bonus fiscali ha visto un'enorme proliferazione di "imprese apri e chiudi" costituite con il minimo capitale necessario e talvolta senza una sede operativa, che sono create ad hoc funzionalmente al sistema fraudolento e che quindi hanno una durata predeterminata sulla base della necessità stessa, cessano infatti di esistere nel momento in cui hanno espletato il loro compito ottenuti i crediti d'imposta. Sono quindi costituite al solo scopo di frodare lo Stato o truffare i cittadini e far perdere subito le tracce.

Questo fenomeno ha fatto scattare un necessario incremento di controlli da parte dell'autorità giudiziaria attraverso l'apporto della Guardia di Finanza. Nel 2023 infatti sono stati effettuati controlli mirati relativi a 420 aziende, operanti nella provincia di Prato nei settori tessile, immobiliare, dei servizi e commerciale; sospettate di utilizzo illecito di partite iva.

I sopralluoghi e le conseguenti analisi, utilizzando congiuntamente la documentazione presentata e i dati presenti nelle banche dati a disposizione, hanno rilevato le prove necessarie a far chiudere 120 di esse. La chiusura è stata disposta dallo stesso Corpo di concerto con la Direzione Provinciale dell'Agenzia Delle Entrate del territorio, così come previsto dalla legge. Si è riscontrata infatti la non operatività delle attività oggetto della costituzione di quelle imprese nei tre anni che hanno preceduto il controllo, evidentemente sorte per altri scopi, scopi illeciti.

Tra questi l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il riciclaggio ed il trasferimento all'estero di proventi illeciti, oltre all'ottenimento e monetizzazione di crediti d'imposta non spettanti derivanti, ad esempio, dai "bonus facciate" e "super bonus 110%"<sup>82</sup>.

A marzo 2023 i Finanziari delle province di Napoli e Avellino, su ordine del GIP del Tribunale avellinese e del Procuratore della Repubblica del luogo, hanno eseguito sequestri preventivi relativi a crediti d'imposta fittizi corroborati da numerose cessioni comunicate

---

<sup>82</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/gennaio/contrasto-alle-imprese-apri-e-chiudi>

all’Agenzia delle Entrate. Questo ha fatto scattare un campanello d’allarme che ha dato il via alle indagini poiché le comunicazioni presentavano le seguenti caratteristiche:

- i. frazionati ammontare di crediti ceduti evidentemente collegati, relativi a Ecobonus e Bonus Facciate;
- ii. cedente e cessionario frequenti e scambiali reciprocamente;
- iii. mancanza totale di emissione di fatture o indicazione importi incoerenti in confronto alla documentazione già fornita;
- iv. imprese titolari dei lavori connotate da debole profilo fiscale;
- v. frequenti legami sospetti tra imprese di costruzione e beneficiari;
- vi. immobili inesistenti;
- vii. indicazione di soggetti fiscalmente incapienti, deceduti o pregiudicati.

A conclusione delle indagini sono risultati fittizi crediti d’imposta per un totale che si aggira attorno agli 1,7 miliardi di euro, di cui una parte già usufruiti in detrazione di imposte dovute.

Particolare di questa vicenda è che anche le molte cessioni, più di 2 mila, dei crediti sorti, erano riferite ad istituzioni inesistenti.

Nello stesso periodo militari della Guardia di Finanza di Asti hanno avviato l’esecuzione, insieme ai colleghi di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto, di una ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Asti, nei confronti di 10 persone, per reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di enti pubblici, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. In corso nel contempo l’esecuzione di un decreto di sequestro, anche per equivalente, ai fini della confisca, di crediti fiscali, profitti illeciti, immobili e altre disponibilità per oltre un miliardo e mezzo<sup>83</sup>.

---

<sup>83</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2023/marzo/scoperta-maxi-frode-fiscale-sui-bonus-edilizi>

Le indagini, scaturite da una segnalazione dalla Guardia di Finanza di Roma, hanno visto l'esecuzione di 73 perquisizioni in 18 diverse province e l'utilizzo di intercettazioni.

L'incrocio delle informazioni e dei dati raccolti, relativi anche a movimenti bancari, sono stati fondamentali per la rilevazione di crediti d'imposta inesistenti per un totale di 1,5 miliardi di euro, alcuni dei quali già ceduti.

Il grosso del sistema fraudolento si è sviluppato in Campania e Veneto con decine di persone e imprese implicate che, grazie alla collaborazione di due commercialisti che utilizzavano partite Iva riferite a dei prestanome, presentavano dichiarazioni fallacie all'Agenzia delle Entrate. Questo ha permesso di conseguire crediti d'imposta per interventi mai svolti che, una volta ceduti e quindi monetizzati facilmente, sono stati reinvestiti all'estero per ottenerne un ulteriore guadagno, credendo anche di farne perdere le tracce.

Nel contempo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso ha eseguito perquisizioni e sequestri nell'ambito di alcune truffe messe in piedi nel territorio attraverso il Bonus Facciate che hanno coinvolto venti soggetti residenti in molte province venete ma anche in Umbria, Marche, Puglia e Sicilia.

Le indagini hanno consentito di porre sotto sequestro in totale 85 milioni di euro tra crediti d'imposta, valori finanziari, beni illeciti e importi in denaro conseguiti tramite la creazione di apposite partite Iva per delle imprese attestanti lavori mai effettivamente compiuti.

Questi crediti fiscali generati sono stati poi ceduti ad istituti di credito, a imprese edili appositamente costituite o ad altre società per ottenerne liquidità immediata. I guadagni sono stati poi reinvestiti all'estero per cercare di sfuggire ai controlli delle autorità italiane che si sono adoperate per coordinarsi con quelle europee al fine di tracciarne il percorso e sequestrarne le somme generate.

Alla fine dello stesso mese i militari della Guardia di Finanza competenti per la provincia di Brescia hanno, su ordine proveniente

dalla Procura della Repubblica del territorio, sequestrato crediti d'imposta sospetti per un valore di 670 milioni di euro, riferiti a Bonus Facciate ed Ecobonus ordinario. Il sequestro preventivo ha permesso di impedire la monetizzazione dei crediti fiscali tramite cessione o la possibilità di fruire di essi in detrazione di imposte dovute.

Le investigazioni, portate avanti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, hanno riguardato una ventina di soggetti residenti in varie province in tutto il territorio nazionale.

Le ipotesi di reato formulate sono quelle per truffa, indebite percezioni ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio.

Ad inizio aprile dello stesso anno, le Fiamme Gialle brianzole hanno, su richiesta del Procuratore della Repubblica di Monza, posto sotto sequestro preventivo 90 milioni di euro relativi a disponibilità liquide, beni e crediti fiscali fittizi relativi a Bonus Facciate ed Ecobonus ordinario.

Le indagini sono partite in seguito ad anomalie riscontrate relativamente ad un consulente fiscale e revisore nell'ambito di una molteplicità di acquisti di crediti da diversi soggetti, effettuati dallo stesso per un ammontare totale di 13 milioni di euro. I crediti acquisiti sono stati immediatamente ceduti ulteriormente con un vorticoso giro di operazioni e infine tramutati in liquidità presso Poste Italiane.

Andando a fondo nella vicenda, le autorità sono riuscite a risalire al complesso sistema messo in atto per frodare lo Stato che si avvaleva di 48 tra imprese e società, operanti solo sulla carta, in tredici regioni, sorte con il solo scopo di acquisire e cedere i crediti d'imposta per poi monetizzarli. Il tutto in anni in cui non c'era il divieto di farlo in maniera illimitata e con la gestione di due commercialisti residenti a Napoli e Treviso che si occupavano della trasmissione delle molteplici documentazioni necessarie al fine di avere diritto all'accesso ai benefici fiscali correlati agli interventi indicati ma mai effettuati.

Dalle verifiche svolte, atenzionando 700 persone fisiche, molto probabilmente tutte inconsapevoli, si è giunti all'inesistenza dei lavori dichiarati e a volte addirittura a quella degli edifici indicati, oltre che all'assenza di pagamenti, replicazioni delle cessioni dello stesso

ammontare e con codici tributi diversi a più soggetti, il più delle volte titolari di redditi modesti o di reddito di cittadinanza.

Dei 90 milioni di euro:

- 38 milioni si riferiscono a crediti risultati ancora nei cassetti fiscali di Poste Italiane;
- 51 milioni sono relativi a valori finanziari, quote di società, unità immobiliari e un'auto di lusso ottenuti in seguito alla monetizzazione dei crediti fiscali trasferendo poi parte del denaro all'estero, commettendo reati di riciclaggio e autoriciclaggio.
- 200 mila si riferiscono a compensazioni illecite operate in bilancio.

Un comunicato di metà aprile 2023 della Guardia di Finanza della provincia veronese riferisce di un'operazione di sequestro preventivo, denominata "Cantieri Fantasma", che vede implicate decine di persone, società austriache e italiane tra Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Lazio.

Le investigazioni, condotte dal Procuratore di Verona, cominciano in seguito a controlli specifici nei confronti di soggetti utilizzatori del Bonus Facciate, oggetto della vicenda.

Approfondimenti successivi hanno permesso di appurare la fittizietà, per più di 84 milioni di euro, dei crediti d'imposta maturati per effetto dell'inesistenza degli stabili oggetto di interventi e la mancanza di attrezzature e strumenti per l'attuazione dei lavori indicati da alcune delle imprese coinvolte.

Una parte di questi crediti conseguiti, 26 milioni di euro, era già stata incassata in seguito a cessioni a terzi, altri 5 milioni, ceduti a diciannove società, erano stati usufruiti in detrazione di debiti tributati.

I sigilli giudiziari sono inoltre scattati su conti correnti, quote societarie e beni di lusso (tra cui una fiammante Rolls Royce, monete d'oro e altri oggetti preziosi), individuati e in corso di individuazione, fino alla concorrenza di oltre 29 milioni di euro, valore risultante dalla

sommatoria degli ulteriori profitti illeciti conseguiti e delle successive attività di riciclaggio<sup>84</sup>.

In maggio, in seguito ad indagini svolte dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza romana, il Tribunale della capitale ha emesso un ordine di confisca, nei confronti di due fratelli imprenditori edili, di beni per un ammontare totale di 180 milioni di euro, con annessa sorveglianza speciale per due anni.

Le indagini prendono corpo in seguito ad una richiesta per un concordato preventivo relativo ad una società edile indebitata per più di 112 milioni di euro.

È emerso che i due imprenditori avrebbero pianificato operazioni contabili e finanziarie (in gran parte fittizie), volte a rappresentare all'esterno una situazione patrimoniale florida e redditizia, idonea - in prima istanza - a ottenere agevolmente finanziamenti dagli istituti bancari e, successivamente, a persuadere i creditori della bontà dei piani concordatari adottati, in modo così da eludere la procedura concorsuale<sup>85</sup>.

I due fratelli erano stati posti in passato ai domiciliari per bancarotta fraudolenta per aver ricavato dalle casse delle società fallite proventi illeciti, i quali erano successivamente stati immessi in quelle delle società oggetto di sequestro. E questo ha sicuramente contribuito alla decisione di predisporre le misure preventive relativamente alle loro disponibilità.

A metà dello stesso mese si conclude l'Operazione "Capisci ammè", diretta dalla Procura della Repubblica di Asti, con il sequestro di 704.696.217 euro riguardanti crediti fiscali fittizi.

In precedenza, circa due mesi prima, i finanziari del Comando astigiano, di concerto con quelli di altre diciotto province di diverse

---

<sup>84</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2023/aprile/operazione-cantieri-fantasma>

<sup>85</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2023/maggio/confisca-di-prevenzione-di-beni-per-oltre-180-milioni-di-euro-a-due-imprenditori-attivi-nel-settore-edile>

regioni italiane e con la collaborazione speciale dell’Agenzia delle Entrate, avevano eseguito misure cautelari restrittive nei confronti di dieci persone e il sequestro dei cassetti fiscali a loro riferiti, i quali includevano, complessivamente, crediti d’imposta per un valore superiore a 1,5 miliardi di euro.

Gli oltre 700 milioni di crediti erano stati maturati da diciotto tra società e imprese che risultavano inoperative o riferite a soggetti nullatenenti e quattro persone fisiche che mai avevano presentato dichiarazioni fiscali.

Con un comunicato di fine luglio, la Guardia di Finanza della provincia di Monza riferisce di aver sequestrato preventivamente crediti d’imposta ritenuti fittizi per un ammontare che supera i 32 milioni di euro.

Finanziari specializzati hanno continuato le indagini, riguardanti il precedente sequestro da 90 milioni di euro di qualche mese prima, approfondendo la posizione di un consulente fiscale di Legnano nei confronti del quale erano sorti campanelli d’allarme in chiave antiriciclaggio. Le imprese titolari dei lavori sono risultate inoperative poiché mancavano tracce di pagamenti.

Nel corso delle indagini è stato possibile risalire a settanta tra imprese e società collegate tra loro sorte al solo scopo di perseguire il disegno criminale e facenti capo a soggetti mancanti dei requisiti necessari a ricoprire tale ruolo di rappresentanza. Si sono accessi quindi i riflettori su altre quaranta persone fisiche.

Le indagini sono diventate più mirate e specifiche e hanno potuto appurare che i falsi crediti, conseguiti nei due anni precedenti, come in altre occasioni venivano fatti circolare tramite successive cessioni, duplicate per lo stesso ammontare ma con codici tributo diversi, e successivamente monetizzati.

Un comunicato della Guardia di Finanza di inizio agosto riferisce di un sequestro di più di 19,5 milioni di euro riferiti a crediti d’imposta fittizi

giusto prima di essere incassati, a seguito di investigazioni svolte con la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri.

L'indagine è scaturita a seguito di una segnalazione di un soggetto, residente nel veneziano, che aveva commissionato interventi di ristrutturazione edilizia usufruendo del Superbonus 110%.

Dalle prime risultanze si è subito capita la portata del sistema, il quale vedeva coinvolte più di cento persone residenti in tutta Italia. Messi sotto controllo di giorno in giorno, si è riusciti ad impedire che i crediti maturati venissero ceduti a terze società ignare della loro fittizietà. Queste ultime avrebbero potuto usufruire di tali crediti in detrazione compensando imposte da versare, producendo un'ingente e indebita perdita per lo Stato.

A metà settembre 2023, la Guardia di Finanza della provincia di Brescia, su ordine della Procura della Repubblica del territorio, ha sequestrato 328.992.400 euro riferiti a crediti d'imposta ritenuti fittizi, conseguiti tramite Bonus Facciate, Bonus Locazioni e Sismabonus. È stata inoltre predisposta una misura cautelare interdittiva, numerose perquisizioni che coinvolgono società lombarde, venete e uffici di commercialisti bresciani, ferraresi e della Basilicata.

A far partire le indagini è stata una segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che, esaminando accuratamente la documentazione e tenendo conto di altre informazioni riguardanti i soggetti in questione, ha trasmesso le risultanze che rilevavano il sospetto dell'esistenza di una frode. Il proseguo delle investigazioni, portate avanti dai finanziari bresciani attraverso analisi di rischio, ha fatto emergere l'inesistenza dei lavori dichiarati finanche quella delle strutture riferite alle ditte titolari dei lavori. Alcuni dei crediti fittizi maturati sono stati ceduti a società inoperative e costituite funzionalmente al sistema fraudolento, le quali facevano indirettamente riferimento alla persona responsabile della generazione di detti crediti d'imposta fittizi. Una volta operate varie cessioni, le società cessionarie usufruivano di tali crediti in detrazione di imposte già dovute o cedendoli ulteriormente ad istituti e altri enti finanziari ottenendo liquidità immediata.

Come se non bastasse, altri soggetti in stretta relazione tra loro hanno inoltrato comunicazioni riferenti interventi di ristrutturazione edile, sempre per il conseguimento di crediti fittizi dai bonus fiscali, su immobili di proprietà di persone che in riferimento a detti lavori si sono dette all'oscuro.

Nello stesso periodo i finanziari di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica della capitale, hanno proceduto con il sequestro per un ammontare che supera i 52 milioni di euro di crediti d'imposta, ritenuti fittizi, riferiti al Bonus Facciate.

L'operazione scaturisce da una denuncia presentata da parte di alcuni proprietari di appartamenti di un condominio della provincia di Reggio Calabria, rivoltisi alle Fiamme Gialle del Gruppo di Locri dopo aver notato, all'interno dei propri cassetti fiscali, la presenza di crediti di imposta, connessi ad agevolazioni finalizzate a interventi di recupero edilizio, da loro mai richiesti né tantomeno realizzati. I citati crediti sono risultati ceduti a 4 imprese con sede a Roma ed a San Cesareo<sup>86</sup>. Ulteriori e più approfondite verifiche hanno accertato che 4 imprese cessionarie, gestite dallo stesso amministratore, avevano acquisito 52.026.930 di euro in crediti fittizi da centosessanta diversi soggetti. Queste società hanno poi monetizzato alcuni di questi crediti e ceduto il resto a trentatré società sparse in tutta Italia, le quali hanno ripetuto lo stesso procedimento fraudolento.

I finanziari della Compagnia di Manfredonia hanno proceduto al sequestro di crediti fiscali fittizi derivanti da eco-sisma bonus per 6 milioni di euro e di un immobile, oggetto delle condotte fraudolente, del valore di oltre 5 milioni di euro<sup>87</sup>.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, vedono coinvolti tre imprenditori edili e tre tecnici asseveratori delle comunicazioni che, dalle prime risultanze si sarebbero serviti di quattro

---

<sup>86</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2023/settembre/bonus-facciate-per-interventi-mai-realizzati>

<sup>87</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2023/ottobre/frode-eco-sisma-bonus>

società a loro indirettamente riferite e di un meccanismo di appalti e subappalti per far apparire l'esecuzione di interventi di ristrutturazione mai svolti, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, senza averne diritto.

Esaminando le movimentazioni di denaro attraverso accertamenti bacari si è rilevato un giro vorticoso di pagamenti tra le società interessate che avevano lo scopo di dare giustificazione contabile a lavori di mai effettivamente realizzati. I flussi di denaro ritornavano poi al conto da cui erano partiti.

Nei primi giorni di ottobre, militari specializzati della Guardia di Finanza di Roma e Asti danno prosecuzione ai provvedimenti già eseguiti nell'operazione "capisci ammè", di qualche mese prima, sequestrando preventivamente 195.829.110 euro. In seguito poi a perquisizioni a Napoli e Castel Volturno arrestano, trasferendolo poi in carcere, un soggetto residente all'estero ma titolare di un'impresa in Italia.

Le indagini preliminari, svolte in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate della capitale, hanno portato alla comunicazione di un decreto dell'autorità giudiziaria all'agenzia stessa, ai fini di impedire l'accesso ai cassetti fiscali oggetto di indagini contenute nella piattaforma della stessa. Si tratta di 196 milioni di crediti d'imposta fittizi riferiti a interventi realizzati su fabbricati altrui o mai esistenti. Rispetto alla prima operazione vengono coinvolte altre due società e ventisette persone fisiche residenti in varie regioni da Nord a Sud della penisola, riconducibili a partite IVA indigenti, società inoperative, altri soggetti sconosciuti al fisco o che risultano nullatenenti.

La Guardia di Finanza del Comando provinciale varesino e milanese, a fine novembre, ha sequestrato denaro, immobili, beni di lusso e crediti d'imposta in riferimento ad una frode in ambito edilizio, riguardante il Bonus Facciate.

Le investigazioni rivelano che le società in questione sono tutte riconducibili allo stesso individuo. Particolare della vicenda è che

questa volta una parte dei lavori era stata effettivamente realizzata, ma l'azienda edile ha emesso fatture che per oltre 2 milioni di euro in totale superavano il valore delle spese effettivamente sostenute.

Le risultanze emerse sono state raggiunte ripercorrendo il percorso dei pagamenti attraverso gli istituti bancari e incrociando le segnalazioni arrivate con le informazioni contenute nei documenti inoltrati all'Agenzia delle Entrate per l'accesso al bonus fiscale. Il sistema fraudolento messo in piedi ha permesso di generare crediti d'imposta in una misura triplicata rispetto a quella che spettava in relazione alle spese sostenute.

A seguito di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate si è impedito che la parte dei crediti d'imposta non sequestrati fosse portata in compensazione dei debiti tributari in capo alle società. Una parte di questi ultimi, per il valore di 812 mila euro riferiti a due cantieri, è poi stata sottoposta a sequestro. Un'altra parte invece è stata tramutata in liquidità immediata in seguito alla cessione ad istituti di credito per cui le autorità hanno sequestrato 640 mila euro di disponibilità liquide nei conti correnti di società e beni del rappresentante legale per 320 mila euro tra appartamento con box, quindici motoveicoli d'epoca e di lusso, quote societarie, rolex da 18k.

Ma le operazioni nei confronti del soggetto in questione non sono finite qua. I finanziari, a seguito di ulteriori verifiche in capo allo stesso, che è anche proprietario di un'impresa edile di costruzione e ristrutturazione, hanno eseguito un sequestro di:

- A. 812 mila euro riferiti a crediti d'imposta fittizi;
- B. 815 mila euro nei conti correnti;
- C. Beni tra i quali tre immobili con box, una autovettura e sedici motoveicoli;
- D. quote societarie dal valore di 20 mila euro.

Ulteriori controlli, anche nei luoghi dove si sarebbero svolti i lavori, hanno permesso di rilevare evidenti stranezze, difformità e segnali indicanti ipotesi di reato nei confronti di un altro degli amministratori per:

1. indebita percezione di erogazioni pubbliche;

2. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
3. emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il totale di tali crediti d'imposta inesistenti ma ceduti supera il milione di euro.

Una comunicazione di inizio dicembre riferisce che i finanziari di Milano hanno posto sotto sequestro crediti d'imposta fittizi, riferiti all'Ecobonus ordinario, per un valore di 284 milioni di euro.

Le indagini, scaturite da una segnalazione alle autorità competenti da parte di un conosciuto intermediario finanziario vittima di un tentativo di truffa per 50 milioni di euro, sono state portate avanti grazie al contributo di un gruppo specializzato in reati informatici, insito nella Procura della Repubblica. Si è riusciti a rilevare l'inesistenza della stragrande maggioranza degli immobili indicati, di tutti i lavori specificati e quindi dei crediti d'imposta, destinati poi a tramutarsi in liquidità immediata.

Un Nucleo specializzato di militari della Guardia di Finanza, il P.E.F., approfondendo e incrociando le informazioni e i dati a disposizione, ha potuto risalire all'intera procedura messa in atto. Passando per il caricamento sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di cessione dei crediti conseguiti, 8 soggetti hanno fatto risultare sconti in fattura per quattordici mila lavori di ristrutturazione. Detti interventi sarebbero stati operati da varie ditte dislocate in tutta Italia sconosciute al fisco, inoperative e senza personale.

Ad inizio 2024 la Guardia di Finanza di Sassari del Gruppo Olbia, svolte le indagini sotto la direzione dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ha posto agli arresti domiciliari i legali rappresentanti delle società oggetto dell'indagine e il tecnico asseveratore dei lavori. Le società in questione sono state infatti accusate di emissione di fatture fittizie per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini sono partite in seguito denunce avanzate già due anni prima dai proprietari di diversi appartamenti che avrebbero riscontrato,

all'interno dei loro cassetti fiscali, cessioni di crediti per interventi di efficientamento energetico, mai effettivamente realizzati.

Mediante poi l'approfondimento dei documenti contabili e fiscali, incrociati con le informazioni presenti nelle banche dati della Guardia di Finanza, lo stesso Corpo e il Procuratore della Repubblica hanno formulato le suddette ipotesi di reato.

Gli indagati avrebbero realizzato un complesso sistema illecito basato sull'utilizzo di due distinte società, con sede legale a Roma, costituite per l'emissione di fatture false finalizzate, da un lato, a simulare l'esistenza di spese mai sostenute, dall'altro, a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione fiscale. L'intero disegno fraudolento sarebbe stato realizzato in particolare con la complicità di un tecnico professionista, incaricato dell'asseverazione dei lavori<sup>88</sup>.

Allo scopo di intercettare nuove procedure illecite riguardanti lo stesso reato, è stato predisposto il sequestro preventivo di un equivalente nell'ordine di 5 milioni di euro riferiti a crediti d'imposta spettanti alle società e quello di beni ed altre attività ascrivibili agli indagati e alle società, mirato alla confisca di un ammontare di circa 400 mila euro.

A febbraio 2024 è partita l'operazione, conclusa con il fermo di nove persone, ordinato dal giudice per le indagini preliminari di Velletri, e il sequestro dei loro beni mobili e immobili, che ha permesso di mettere fine ad un sodalizio criminale con epicentro a Roma ma esteso anche ad altre regioni della penisola, quali Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Toscana e Calabria.

L'indagine è partita in seguito ad una segnalazione fatta da parte del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressioni Frodi Fiscali della Guardia di Finanza che ha acceso i riflettori su un'impresa romana di ristrutturazioni. Il controllo fiscale che ne è susseguito ha permesso di constatare l'estensione del sistema su più regioni di una truffa sul bonus facciate operata utilizzando documentazione falsa, per lavori

---

<sup>88</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/gennaio/truffa-superbonus-110>

inesistenti, allo scopo di creare il presupposto per l'esistenza di crediti d'imposta per un totale che si aggira attorno agli 80 milioni di euro. Di questi, 7,5 milioni risultavano già ceduti ad una banca, ottenendo così liquidità immediata; mentre 53,5 erano già stati usufruiti in detrazione. La Procura della Repubblica di Velletri ha potuto quindi accusare delle ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, del riciclaggio e dell'auto-riciclaggio<sup>89</sup>.

A partire dalle prime ore della giornata del 27 febbraio, militari dei Comandi Provinciali di Lecce e di Napoli e del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressioni Frodi Fiscali di Roma sono impegnati nell'esecuzione di numerose misure di custodia cautelare personale, emesse dai G.I.P. del Tribunale di Lecce e da quello della città partenopea<sup>90</sup>.

La prima ramificazione delle indagini, quella salentina, è relativa a tredici persone e attraverso centinaia di perquisizioni, svolte anche in sedi lituane, e ha permesso di appurare illegali pratiche dedite alla creazione di falsi crediti di imposta nell'ambito dei bonus edilizi, con anche lo scopo di ripulirne i profitti illeciti in territorio estero. L'ammontare totale sottoposto a sequestro, a più riprese, è di 23,9 milioni di euro e si riferisce a settantuno beneficiari indebiti di crediti d'imposta relativi al Bonus Facciate.

Questi beneficiari non avevano inviato alcuna comunicazione obbligatoria (CILA/SCIA) agli Uffici Tecnici dei comuni interessati, non avevano effettuato nessun intervento edilizio e, addirittura, in molti casi, non erano nemmeno proprietari di alcun immobile<sup>91</sup>.

L'operazione prende il nome di "EASY BONUS" ed è la naturale conclusione di un filone d'inchiesta del GICO leccese e della Procura della Repubblica del territorio stesso, con il complesso lavoro di

---

<sup>89</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/febbraio/9-arresti-per-truffa-sul-bonus-facciate>

<sup>90</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/febbraio/13-arresti-per-truffa-sui-bonus-edilizi-riciclaggio-e-autoriciclaggio>

<sup>91</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/febbraio/13-arresti-per-truffa-sui-bonus-edilizi-riciclaggio-e-autoriciclaggio>

investigazione e coordinamento portato avanti da U.I.F, Guardia di Finanza e F.I.U. lituana. Queste autorità hanno ricostruito i movimenti di denaro tra conti correnti italiani e lituani, mediante flussi in entrambe le direzioni, con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali oltre che dell'apporto di consulenti della provincia leccese specialisti del circuito bancario, finanziario e fiscale.

L'organizzazione, dopo aver individuato possibili beneficiari di bonus edilizi (soggetti indigenti, senza redditi, fiscalmente incapienti, alcuni con gravami penali e/o con l'erario, tutti residenti nella provincia salentina) provvedeva alla registrazione delle firme digitali (SPID), all'inserimento delle richieste sul portale dell'Agenzia delle Entrate oltre che all'accensione dei conti correnti presso Poste Italiane<sup>92</sup>.

Questo sistema così complesso che coinvolge più Paesi ha reso necessaria la costituzione per finalità investigative, sotto il coordinamento di Eurojust, di una Squadra Investigativa Comune (SIC) con le Autorità Giudiziarie lituane e lettone, con il Procuratore della Repubblica e il Nucleo PEF partenopei. Le indagini infatti avevano fatto emergere molteplici connessioni con soggetti residenti in Campania i quali avevano dato vita ad un istituto bancario e finanziario con sede a Vilnius e a diverse società a Riga allo scopo di ripulire i proventi illeciti ottenuti dai crediti d'imposta italiani.

Il lavoro di tutte le forze coinvolte ha acconsentito di far tornare in territorio italiano i 3,2 milioni di euro nei conti lituani sottoposti a sequestro e successivamente sono stati fatti confluire nel Fondo Unico di Giustizia italiano.

Questi sistemi che muovevano immense quantità di denaro, quando ancora non erano di dominio pubblico hanno attirato l'attenzione di soggetti facenti capo a cosche del territorio, i quali, a scopo estorsivo, hanno appiccato il fuoco a due abitazioni. La vicenda è riprova degli effetti trasversali che si originano in un territorio, come quello della nostra penisola, fortemente inquinato da sistemi mafiosi, in cui tutto

---

<sup>92</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/febbraio/13-arresti-per-truffa-sui-bonus-edilizi-riciclaggio-e-autoriciclaggio>

quello che genera denaro, sia esso lecito o illecito, è o deve diventare appannaggio delle cosche.

A fine marzo 2024 la Guardia di Finanza di Livorno, su disposizione del GIP del Tribunale, ha sequestrato preventivamente crediti fittizi per un valore totale di 33 milioni di euro. Sono stati ipotizzati i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di compensazione indebita di crediti d'imposta, il tutto mediante dichiarazioni fittizie tramite fatture false attestanti interventi mai eseguiti.

La truffa, imbastita in un sistema che faceva riferimento ad uno studio di un commercialista di Milano, arrestato preventivamente, tiene nella rete dieci società operanti in tutta Italia nel settore dell'edilizia e nello specifico l'utilizzo del Bonus Facciate.

Il sequestro è solo l'ultimo provvedimento di polizia giudiziaria eseguito al termine di indagini partite da indizi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate attraverso l'incrocio di dati e informazioni con un'annessa analisi di rischio.

Appurate le prime risultanze, si è proceduto con il sequestro di più di 8 milioni di euro, a cui sono seguite verifiche che hanno esaminato più nel profondo le anomalie apparse nella truffa che si era delineata e che si era tramutata poi in una vera e propria frode ai danni dello Stato. Si è quindi riusciti, seguendo il flusso delle comunicazioni per le opzioni di cessione del credito, ad arrivare a tutte le società coinvolte che, costituite ad hoc con un capitale minimo e senza risultare operative, erano funzionali all'ottenimento del credito d'imposta. L'intento però non è stato raggiunto perché il sequestro è stato eseguito appena prima che venisse corrisposto dallo Stato il suddetto credito che sarebbe poi presumibilmente stato trasferito in conti esteri off-shore, sparendo così dai "radar" delle autorità giudiziarie italiane.

Si è appurato anche che non solo gli interventi dichiarati non avevano mai avuto luogo ma per di più i costi e i progetti non erano coerenti con la ristretta metratura delle abitazioni dei condomini precisati.

In aprile 2024 scatta il sequestro preventivo per un totale di 3,75 milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, maturati da imprese edili del territorio nei tre anni precedenti, grazie al lavoro di Guardia di Finanza, Procura della Repubblica e GIP di Trieste che ne bloccano quindi compensazioni e riscossioni illecite.

La documentazione inoltrata indicava la realizzazione di ristrutturazione mai avvenuti, per i quali era stata concesso l'utilizzo del Bonus Facciate e comunicata la scelta di cedere il credito ad altri soggetti.

I crediti fittizi conseguiti da un'impresa edile, passando per cessioni successive che nel periodo della vicenda erano possibili, venivano velocemente monetizzati, addirittura presso Poste Italiane, e successivamente reinvestiti in maniera legale per ottenerne guadagni aggiuntivi.

In corrispondenza dell'acquisto di un credito di mezzo milione di euro da parte di un'impresa di termoidraulica, alla Guardia di Finanza non risultava l'esistenza di operazioni di pagamento. Questo è stato subito un importante elemento indiziario di frode che ha dato avvio ad indagini approfondite che hanno ricostruito i vari passaggi e permesso il sequestro di tali crediti fittizi, arrivando così ad altri soggetti di altre regioni settentrionali e della Calabria.

Il locale Procuratore della Repubblica ha potuto quindi formulare accuse di truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e auto-riciclaggio.

Sempre nello stesso periodo, ma in provincia di Venezia, sono stati posti sotto sequestro, con fine ultimo di confisca, valori finanziari, un edificio residenziale e due terreni agricoli, per un valore totale che supera 1,7 milioni di euro, facenti riferimento a tre soggetti. Le risultanze riportano forti sospetti nei confronti dei rappresentanti legali di quattro società fittizie, per i quali le accuse formulate sono di truffa aggravata ai danni dello Stato e auto-riciclaggio.

Il sistema di frode messo a punto è relativo alla cessione dei crediti derivanti da Ecobonus e Bonus Facciate. La sua ricostruzione ha

permesso di risalire alle società beneficiarie delle cessioni per crediti relativi ad interventi di ristrutturazione mai eseguiti e per di più su immobili di proprietari all'oscuro di tutto. I crediti venivano poi ceduti a quattro società sorte appositamente per l'occasione e difficilmente riconducibili ai rappresentanti legali. Queste, in un giro vorticoso di movimentazioni per far perdere le tracce di tali crediti, li hanno poi tramutati in liquidità immediata, per un totale di 3,5 milioni di euro, presso Poste Italiane. Detta liquidità veniva poi impiegata per scopi personali come l'acquisizione di case, auto e terreni.

Le indagini hanno anche potuto arrivare ad un ulteriore soggetto particolarmente importante poichè aveva acquisito, per conto della propria società di cui risulta rappresentante legale, crediti d'imposta dal valore complessivo di 400 mila euro.

A metà maggio le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Rimini, su ordine del Tribunale locale, hanno sequestrato preventivamente 6 milioni di euro tra valori mobiliari e immobiliari, di proprietà di rappresentanti di cinque società accusate di aver imbastito un'articolata frode fiscale ai danni dello Stato. L'indebito guadagno si aggira attorno ai 22 milioni di euro derivanti da crediti d'imposta relativi ad interventi di ristrutturazione mai eseguiti, arrivando fino ad inquinare anche il settore del commercio delle vernici.

Vista la complessità del quadro d'indagine, i militari della Guardia di Finanza hanno dovuto ricorrere ad una mobilitazione di decine di funzionari di polizia e specialisti del Corpo che hanno svolto decine di perquisizioni in varie regioni dall'Emilia Romagna fino alla Basilicata. Attraverso accurate analisi contabili e dei flussi bancari, tenendo conto del quadro generale del grado di solidità dell'economia dei territori oggetto d'indagine, si è riusciti a ricostruire il complesso meccanismo improntato all'evasione fiscale che ha dovuto servirsi di fatturazioni false, società di comodo costituite appositamente, prestanomi nullatenenti e dati aziendali inventati.

Il totale delle fatture emesse supera i 26 milioni di euro e, corroborate da false attestazioni, hanno permesso di accedere alle detrazioni

previste che venivano iscritte in compensazione di debiti tributari di società sane facenti parte del sistema, completando così la frode fiscale ai danni della collettività.

Nello stesso periodo, nella provincia di Savona, la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica ha appurato una truffa in ambito Ecobonus e Bonus Facciate della portata di 1 miliardo di euro, sequestrato preventivamente ai danni di 311 tra società e persone fisiche, su ordine del GIP del Tribunale savonese.

Le indagini sono apparse complesse fin da subito ed hanno visto la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate. Si è pervenuti, dopo perquisizioni che hanno visto coinvolti 250 militari del Corpo, all’inesistenza dei crediti d’imposta maturati da società del territorio. Erano infatti state inoltrate attestazioni per interventi in corso d’opera o mai avvenuti ed è risultato che il sistema fraudolento era stato adoperato da altre imprese del settore, molte delle quali mai operative, in molte altre regioni italiane da Nord a Sud.

In aggiunta, una parte dei soggetti coinvolti aveva già effettuato l’indebita compensazione, conseguendo illeciti ed apprezzabili vantaggi fiscali, mentre un’altra aveva acquistato blocchi di crediti fittizi dal valore nominale di centinaia di milioni di euro a fronte di un irrisorio corrispettivo effettivamente versato<sup>93</sup>.

Alcune società generatrici di crediti fittizi avevano acquistato a loro volta ulteriori crediti della specie, come nel caso di un soggetto che aveva acquistato crediti in qualità di persona fisica da una società da lui stesso rappresentata<sup>94</sup>.

A inizio maggio, in seguito ad indagini condotte dai finanzieri siracusani coordinate dalla Procura della Repubblica del territorio, è stato eseguito un sequestro preventivo, per un valore che va oltre gli 8 milioni di euro in beni immobili, crediti fiscali derivanti dal

---

<sup>93</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/maggio/truffa-bonus-edilizi>

<sup>94</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/maggio/truffa-bonus-edilizi>

Superbonus 110% già elargiti e altri 3,5 milioni non ancora riconosciuti.

Alla truffa si è arrivati analizzando con precisione soggetti indicati fiscalmente pericolosi con particolare riferimento a due contratti di acquisto di un fabbricato abbandonato e il suo adiacente terreno agricolo.

Subito dopo la stipula del rogito veniva registrata all'anagrafe tributaria la costituzione di due condomini con sede nella provincia di Siracusa e Ragusa, di cui una signora (la moglie) risultava essere rappresentante; dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni locali, venivano avviati i lavori di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione degli immobili al fine di trasformarli in strutture residenziali e turistico-ricettive<sup>95</sup>. In seguito venivano inoltrati i documenti e le asseverazioni necessarie ad avere diritto di accesso all'agevolazione del Superbonus. La differenza con i molti casi già visti sta nel fatto che i proprietari hanno messo in atto un frazionamento catastale fittizio degli immobili attraverso la formazione di 118 nuovi subalterni in aggiunta ai 4 originari. In questo modo hanno conseguito una detrazione di gran lunga maggiore in rapporto alle spese realmente sostenute arginando il limite di 96 mila euro ad unità mobiliare, il tutto con la fruttuosa collaborazione di tecnici abilitati, ditte titolari dei lavori e consulenti, tutti consapevoli dell'illiceità del sistema. Lo scopo ultimo, neanche tanto celato visto che i proprietari lo hanno pubblicizzato nei social, era quello di costituire un immenso resort di lusso che sarebbe stato quindi realizzato integralmente mediante l'utilizzo dei fondi destinati al Superbonus 110%.

Circa un mese dopo, i Finanziari del Comando Provinciale di Padova hanno dato avvio all'esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, di crediti d'imposta fittizi, beni e disponibilità finanziarie nei confronti di 13

---

<sup>95</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/maggio/truffa-superbonus-110>

indagati in ordine ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e ricettazione<sup>96</sup>.

Le indagini hanno preso corpo in seguito ad analisi di rischiosità fatte dai Finanziari padovani nei confronti di quindici soggetti e due società fiscalmente residenti a Milano o nel salernitano.

Nello specifico, un'impresa del padovano operante nel settore edile, con lo scopo di usufruire del Bonus Facciate, inoltrava la documentazione necessaria all'Agenzia delle Entrate attestando la realizzazione di lavori mai avvenuti, conseguendo quindi dei crediti d'imposta indebiti per un ammontare attorno ai 2,7 milioni di euro. Le verifiche hanno attestato infatti l'insussistenza di strutture, risorse e strumenti idonei per l'esecuzione dei lavori indicati, tra l'altro attribuiti a persone dichiaratamente ignare del tutto.

I crediti fittizi complessivamente generati, costituenti il profitto illecito, sono stati monetizzati per oltre 400.000 euro mediante cessione a Poste Italiane, di cui una parte è stata impiegata dall'artefice della frode per acquistare un immobile, un'altra parte è stata trasferita su un rapporto bancario lituano intestato al predetto e la parte rimanente è stata trasferita ad altri coindagati, i quali, dissimulando l'origine delittuosa degli stessi, retrocedevano le somme di denaro al primo. I restanti crediti, non ancora monetizzati, sono rimasti nella disponibilità delle altre persone coinvolte<sup>97</sup>.

Nella prima metà di agosto la Guardia di Finanza di Ravenna ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di crediti d'imposta fittizi, valori finanziari e mobiliari nella disponibilità di una società edile di Faenza, del suo commercialista e di sette persone tra asseveratori e amministratori di condominio. I detti soggetti avrebbero messo in piedi un sistema fraudolento nell'utilizzo delle agevolazioni fiscali concesse, in particolare del Bonus Facciate.

---

<sup>96</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/giugno/truffa-aggravata-per-il-conseguimento-di-erogazioni-pubbliche-riciclaggio-e-ricettazione>

<sup>97</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/giugno/truffa-aggravata-per-il-conseguimento-di-erogazioni-pubbliche-riciclaggio-e-ricettazione>

Le investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica locale, si sono avvalse della collaborazione di persone al corrente dei fatti e hanno necessitato di verifiche in loco e analisi accurate sulle movimentazioni bancarie e sui documenti amministrativi e contabili. Le risultanze hanno appurato che di alcuni dei lavori dichiarati effettuati non era nemmeno stato predisposto il cantiere, altri erano stati eseguiti in minima parte, ad altri corrispondevano importi ben oltre i massimali stabiliti dalle agevolazioni fiscali. Una volta inoltrata la documentazione necessaria si comunicava l'opzione dello *sconto in fattura*, cedendo poi i crediti fittizi conseguiti, oltre 3 milioni di euro, a persone ignare risultate estranee alla truffa, e subito dopo incassati, ottenendo così un indebito profitto di 500 mila euro complessivi.

Nel sistema di frode venuto alla luce, emergeva altresì il ruolo ricoperto da alcuni amministratori di condominio che, simulando l'esistenza di rapporti economici attestanti spese previste nelle quotazioni finanziabili dal credito fiscale, contribuivano ad aumentare illecitamente le remunerazioni pagabili con denaro pubblico<sup>98</sup>.

Con l'operazione "Casa Fantasma" di metà settembre, la Guardia di Finanza della provincia comasca ha arrestato, su ordinanza del Tribunale locale, sette persone, di cui una posta ai domiciliari", accusate a vario titolo di essere responsabili di una truffa relativa a Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus ordinario e Bonus Facciate in molte regioni del Nord Italia. Inoltre ha sequestrato preventivamente beni fino ai 28,5 milioni di euro corrispondenti al guadagno illecito ottenuto e bloccato i falsi crediti d'imposta conseguiti.

Le investigazioni, durate due anni, sono partite da controlli nei confronti di un'impresa edile con sede legale a Como che, senza disporre di personale e strutture idonee all'attività, aveva improvvisamente aumentato di molto i propri ricavi che erano passati da qualche migliaia a 36 milioni di euro. Le indagini hanno appurato come questo incredibile aumento fosse dovuto a crediti d'imposta

---

<sup>98</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/agosto/maxi-frode-dei-crediti-di-imposta-201cbonus-facciate201d>

maturati relativamente a quasi seicento interventi mai iniziati o finiti, attestati da documenti falsi.

Le investigazioni, condotte mediante l'audizione di alcuni committenti dei lavori oggetto dei bonus, l'effettuazione di sopralluoghi, l'acquisizione degli estratti conto bancari, l'esame delle pratiche edilizie presentate ai Comuni nonché della documentazione trasmessa agli intermediari cessionari dei crediti d'imposta, ha consentito di riscontrare, ad esempio, l'inesistenza di alcuni immobili oggetto degli asseriti lavori ovvero la mancanza delle previste comunicazioni obbligatorie (es. CILA e SCIA), la falsificazione sia dei contratti di appalto, risultati stipulati con clienti del tutto ignari, sia delle attestazioni di pagamento create ad arte mediante l'utilizzo di semplici programmi di grafica<sup>99</sup>.

Successivamente la società in questione cedeva a terzi i crediti fittizi dopo aver comunicato l'opzione dello *sconto in fattura* per conto di inconsapevoli individui. Parte di questi è stata fruita in detrazione di debiti tributari, altri sono stati ceduti ulteriormente (14,2 milioni) o monetizzati presso operatori finanziari (12,1 milioni).

Gli accusati hanno poi trasferito l'ottenuta liquidità in quattro società, nate funzionalmente al sistema, ed eroso le imposte tributarie conseguenti all'enorme fatturato registrato.

Nei primi giorni di settembre la Guardia di finanza di Ancona ha dato inizio ad una vasta operazione, nel territorio marchigiano ma anche in altre regioni da Nord a Sud, di sequestro di 3 milioni di euro in crediti d'imposta fittizi relativi al Superbonus 110% e 2 milioni complessivi tra dodici immobili, enormi liquidità e auto di lusso, quale profitto indebito. Sono state anche poste misure cautelari, tra carcere, domiciliari e obbligo di firma per i soggetti a vario titolo responsabili della frode ai danni dello Stato, emissione di fatture inesistenti e auto-riciclaggio.

In carcere ci è finito un pluripregiudicato che poco dopo terminati gli effetti di una precedente misura cautelare che lo riguardava, costituiva

---

<sup>99</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/settembre/frode-sui-bonus-edilizi-per-36-milioni-di-euro>

due imprese di costruzione, con l'ausilio di un prestanome, che, mediante false fatture e la collaborazione di tecnici asseveratori, riuscivano ad ottenere i benefici fiscali derivanti dal Superbonus.

I crediti indebiti riguardano i lavori mai effettuati, o solo in parte, e una falsa congruità delle spese e sono poi stati ceduti a terzi o portati in detrazione di imposte dovute dalle società coinvolte.

Dalla mattinata del giorno 11 settembre, Finanziari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato avvio ad una vasta operazione di polizia in varie località del sud pontino e, in contemporanea, nella provincia di Salerno<sup>100</sup>. Con il supporto di sei Reparti del territorio, di quelli aerei e delle unità cinofile sono cominciate trentatré perquisizioni, oltre che eseguito il sequestro di crediti d'imposta fittizi, beni mobili ed immobili, quote di società e saldi nei conti correnti.

Quattro persone sono state poste agli arresti domiciliari e sette hanno l'obbligo di firma ogni giorno alla caserma della Guardia di Finanza della zona, tra queste ci sono titolari di imprese edili, prestanomi e professionisti abilitati. Le accuse mosse riguardano la creazione di un sistema che da Formia fino al salernitano, in riferimento ai bonus fiscali, aveva alimentato la realizzazione e la cessione di crediti d'imposta fittizi per più di 79 milioni di euro, riferiti a Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazione, Sismabonus ed Ecobonus ordinari e Superbonus.

Le investigazioni cominciano monitorando le attività di particolari soggetti che già erano stati coinvolti in vicende di meccanismi fraudolenti con emissioni di fatture false. Gli approfondimenti, svolti tramite l'analisi delle segnalazioni arrivate, delle informazioni nelle banche dati, di documenti contabili, tecnici suffragate da verifiche sia in loco che bancarie e patrimoniali, hanno permesso, oltre che di appurare la fittizietà dei crediti d'imposta, di risalire ad un totale di trentadue persone, molte delle quali pregiudicate per diversi reati.

---

<sup>100</sup> Guardia di Finanza, <https://www.gdf.gov.it/it/gdf-comunica/notizie-ed-eventi/comunicati-stampa/anno-2024/settembre/frode-per-oltre-80-milioni-di-euro-sui-bonus-edilizi-e-crediti-dimposta>

I crediti conseguiti, più di 80 milioni di euro, venivano poi ceduti a soggetti inconsapevoli, monetizzati e usufruiti in compensazione di debiti tributari dovuti allo Stato.

Il meccanismo partiva con un professionista del salernitano che trovava società, intestate a prestanomi e prive di strutture e altri mezzi adeguati, che sulla carta avrebbero dovuto svolgere gli interventi connessi alle agevolazioni fiscali. Successivamente venivano inoltrati i documenti necessari all'Agenzia delle Entrate, reclamando i crediti d'imposta connessi, molte volte dopo aver corrotto i proprietari di alcuni stabili. Tali crediti fittizi venivano poi ceduti a soggetti economici diversi tutti riconducibili ai responsabili della truffa facendosi così attestare la loro validità. I crediti cominciavano così un giro vorticoso tra società diverse anche terze per allo scopo di renderli irrintracciabili in mezzo a quelli puliti.

Alla fine il profitto indebito conseguito si attestava, secondo le informazioni a disposizione, attorno agli 8 milioni di euro, i quali sarebbero poi stati ripuliti, anche con lo scopo di rialimentare il sistema, in queste modalità:

- collocamento nelle casse di società collegate ai responsabili, anche mediante prestanomi;
- impiego in operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari;
- attività di gioco in rete;
- monetizzazioni passando per altre società funzionali al sistema;
- riversamento su conti di una società con sede all'estero o su conti di trading online, tutti riconducibili ad uno degli indagati.

A metà ottobre la Guardia di Finanza di Thiene hanno bloccato, sequestrando preventivamente su emissione del GIP di Vicenza, più 10 milioni di euro in crediti d'imposta riferiti al Bonus Facciate, maturati da trentadue tra persone e imprese residenti in Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Lazio.

L'operazione è il seguito di indagini sul fallimento di una s.r.l. che fino ad ottobre 2019 risiedeva nella provincia fiorentina, per poi trasferirsi e fallire ufficialmente in quella vicentina.

Le risultanze hanno appurato che il rappresentante legale della società stessa, tra ottobre e novembre 2021, ha operato cessioni di crediti d'imposta alla società qualche giorno prima che venisse dichiarata fallita.

I crediti sarebbero stati conseguiti senza emissione di fatture e mediante attestazioni false, scoperte poi dall'Agenzia delle Entrate, riferite ad interventi di rifacimento su sessantasette edifici tra l'Emilia-Romagna e il Veneto. Questi stabili avevano codici identificativi sequenziali, il che ha fatto sorgere dubbi all'autorità che, controllando poi la banca dati nazionale degli immobili, non ne ha trovato traccia.

La società aveva interamente ceduto i crediti a nove imprese, alcune sconosciute al fisco, che li hanno poi ceduti ulteriormente ad altre persone fisiche e società tra varie regioni del Centro e del Nord Italia.

Nella seconda metà di ottobre i Comandi della Guardia di Finanza delle province di Barletta-Andria-Trani hanno, su istanza e convalida di Procura e Tribunale, tratto in arresto quattordici individui che, nell'ambito di Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazione e Sismabonus, avrebbero messo in piedi un sistema fraudolento per un valore che supera i 52 milioni di euro in crediti d'imposta fittizi.

Il sequestro preventivo ha riguardato:

1. 15 milioni di euro di crediti d'imposta ancora nel cassetto fiscale delle persone e delle società coinvolte;
2. quote di tredici società, per più di 70 mila euro di valore nominale;
3. disponibilità di cinquantanove conti correnti;
4. beni immobili;
5. sette auto, sette moto e un orologio di grande valore.

Le investigazioni sono iniziate da uno specifico controllo conseguente ad una segnalazione arrivata da funzionari specializzati dell'Agenzia delle Entrate. Le verifiche hanno rilevato numerose anomalie relative alla documentazione inoltrata per la realizzazione dei crediti d'imposta, poi ceduti molteplici volte a terzi e tramutati in liquidità immediata attraverso monetizzazioni presso istituti di credito e altri operatori

finanziari o ceduti semplicemente ad altre imprese che hanno corrisposto un importo.

Le indagini sono state portate avanti analizzando dati e informazioni contenuti nella “piattaforma di cessione crediti” nelle banche dati nella disponibilità del Corpo, consentendo così di far emergere una società del barlettano insistente, che aveva acquisito da sei persone gli appena conseguiti crediti d’imposta di decine di milioni di euro.

I successivi approfondimenti, svolti anche sul posto, hanno riguardato in particolare una società di Barletta che aveva ceduto falsi crediti d’imposta per interventi edili ed investimenti mai fatti, per di più su edifici mai esistiti, verso otto società di diverse regioni e di recente costituzione, di cui alcune sconosciute al fisco e altre in stato di dissesto.

Nello stesso periodo la Guardia di Finanza di Palermo ha posto agli arresti domiciliari una persona accusata di aver commesso reati fiscali in ambito Superbonus 110% e sequestrato preventivamente 1.660.537 euro in crediti d’imposta 1.022.117 euro tra sette unità immobiliari, sette auto, assetti societari e altri valori finanziari, tutti ad esso riconducibili.

L’operazione è la conclusione di indagini partite dalla segnalazione di un contribuente che aveva commissionato gli interventi edili, questi sono iniziati salvo poi essersi arrestati improvvisamente, modus operandi adottato anche per altri sette fabbricati nel palermitano o nel trapanese.

Analizzando i documenti acquisiti presso uffici pubblici, banche e privati, è emerso come il soggetto, in realtà solo un professionista abilitato, ottenuti i lavori, li ha commissionati ad un’impresa edile a lui stesso riconducibile. Avviati gli interventi agevolati ha inoltrato agli organi competenti i documenti relativi, attestando stati di avanzamento lavori non veritieri dopo aver emesso fatture per operazione insistenti. Ha ottenuto così i relativi crediti d’imposta che avrebbe monetizzato poi presso banche o portato in compensazione di imposte dovute dalle sue imprese.

## 3.2 Il Superbonus e le mafie

La Direzione investigativa antimafia (Dia) riferisce che a maggio 2024, solo per quanto afferisce al Superbonus 110%, 2 miliardi di crediti d'imposta fittizi sarebbero gestiti dalle mafie, soprattutto 'ndrangheta, Camorra e Stidda agrigentina. Il tutto, si capisce, ai danni dello Stato e quindi di lavoratori e imprese, anche perché peggiora la qualità del credito e ne incrementa il costo.

I guadagni ottenuti in seguito alle monetizzazioni verrebbero reinvestiti nel traffico di droga e in altre operazioni illegali, che, reinvestiti nel circuito legale dell'economia in attività commerciali, immobiliari e grandi appalti, la inquinerebbero, senza poter distinguere le imprese sane da quelle malate, i soldi puliti da quelli sporchi, facendone perdere le tracce in giri vorticosi operati ad 'hoc.

La mafia di oggi assume connotati un po' diversi da quella di un tempo, oggi si parla molto più di "colletti bianchi", in sostanza di professionisti, consulenti e amministratori d'impresa che si mettono al servizio delle cosche, per paura o per convenienza, alimentando un sistema criminale su larga scala che coinvolge anche soggetti economici in buona fede.

Il fenomeno, ormai da decenni, ha influenze in tutta Italia, le mafie ormai hanno creato una sorta di network, criminale certo, ma pur sempre una collaborazione che giova a tutti, dove non serve sparare, rendendosi quindi sempre più invisibile.

La Sicilia rimane certo il regno di Cosa Nostra, come la Calabria quello delle 'ndrine, la Puglia della Sacra Corona Unita e la Campania della Camorra; ma tutte queste hanno ramificazioni in tutta Italia, nessuna regione esclusa, specialmente la Lombardia che sembra essere sempre più stretta nella morsa della 'ndrangheta.

La mafia, in ambito di economia di impresa, entra in azione non solo quando vede c'è qualche gallina dalle uova d'oro, ma anche quando vede una difficoltà. Apparentemente ti aiuta, ti salva quando sei sull'orlo del fallimento, e poi pian piano ti rendi conto di essere finito nelle sue mani fino addirittura a cederle la tua attività. Entrando nella vicenda del Superbonus, i crediti incagliati, cioè quelli bloccati dallo

Stato e quindi non riscuotibili perché non acquistabili o vendibili in seguito all'eliminazione dello sconto in fattura, creano l'opportunità. La mafia, direttamente o tramite collaboratori insospettabili, entra in contatto con le imprese e offre loro di acquistare questi crediti con un notevole sconto che può arrivare anche al 40%, in questo modo le imprese ricevono la liquidità necessaria quantomeno per sopravvivere e le cosche ci guadagnano. Talvolta capita che i titolari di imprese ad un passo dal fallimento perché sommersi da debiti verso lavoratori o fornitori che non possono ripagare, cedono la propria attività alle cosche che la utilizzeranno per ripulire denaro sporco o emettere fatture false per giustificare altri profitti, quelli illeciti.

# Conclusioni

Il Superbonus 100% è il più rilevante incentivo di agevolazione fiscale istituito con il decreto Rilancio 34/2020, nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, che mira a far ripartire quest'ultima dando uno slancio al settore edilizio. Il 2020 è stato infatti l'anno della diffusione del Covid-19 a livello mondiale, il che ha portato a conseguenze negative prima dal punto di vista di salute, anche gravi o letali, e poi da quello economico. Molti Paesi infatti, come anche il nostro, oltre a limitare rigorosamente le uscite dalla propria abitazione, hanno fatto sospendere gli esercizi commerciali, lavori di costruzione e ogni altra attività che non potesse essere svolta tramite il lavoro da casa.

Il suddetto decreto si proponeva di rivitalizzare l'economia del nostro Paese, duramente colpito dall'epidemia, attraverso la possibilità di sfruttare più alti incentivi fiscali derivanti dai lavori edilizi che avrebbero migliorato le condizioni delle nostre abitazioni, creato nuovi posti di lavoro nel comparto edilizio e aiutato aziende e privati che avrebbero potuto usufruire di crediti d'imposta o di cessione dello stesso, il tutto a costo zero e anzi, guadagnandoci.

Ma evidentemente in alcuni casi non bastava. Proprio questo incentivo privo di rischio ha costituito infatti lo stimolo, per alcuni privati cittadini, società e aziende di costruzione, per tentare di frodare lo Stato. Su tutto il territorio nazionale state infatti messe a punto pratiche che avevano lo scopo di creare i presupposti per ottenere guadagni senza sostenere spese, o solo in minima parte, attraverso la falsificazione dei documenti e la creazione di società ad hoc, e accedere così a quei benefici a cui avrebbe avuto diritto chiunque avesse deciso di approfittare di questo incentivo per scopi leciti, secondo le procedure e i limiti previsti dalla legge.

Ma non ci si è fermati qui, la liquidità ottenuta in seguito alle monetizzazioni, quando non direttamente destinata a scopi personali utilitaristici, veniva trasferita su conti esteri per poterne far perdere le

tracce, o reimmessa nell'economia investendo su attività lecite, infettando quindi il mercato.

Queste vicende sono state prontamente usate come arma tra i governi che si sono succeduti che, fornendo dati inesatti, facevano passare il Superbonus come la madre di tutti i mali che ha creato un vuoto incolmabile nelle casse dello Stato, sia per il suo costo che per le frodi attraverso di esso.

Le verifiche e le operazioni messe in atto di concerto dalle autorità competenti hanno invece evidenziato come la stragrande maggioranza delle frodi fiscali in ambito edilizi fosse invece riferita a bonus diversi dal Superbonus 110%, al quale corrisponde solo una piccola percentuale. Il Superbonus infatti, diversamente dagli altri bonus minori, prevedeva fin dall'inizio controlli efficaci sulla procedura di accesso.

Ci troviamo in un Paese, e forse non siamo gli unici ma sicuramente i professionisti siamo noi, in cui c'è chi non resiste alla tentazione di sfruttare indebitamente a proprio vantaggio le lacune e le carenze normative nemmeno di fronte ad un aiuto che viene reso per il bene comune in un periodo tragico; in cui personaggi politici con ruoli istituzionali rendono dichiarazioni false a scopi propagandistici; in cui chi ci rimette sono sempre i cittadini comuni onesti, i quali ormai non possono sentirsi al sicuro nelle mani di nessuno.

Ad alcuni evidentemente l'opportunità golosa fa mettere da parte la coscienza e lo fa in una maniera tanto spregiudicata quanto determinata. Viene quindi da chiedersi se per queste persone il Paese sia per pochi, o per tutti.

# Bibliografia

- Urbani A. e altri, (2020), *L'attività delle banche*, CEDAM, Vicenza
- Abi: comunicazione del Comitato esecutivo in merito alle compensazioni dei crediti fiscali acquisiti
- ADVISORA: sentenza della Corte di Cassazione: il credito d'imposta del cessionario è confiscabile se origina dalla truffa del cedente
- Agenzia delle Entrate: ulteriori chiarimenti su detrazioni per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste;
- Agenzia delle Entrate: guida Superbonus 110%, aggiornamento a giugno 2022;
- Agenzia delle Entrate: riferimenti Superbonus 110%;
- Agenzia delle Entrate: Superbonus 110%, primi chiarimenti;
- Agenzia delle Entrate: Superbonus 110%, circolare 30, risposte a quesiti;
- Agenzia delle Entrate: comunicazione su detrazioni per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- Agenzia delle Entrate: la risoluzione 49 a quesito;
- Agenzia delle Entrate: guida Superbonus 110%, aggiornamento a febbraio 2021;
- Agenzia delle Entrate: comunicato stampa, ok al Superbonus del 110% per familiari e conviventi, pronte le regole ed il modello per la cessione;
- Agenzia delle Entrate: l'introduzione a Superbonus 110%;
- Agenzia delle Entrate: Superbonus 110%, alternative alle detrazioni;
- Agenzia delle Entrate: le agevolazioni fiscali per i cittadini;
- Agenzia delle Entrate: Bonus Facciate, risposta 154 a quesito;
- Agenzia delle Entrate: Superbonus 110%, che cos'è, novità;
- Agenzia delle Entrate: le risposte alle istanze d'interpello relative al Superbonus 110%;
- Agenzia delle Entrate: circolare che tratta il Decreto-legge 157 dell'11 novembre 2021, misure urgenti predisposte per il contrasto alle frodi in ambito agevolazioni fiscali ed economiche;
- Agenzia delle Entrate: Bonus Facciate, normativa e prassi;
- Agenzia delle Entrate: Superbonus, risposta 440/2023 a quesito;

- Altalex: il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche in caso di falsa documentazione sul Superbonus;
- Altalex: il reato di riciclaggio;
- Altalex: i confini tra indebita percezione e truffa ai danni dello Stato;
- Altalex: i reati tributari legati al Superbonus;
- ALTERNATIVA IMPIANTI: i controlli dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus;
- Ansa: mafia e Superbonus, i criminali mettono le mani sulle realtà aziendali in crisi;
- Ansa: discussione tra ministro Franco e deputato M5S sui reali numeri delle truffe legate al Superbonus;
- ANTIMAFIA duemila: i criminali mafiosi e gli usurai mettono le mani sui crediti bloccati in Sicilia;
- ASSISTAL: il governo blocca cessione illimitata del credito;
- avviso pubblico: gli enti locali e le Regioni concordano che la cancellazione dello sconto in fattura è un ostacolo all'utilizzo per fini sociali dei beni confiscati alle mafie;
- Avvocato a Bologna – Sergio Armaroli: sanzioni Superbonus per imprese;
- avvocato360°: sanzioni truffa aggravata;
- Banca d'Italia: indicatori di anomalia connessi ad illeciti fiscali;
- Banca d'Italia: Indagine sulle imprese industriali e dei servizi nell'anno 2023;
- Banca d'Italia: l'audizione di Pietro Tommasino alla Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia;
- Banca d'Italia: l'audizione al Senato di Giacomo Ricotti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta;
- Banca d'Italia: la relazione sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie per l'anno 2023;
- BibLus: le nuove regole per la cessione del credito dopo la stretta del D.L. cessioni, il testo aggiornato alla Legge 67/2024;
- BibLus: le nuove norme aggiornate al 2024 per l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

- BibLus: asseverazioni online, verifiche documentali ENEA, ispezioni in cantiere, come cambiano i controlli sui lavori Superbonus alla luce degli ultimi decreti di metà 2024;
- BibLus: ultime news sui Bonus edilizi 2025;
- BlogSicilia: Superbonus e crediti bloccati, le mani di mafia e usurai sulle imprese siciliane;
- BPER: la cessione del credito d'imposta;
- BROCARDI: l'articolo 640 del Codice Penale, la truffa;
- BROCARDI: l'articolo 640 bis del Codice Penale, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- BROCARDI: con il Capo II del Codice Penale si trattano i delitti contro il patrimonio mediante frode;
- Build News: la sentenza n. 18536 del 4 maggio 2023 della Cassazione in merito ai crediti fittizi;
- Build News: l'informativa del MEF alla Camera sulle cessioni dei crediti e le frodi sui bonus edilizi;
- Build News: un rapporto del MEF dichiara in diminuzione il numero di frodi sul Superbonus;
- Build News: la Guardia di Finanza espone reali statistiche delle frodi sul Superbonus;
- CAF MCL: le nuove norme e prassi in materia antiriciclaggio, con particolare attenzione ai legami con il Superbonus;
- CASSETTE ITALIA: la speculazione sui prezzi dei materiali edili;
- CGIL: il rischio di riciclaggio sui bonus fiscali;
- CNA AREA METROPOLITANA DI ROMA: il Decreto Legge n. 13 (Anti-Frodi) con le nuove regole per la cessione dei crediti per gli interventi edilizi e per i bonus emergenziali anti-Covid;
- Consiglio europeo: l'accordo tra Consiglio e Parlamento europei su norme più rigorose in materia antiriciclaggio;
- Consumerismo: cosa fare in caso di truffa sul Superbonus 110%;
- CORRIERE DELLA SERA: i clan mafiosi di Milano mettono le mani sul Superbonus;
- Corte dei Conti: l'audizione sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia;

- Corte dei Conti: memoria nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia;
- deQuo: come funziona la truffa sulla cessione del credito del Superbonus 110%;
- Documentazione Economico Finanziaria: i requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici;
- Ecquologia: i veri dati sulle frodi in ambito Superbonus;
- edilportale: fine alla cessione del credito da Superbonus;
- EdilTecnico, i controlli a tappeto nei cantieri che usufruiscono del Superbonus 110%;
- Estense.com: le truffe da Superbonus nel Ferrarese;
- Fact&News: come prevenire ed intercettare le frodi relative al Superbonus;
- Fisco e Tasse: i controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione dei crediti d'imposta;
- Fisco e Tasse: i poteri dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle cessioni del credito d'imposta;
- Fisco e Tasse: cosa succede in caso di frode sul Superbonus;
- Fisco e Tasse: l'Agenzia delle Entrate chiarisce i profili di rischio e i controlli preventivi in ambito bonus edilizi;
- Fisco e Tasse: il dossier sul Superbonus 110% aggiornato al 2022;
- FONDAZIONE PIRELLI: 2 miliardi di falsi crediti d'imposta sono nelle mani di cosche mafiose;
- Fortune Italia: come funzionano le truffe miliardarie sul Superbonus;
- FV Building Solution: quali rischi corre il committente di lavori con l'utilizzo dell'Ecobonus 110%;
- Gazzetta Ufficiale: i costi massimi specifici dei materiali da costruzione;
- Gazzetta Ufficiale: LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- Gazzetta Ufficiale: DECRETO 6 agosto 2020, Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici;
- Gazzetta Ufficiale: DECRETO-LEGGE 11 novembre 2021, n. 157, Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;

- Gazzetta Ufficiale: DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152, Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- Gazzetta Ufficiale: DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73, Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;
- Gazzetta Ufficiale: TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11;
- Gazzetta Ufficiale: DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39, Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria;
- GIURISPRUDENZA PENALE: Superbonus 110% e “fumus” del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- GIURISPRUDENZA PENALE: i possibili illeciti in ambito Superbonus 110% e la risposta sanzionatoria penale;
- Guardia di Finanza: Il bilancio operativo dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2024;
- Guardia di Finanza: Contrasto alle imprese "Apri e chiudi", Prato, Chiuse 120 partite IVA fantasma;
- Guardia di Finanza: Truffa Superbonus 110%, Sassari, Sequestrati circa 5 milioni di euro in crediti fiscali, 400 mila euro circa nei confronti degli indagati e delle società coinvolte;
- Guardia di Finanza: 9 arresti per truffa sul Bonus Facciate, Roma, Sequestrati beni per 7,5 milioni e crediti di imposta inesistenti per 19 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: 13 arresti per truffa sui bonus edilizi, riciclaggio e autoriciclaggio, Lecce, Associazione a delinquere dedita alla cessione di “crediti di imposta” fittizi;
- Guardia di Finanza: Maxi frode sui Bonus Facciate, Livorno, 11 soggetti denunciati e sequestrati falsi crediti d'imposta per un valore di oltre 18 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Frodi nel settore dei bonus in edilizia, Trieste, Sequestrati crediti d'imposta fittizi per quasi quattro milioni di euro, Denunciati 13 imprenditori;

- Guardia di Finanza: Truffa aggravata ai danni dello Stato, Rovigo, Sequestrati crediti ed immobili;
- Guardia di Finanza: Frode fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, Rimini, Sequestrati beni per oltre 6 milioni di euro e denunciati 6 responsabili;
- Guardia di Finanza: Truffa bonus edilizi, Savona, Sequestrato un miliardo di euro in crediti fiscali e denunciati 311 soggetti economici;
- Guardia di Finanza: Truffa Superbonus 110%, Siracusa, Sequestrato un resort di lusso del valore di circa 13 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e ricettazione, Padova, Disposto il sequestro preventivo per un importo di 2,7 milioni di euro circa;
- Guardia di Finanza: Truffa sui bonus edilizi, Napoli, Avellino, Sequestrati crediti d'imposta fittizi per circa 1,7 miliardi di euro;
- Guardia di Finanza: Scoperta maxi frode fiscale sui bonus edilizi, Asti, Data esecuzione al decreto di sequestro per 1,5 miliardi di euro e 10 ordinanze di custodia cautelare;
- Guardia di Finanza: Truffa Bonus Facciate, Treviso, Sequestrati crediti fiscali e disponibilità finanziarie e altri beni per un valore di circa 85 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Bonus Facciate ed Ecobonus; Brescia, Eseguito un sequestro di oltre 670 milioni di euro di crediti d'imposta;
- Guardia di Finanza: Maxi frode ai danni dello Stato e autoriciclaggio dei proventi illeciti nel settore dei bonus edilizi, Monza, Sequestrati crediti fiscali, denaro, appartamenti e ville per 90 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Confisca di prevenzione di beni per oltre 180 milioni di euro a due imprenditori attivi nel settore edile, Roma, I due imprenditori avrebbero pianificato operazioni contabili e finanziarie in gran parte fittizie;
- Guardia di Finanza: Operazione Capisci amme', Asti, Frode fiscale sui bonus edilizi;
- Guardia di Finanza: Si amplia la maxi frode ai danni dello stato nel settore dei bonus edilizi, 40 nuovi indagati, tra cui un professionista, e ulteriore sequestro di crediti fiscali per oltre 32 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Falsi crediti fiscali da Superbonus, Venezia, Eseguito sequestro 18 milioni di euro;

- Guardia di Finanza: Bonus Facciate, Bonus Locazioni e Sismabonus, Brescia, Sequestrati oltre 328 milioni di euro di crediti d'imposta fittizi;
- Guardia di Finanza: Bonus Facciate per interventi mai realizzati, Reggio Calabria, Sequestro preventivo per oltre 52 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Frode Eco-Sismabonus, Sequestrati crediti fittizi ed un immobile per oltre 11 milioni, Sei gli indagati;
- Guardia di Finanza: Operazione di contrasto alla frode fiscale, Asti, 2,4 miliardi di falsi crediti fiscali per bonus edilizi eseguito un arresto e sequestro per 196 milioni;
- Guardia di Finanza: Operazione Cantieri fantasma, Verona, Scoperta maxi frode sul Bonus Facciate;
- Guardia di Finanza: Società edile con i bonus edilizi ha autofinanziato l'acquisto e il noleggio di 4 Ferrari, 1 Lamborghini e 1 Radical da pista, Varese, Sequestrati crediti, denaro, immobili e beni di lusso;
- Guardia di Finanza: Frode sui bonus edilizi, Milano, Sequestro per oltre 280 milioni di euro di crediti d'imposta;
- Guardia di Finanza: Operazione Free credit, Rimini, Maxi frode per 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, Sismabonus e Bonus Facciate;
- Guardia di Finanza: Provvedimento di sequestro nei confronti di un Consorzio per circa 110 milioni di euro di crediti d'imposta, Napoli, Perquisizioni e sequestri nei confronti di altri soggetti che sarebbero, a vario titolo, coinvolti nell'attività delittuosa;
- Guardia di Finanza: Cessione di crediti d'imposta inesistenti relativi a bonus edilizi, Perugia, Data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo;
- Guardia di Finanza: Bonus edilizi, Napoli, Eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza di crediti derivanti da bonus edilizi;
- Guardia di Finanza: Bonus Facciate, Crotone, Scoperti fittizi crediti d'imposta per 16 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Superbonus 110%, Napoli, Eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di 83 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Truffa per indebita percezione di crediti d'imposta da Superbonus 110% per circa 4 milioni di euro, Caserta, Eseguita un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari;

- Guardia di Finanza: Bonus edilizi e di locazione, Napoli, Sequestri per oltre 772 milioni di euro di crediti;
- Guardia di Finanza: Operazione Easy credit, Ragusa, Scoperta truffa sui bonus edilizi per oltre 3,5 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Operazione Bonus Facciate, Bari, Sequestri per un valore di oltre 140 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Frodi Bonus Facciate, Napoli, Tre persone agli arresti domiciliari;
- Guardia di Finanza: Frode per più di 5 milioni di euro di falsi crediti Bonus Facciate, Pistoia, Indagate 29 persone ed eseguite misure cautelari reali;
- Guardia di Finanza: Frode Bonus Facciate, sequestrati crediti fittizi e beni per oltre 3 milioni di euro, Perugia, emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa ai danni di ente pubblico, autoriciclaggio e illeciti amministrativi;
- Guardia di Finanza: Superbonus 110%, Treviso, Scoperta frode per un valore di oltre 24 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Truffa del Superbonus 110%, Roma, Eseguite 6 misure cautelari personali per fatture false, truffa aggravata e autoriciclaggio;
- Guardia di Finanza: Scoperta maxi frode sui Bonus Ristrutturazione e Facciate, Verona, Sequestri per oltre 20 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Sequestrati oltre 23 milioni di euro per bonus derivanti da canoni di locazione, Napoli, Tra i beneficiari extracomunitari irreperibili su territorio nazionale e un deceduto;
- Guardia di Finanza: Operazione Credit washing, Ragusa, Scoperta una truffa nel settore dei bonus edilizi per oltre 115 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Maxi frode dei crediti di imposta da Bonus Facciate, Ravenna, Eseguito sequestro preventivo d'urgenza per quasi 2 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Frode sui bonus edilizi per 36 milioni di euro, Como, Eseguite 7 ordinanze di custodia cautelare e sequestri preventivi per oltre 28 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Frode per oltre 80 milioni di euro sui bonus edilizi e crediti d'imposta, Latina, Eseguite 11 misure cautelari personali e sequestri;
- Guardia di Finanza: Truffe Superbonus e intestazione fittizia, Ancona, Eseguite 6 misure cautelari personali e sequestrati oltre 5 milioni di euro;

- Guardia di Finanza: Maxi truffa sui crediti d'imposta finanziati da risorse del bilancio nazionale per lavori edilizi mai effettuati, Barletta, Sequestrati oltre 52 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Maxi-Truffa da Ecobonus 110% e Sismabonus 110%, Palermo, Un arresto e sequestri per 2,7 milioni di euro;
- Guardia di Finanza: Contrasto alle indebite compensazioni e frodi sulle cessioni di crediti d'imposta, Vicenza, Sequestrati crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro;
- HUFFPOST: i 2 miliardi di crediti d'imposta da Superbonus in mani mafiose;
- Il Sole 24 ORE: le ultime notizie sul Superbonus;
- Il Sole 24 ORE: Superbonus e mafia, sequestri a Latina;
- Il Sole 24 ORE: il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini espone il numero di crediti d'imposta inesistenti;
- INFORMA IMPRESA: il Decreto "Aiuti" - Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, Misure in materia di lavoro;
- Informazione Fiscale: i controlli di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sulla cessione del credito;
- Informazione Fiscale: i controlli da parte dei Comuni sui cantieri;
- Informazione Fiscale: l'incisione dei bonus fiscali nelle frodi;
- ingenio: cosa succede in caso di cessione del credito d'imposta fittizio da Superbonus;
- ingenio: il Decreto Superbonus, doveri e sanzioni;
- ingenio: il Decreto Prezari e i massimali di costo;
- IPSOA: come verificare di non essere stati truffati nell'utilizzo dei bonus fiscali;
- IPSOA: nuove norme e limitazioni antiriciclaggio;
- IPSOA: il riciclaggio;
- Italia Oggi: i numeri delle frodi in abito edilizio;
- Italia Oggi: le statistiche delle truffe con i bonus edilizi;
- Italia Oggi: le frodi con il Bonus Facciate;
- Italia Oggi: cessione del credito e criptovalute;
- Italia Oggi: le truffe in compensazione con il Superbonus;
- La Stampa: il rialzo indebito dei prezzi dei materiali edili;
- La Stampa: le lamentele dei Comuni sulle nuove norme che danno loro responsabilità di controllo sui cantieri edilizi;

- Lavori Pubblici: lavori Superbonus mai eseguiti, cosa accade se il committente è in buona fede;
- Lavori Pubblici: cosa accade in caso di lavori eseguiti male;
- Lavori Pubblici: il numero delle frodi da bonus edilizi;
- Lavori Pubblici: la risposta dell'Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2024, n. 146, in merito a fatture errate;
- Lavori Pubblici: il Fisco pubblica i veri numeri su cessioni e frodi nei bonus edilizi;
- Lavori Pubblici: l'effetto dell'aggiornamento di Eurostat su cessione del credito e bonus fiscali;
- Lavori Pubblici: i chiarimenti del Fisco su Superbonus, cessione del credito e SAL;
- Lavori Pubblici: i controlli sul Superbonus previsti dal Decreto Rilancio
- liberastampa: summit delle mafie per i soldi pubblici dei bonus edilizi;
- LinkedIn: la Guardia di Finanza riferisce sulle vere percentuali delle frodi relative al Superbonus;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: le nuove regole per gestione bonus edilizi con l'obiettivo di sbloccare i crediti delle imprese e mettere in sicurezza i conti pubblici;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: un comunicato stampa del 2023 chiarisce le scadenze per il completamento dei lavori e la comunicazione di cessione del credito;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: a Roma si è svolta un confronto tra governo e associazioni di categoria sulle possibili soluzioni per sbloccare i crediti fiscali rimasti incagliati;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Superbonus 110%, operativi i primi decreti ministeriali;
- Open Dot Com: le normative Antiriciclaggio;
- OSSERVATORIO COMPLIANCE 231: il sequestro dei crediti da Superbonus e le poco chiare tutele per il terzo in buona fede;
- Pagella Politica: i numeri totali delle truffe sui bonus edilizi;
- Pagella Politica: le smentite sui reali numeri delle frodi da Superbonus;
- Parlamento europeo: le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro;
- Parliamo di Serramenti: la relazione tra l'aumento dei prezzi dei materiali edilizi e il Superbonus 110%;

- PROFESSIOLEX: i rischi penali per opere non ultimate che usufruiscono del Superbonus;
- PROMPA: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR-4 19/2024;
- Questione Giustizia: il magistrato penale sulle frodi da Superbonus;
- QUOTIDIANO NAZIONALE: i danni e i vantaggi del Superbonus;
- QuotidianoPiù: le Direttive europee Antiriciclaggio;
- Repubblica: i dati delle frodi sui bonus fiscali nella relazione delle Fiamme gialle al Parlamento, Così i boss si infiltrano nel boom dell'edilizia;
- RISK & COMPLIANCE: Superbonus, Norme antifrode e Antiriciclaggio, profili applicativi nella prassi dei controlli degli uffici;
- SI.NA.L.P. : i controlli dell'Agenzia delle Entrate sul superbonus 110%;
- SISTEMA PENALE: il Decreto-legge del 25 febbraio 2022 n. 13 (G.U. 25.2.2022, n. 47), Contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche;
- Sisystemsconsulenze: truffa sul Superbonus con rischio sequestro e confisca casa;
- Studio Cataldi: la frode fiscale;
- STUDIO LEGALE AVV. MATTIA FONTANA: la truffa ai danni dello Stato;
- STUDIO LEGALE RAMELLI: tra frode fiscale e truffa ai danni dello Stato è configurabile il concorso laddove dalla medesima condotta derivi l'ottenimento di pubbliche erogazioni, quale profitto diverso e ulteriore rispetto a quello dell'evasione fiscale;
- STUDIO TORCELLO & ASSOCIATI: i contenziosi da Superbonus 110%;
- Sumup: cos'è la frode fiscale;
- TODAY: inchiesta su una truffa incredibile sul Superbonus;
- TODAY: Superbonus e bonus edilizi, come funziona la cessione del credito in 10 anni;
- Tp24: l'inchiesta sulla mafia in Lombardia, summit dei siciliani per parlare di Superbonus
- UIF: le normative Antiriciclaggio;
- UIF: il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);
- Unione Geometri: i controlli sulla cessione del credito d'imposta da Superbonus;
- Università Cattolica del Sacro Cuore: le frodi fiscali sui bonus edilizi;
- WIRED: l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione a causa del Superbonus;